

Laura Graziani Secchieri, Silvia Superbi  
***Il cimitero ebraico del Sesto di San Romano: prime riflessioni***

[A stampa in "Analecta pomposiana". *Miscellanea di studi per il sessantennio sacerdotale di Mons. Antonio Samaritani*, 34 (2009), pp. 171-251 © delle autrici - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", [www.biblioteca.retimedievali.it](http://www.biblioteca.retimedievali.it)].

**LAURA GRAZIANI SECCHIERI - SILVIA SUPERBI**

**Il cimitero ebraico del Sesto di San Romano: prime riflessioni\***

*Non c'è nulla di più inedito dell'edito*  
- vecchio adagio giornalistico -

Il 12 gennaio dell'anno 1335, nella sede dell'ufficio dell'Inquisizione di Ferrara, il domenicano *Iacobus Ripanus* vende a *magistro Iacobucio callegario*, cittadino ferrarese di origini cesenati, una casa con solai coperta di coppi, con una grande corte posteriore, ubicata nel Sesto di San Romano. Il prezzo è stabilito in 130 lire di bolognini, che il frate predicatore riceve dall'acquirente alla presenza di un religioso del suo stesso ordine, un giudice, un notaio, un *campsor* e un *familiaris* dell'ufficio. Roga e sottoscrive l'atto *Iohannes a Sale*, notaio pubblico e scriba dell'inquisitore. La liceità di questa alienazione risiede tutta nell'incarico (riportato *in extenso* come antefatto e parte integrante del rogito) che l'inquisitore in persona, Lamberto da Cingoli, ha affidato pochi giorni prima al suo vicario, frate Giacomo appunto, di fare ciò che ritiene più opportuno di questo immobile *pro honore et utilitate officii nostri*.

Ancora più a monte di questo momento è il passaggio di proprietà dai precedenti detentori, di cui non conosciamo le identità precise, ad un inquisitore, forse frate Lamberto: un passaggio coatto, che il frate predicatore ha imposto, forte del suo ruolo di *defensor fidei* per conto della Santa Romana Chiesa, ai danni di non meglio precisati *iudeorum habitantium quondam Ferrarie et condemnatorum pro heresis crimine*, che in quel luogo avrebbero perpetrato tali e tante nefandezze da giustificare la confisca e la

---

\* A parte l'introduzione scritta 'a quattro mani', i paragrafi 1-2, 6 e l'appendice documentaria sono stati elaborati da S. Superbi, mentre i paragrafi 3-5, 7-9 sono stati sviluppati da L. Graziani Secchieri. L'ampia ricerca documentaria alla base di queste pagine, solo in parte resa esplicita, è comune ad entrambe le autrici, che concordano sull'intero contenuto di questo contributo.

Un sentito ringraziamento va a don Enrico Peverada che ha stimolato la stesura di questo contributo e lo ha accolto nella rivista; per la lettura del testo e le preziose osservazioni ringraziamo la prof.ssa Maria Serena Mazzi, il prof. Michele Luzzati, la dott.ssa Elisabetta Traniello e il dott. Andrea Faoro.

piena presa di possesso da parte dell'Inquisizione. Le colpe degli ebrei non sono esplicitate in questa sede, ma pare fossero provate dai numerosi *actis antiquis* conservati presso l'ufficio inquisitoriale ferrarese, esaminati *cum diligencia* dall'emanatore della sentenza di condanna.

L'edificio confinava da un capo con la 'via grande' che dalla Porta dei Leoni conduceva alla piazza del Comune e dall'altro capo con *Iacominus tabernarius*, da un lato con il marchese Bertoldo d'Este e dall'altro lato con *Iacominus caxarolus*, con *Iohannes de Bruscho* e con *ser Ubertus de Sacrato*. La grande corte annessa aveva un ingresso posteriore da una viazzola che afferiva alla 'via grande che porta al terraglio' ed alle mura cittadine, e i confinanti collaterali di questa strada secondaria erano, da un lato, lo stesso Giacomino taverniere e, dall'altro lato, ancora il Sacrati. L'aspetto sicuramente più interessante di tutta la descrizione è la destinazione d'uso di questo ampio scoperto retrostante, che finisce per connotare la *domus* stessa: *que dicitur cimeterium iudeorum* (Fig. 3). Parte integrante della vendita era infatti la clausola che consentiva agli ebrei di continuare anche per il futuro ad utilizzare per le sepolture dei propri defunti quella porzione destinata a cimitero: vi avrebbero avuto accesso attraverso la porta che si apriva nella parte posteriore della corte stessa, prospiciente il terraglio e le mura urbane, senza che l'acquirente potesse minimamente interferire.

Nella sua ponderosa e documentatissima opera *Una diocesi d'Italia: Ferrara nel cinquantennio in cui sorse l'Università (1348-1399)* del 1991<sup>1</sup>, mons. Samaritani aveva inserito un breve regesto di questo rogito (pur non rientrando nella cronologia indicata), l'unico fino ad ora rinvenuto sul luogo di sepoltura degli ebrei a Ferrara nel XIV secolo: stranamente, in quasi venti anni un atto di così grande rilevanza non ha risvegliato l'interesse di chi si è occupato di tali argomenti<sup>2</sup>. In considerazione della grande quantità di ri-

---

1. A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia: Ferrara nel cinquantennio in cui sorse l'Università (1348-1399)*, Ferrara 1991, («Deputazione Ferrarese di Storia Patria. Atti e memorie», s. IV, vol. 7), 752.

2. Il riferimento è soprattutto alle pubblicazioni inerenti alla storia della comunità ebraica ferrarese ed ai relativi cimiteri. Tale atto non appare incluso nel libro del Maestro Adriano Franceschini, che ha operato la rigorosa decisione di citare solo i documenti che egli aveva personalmente visionati: il profondo rammarico del grande studioso era proprio quello di non avere completato la lettura e l'analisi dei fondi archivistici di Modena, in parte per non averne avuto la forza fisica ed in parte per non averne ricevuto il sostegno materiale. A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara – Testimonianze archivistiche fino al 1492*, Firenze 2007.

flessioni strettamente connesse sollecitate da questo documento, abbiamo ritenuto che la sua importanza intrinseca fosse tale da meritare un approfondimento, soprattutto poiché sono davvero esigue le testimonianze inerenti gli ebrei ferraresi durante il Trecento, e addirittura inesistenti fino ad ora le informazioni sul loro cimitero.

Per la prima volta, è possibile prendere direttamente in esame un atto<sup>3</sup> che è espressione fattiva dell'Inquisizione a Ferrara nei confronti degli ebrei, in quanto le scarse indicazioni fino ad ora rintracciate su tale attività sono riportate succintamente in repertori ed indici posteriori cui non corrispondono più fisicamente i documenti ormai perduti<sup>4</sup>; poiché i provvedimenti in precedenza rinvenuti trattavano argomenti e temi inerenti la prassi della problematica (ma nessun caso specifico in particolare<sup>5</sup>) oppure, ancora, citavano solo stringatamente le sanzioni ed i condannati<sup>6</sup>.

### 1. Il documento e il suo contesto

Il documento preso in esame nel presente contributo<sup>7</sup> (Figg. 1-2) è conservato presso l'Archivio di Stato di Modena, all'interno di uno dei più antichi registri della cancelleria dello Stato Estense giunti fino a noi<sup>8</sup>. Il motivo di questa collocazione, insolita per un

---

3. In realtà, oltre all'atto di vendita del cimitero, riportiamo in appendice documentaria anche altre tre rogazioni inquisitoriali inedite, di cui due sono riferite ad ebrei, ed una, in particolare, si pone alla stregua del documento *princeps* oggetto di queste riflessioni.

4. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 22: Archivio Storico Diocesano di Ferrara (da ora in poi ASDFe), Fondo *Monastero di S. Caterina Martire, Inventario cronologico generale*, f. 14v, 5 novembre 1284; *Ivi*, doc. 23: ASDFe, Fondo *Monastero di S. Caterina Martire, Inventario cronologico generale*, f. 14v, 8 novembre 1284. L'Inventario cronologico è edito in L. MARAGNA, *Storia e registi del monastero di Santa Caterina Martire di Ferrara*, Ferrara 2006.

5. ZANCHINUS UGOLINUS, *Tractatus de Haereticis cum additionibus fr. CAMILI CAMPEGGI et notis IACOBI SIMATICAE*, Roma 1568, 257-63.

FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 19: ASDFe, Fondo *sant'Uffizio dell'Inquisizione*, Q, I, 1281.

6. BISCARO, *Inquisitori ed eretici lombardi (1292-1318)*, «Miscellanea di storia italiana», s. II, 19 (1922), 447-557, 488 in particolare. Il testo è stato edito anche da V. COLORNI, *Ebrei in Ferrara nei secoli XIII e XIV*, in *Miscellanea di studi in onore di Dario Disegni*, Torino 1969, 88-89 (ora in Id., *Judaica minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, Milano 1983, 147-88), con correzione dell'ammontare inflitto e con integrazione di un nominativo.

7. Documento 3.

8. Archivio di Stato di Modena (da ora in poi ASMo), Camera Ducale Estense, *Notai camerale ferraresi*, LIV. Riguardo all'opportunità di parlare di cancelleria marchionale a questa altezza cronologica si veda F. VALENTI, *Note storiche sulla cancelleria degli Estensi a Ferrara dalle origini alla metà del sec. XVI*, «Bulettno dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., 2-3 (1956-1957), 357-65.

atto riguardante l'ufficio inquisitoriale, potrebbe trovare spiegazione nella composizione stessa di questo registro, che una mano posteriore ha intitolato *Liber instrumentorum rogatorum per olim dominos Ferrarienses notarios Ioannem, Cecchinum et Franciscum a Sale ab anno 1326 ad 1377*. Si tratta infatti di un volume in cui sono stati rilegati insieme protocolli (o parti di essi) e schede di due differenti notai, Giovanni e Francesco dal Sale<sup>9</sup> che, dalla formula di sottoscrizione di quest'ultimo, scopriamo essere rispettivamente padre e figlio. In realtà, le *rogationes* di Giovanni sono circoscritte alle prime sette carte, mentre il resto del volume è di mano del figlio, che lavora sia per i privati cittadini che *de mandato domini marchionis*<sup>10</sup>. Era consuetudine professionale che i protocolli dei notai defunti rientrassero nell'asse ereditario del patrimonio e diventassero proprietà dei figli se questi avevano scelto di esercitare la stessa professione. Questa prassi, oggetto a più riprese di tentativi di regolamentazione da parte delle autorità governative locali<sup>11</sup>, è attestata anche a Ferrara: per citare soltanto un esempio, significativo anche perché quasi coevo, basti ricordare che in calce alle minute più tarde di Francesco dal Ferro è spesso appuntata la dicitura *levatum per me Nicolaum* che testimonia come Nicolò dal Ferro, figlio di Francesco, abbia ereditato i protocolli del padre e ne abbia tratto atti *in mundum*<sup>12</sup>. Possiamo perciò intuire una consegna di questo tipo nel passaggio di testimone tra le due generazioni rappresentate da Giovanni e Francesco dal Sale e, ancora, possiamo immaginare che il secondo, funzionario estense, custodisse insieme, sul posto di lavoro, sia gli atti rogati per conto dei marchesi che le imbreviature e le schede i cui attori erano cittadini comuni, sia, infine, ciò che aveva ereditato dal padre<sup>13</sup>,

---

9. L'intitolazione ne segnala tre, ma si tratta di un fraintendimento: Cecchino era, con tutta probabilità, soprannome di Francesco e, del resto, non si distingue, tra le carte, la mano di un terzo notaio con questo nome.

10. La prima serie di atti sottoscritti da Francesco è costituita da stipulazioni tra privati; poi, a partire dal 1357, il notaio lavora in modo sistematico per i marchesi estensi e ciò è percepibile anche nel formato leggermente diverso delle carte, appartenenti in origine a protocolli diversi.

11. G. TAMBA, *Teoria e pratica della "commissione notarile" a Bologna nell'età comunale*, Bologna 1991 (Archivio di Stato di Bologna, Scuola di archivistica paleografia e diplomatica).

12. Archivio di Stato di Ferrara (da ora in poi ASFe), Archivio Notarile Antico (da ora in poi ANA), not. *Francesco dal Ferro*, matr. 1, p. 1 (1334-1348) e not. *Nicolò dal Ferro*, matr. 2, p. 1 (1354-1356).

13. Parte dei protocolli di Giovanni potrebbe essere passata all'altro figlio *Çilbertus*, anch'egli notaio, di cui abbiamo rinvenuto incidentalmente notizia nella registrazione in qualità di ufficiale della Gabella Grossa deputato al Memoriale del Comune di Ferrara. ASFe, *Luogo Pio Esposti*, Lettera A, cassetta 4, 1/237.

determinando la conservazione del tutto presso la cancelleria. Del resto, Francesco era stato presente in qualità di testimone all'alienazione di quella casa con cimitero annesso ed era quindi, oltretutto, un avvenimento di cui aveva memoria diretta.

Giovanni dal Sale muore nel 1344; lo denuncia una breve nota biografica del figlio, inserita tra una minuta e l'altra<sup>14</sup>. Francesco, che eredita anche la tradizione grafica del padre, non sembra invece essere stato *scriba officii inquisitionis*, ma le briciole superstiti della sua carriera professionale non consentono né di smentire né, tantomeno, di quantificare il lavoro di Giovanni in questo preciso contesto. Dopo l'atto rogato sulla prima carta, di nessuna apparente attinenza con l'istituto inquisitoriale<sup>15</sup>, il primo documento stilato nell'*officium fidei*, che ci permette quindi di porre il notaio in relazione con esso, è datato 6 maggio 1331. Apparentemente il luogo funge soltanto da cornice entro cui le parti si incontrano e dove Benvenuto, vescovo di Adria, rinnova alcune investiture a diversi personaggi presentatisi al suo cospetto<sup>16</sup>. Nel luglio di quello stesso anno viene stipulata la vendita di una proprietà confiscata in seguito ad un processo per eresia. L'inquisitore Lamberto da Cingoli, con frate Giacomo Ripano in fila fra i testimoni, qualificandosi come successore dei beni di un certo Benvenuto 'Cristiano' di Ferrara, condannato *pro heresis crimine* e già defunto, vende a Gitta vedova di Ottonello Curioni, che in questa occasione agisce quale tutrice dei figli Andriolo e Pietro, un casale posto nella contrada di Boccacanalè, per quattordici lire di bolognini<sup>17</sup>. Segue nel protocollo una carta bianca, che avrebbe dov-

---

14. «Millesimo trecentesimo quadragesimo quarto, indictione duodecima, die undecima mensis augusti, obiit pater meus et sepultus fuit in archa posita super angulo sive iuxta angulum ecclesie Sancti Pauli die iovis sequenti duodecima dici mensis». ASMo, Camera Ducale Estense, *Notai camerale ferraresi*, LIV, c. 20r.

15. *Ivi*, c. 1rv Si tratta di una permuta di terreni ubicati a Migliarino avvenuta nel 1326: i contraenti sono *Petrobonus de Alegretis* (e i nipoti *Alegretus* e *Guillie-mus*) e *Turinus quondam Andrioli de Curionibus*.

16. *Ivi*, c. 2rv. Non essendo il contenuto dell'atto inerente le attività dell'Inquisizione, ci limitiamo a fornirne un regesto: 1331 maggio 6. Ferrara, «in domo officii inquisitionis posita iuxta locum fratrum Predicatorum». Benvenuto, vescovo di Adria, rinnova ad Aldrovandino figlio di Giocolo, che agisce a nome di Francesco figlio di Ledoisio e Nicolò figlio di Francesco Traversari, e a Pietro e Tommasino figli di Bolgarino Giocoli, l'investitura dei feudi e delle decime descritte negli *instrumentis antiquis* che i beneficiati esibiscono al vescovo.

17. *Ivi*, c. 3rv. Documento 2. Anche questo atto è stato regestato da Mons. Samaritani che avanza l'ipotesi, condivisa da chi scrive, di un ebreo battezzato e ritornato alla prima fede, SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, 716. Potrebbe essere identificato con un personaggio già noto agli studi e di cui si farà cenno in seguito, padre di tre figlie monacate a Santa Caterina Martire la cui dote veniva amministrata proprio dall'Inquisizione.

to contenere due atti riguardanti altrettanti abitanti di Monestirolo, come il notaio stesso si era appuntato nel margine sinistro, in alto, a guisa di intitolazione, riservandosi di stendere il testo in un secondo momento<sup>18</sup>. Ci resta pertanto sconosciuta la natura di questi atti, la cui datazione rientra nell'arco di tempo compreso tra il luglio del 1331 della rogazione precedente e l'inizio del gennaio 1335, data della scrittura che si affaccia nella carta immediatamente successiva e che menziona il cimitero ebraico<sup>19</sup>. L'attestazione più tarda del legame tra Giovanni dal Sale e l'ufficio dell'Inquisizione avviene appena qualche giorno dopo, il 17 gennaio, quando il vicario Giacomo Ripano condona parte della multa comminata a Bartolomeo *Belo* del borgo di San Leonardo *pro quibusdam excessibus*. Bartolomeo aveva già pagato metà delle sessanta lire previste e gli viene fatta grazia *attenta eius humilitate pacciencia ac inopia ipsius et filiorum*<sup>20</sup>. L'ultima scrittura di Giovanni dal Sale contenuta in questo protocollo è del 9 settembre 1341, ma si tratta del testamento nuncupativo che *Guido Baçalerius filius quondam domini Opiçini de Pedola* gli detta in punto di morte<sup>21</sup>: inquisiti e inquisitori dell'eretica pravità sono di nuovo scivolati nel silenzio delle carte.

I pochi dati a disposizione non permettono di azzardare l'ipotesi che *scriba* e *inquisitor* avessero un rapporto continuativo. La presenza di uno o più notai negli uffici inquisitoriali è nota e comprovata da fonti di diversa natura. Oltre ai rogiti, stipulati per vendere i beni confiscati agli eretici, ai pagamenti, agli acquisti e a tutte le transazioni patrimoniali utili alla persona dell'inquisitore e al suo *entourage*, i notai erano necessari per produrre e autenticare copie di documenti pubblici e privati ogniqualvolta se ne presentasse la necessità e, soprattutto, per presenziare alle stesse procedure di raccolta delle testimonianze, trascrizione delle deposizioni, stesura dei resoconti degli interrogatori e pronuncia delle sentenze. Queste figure, laiche oppure *fratres*, potevano affiancare l'inquisitore in modo costante, coadiuvandolo in tutte le sue attività, anche seguendolo fisicamente nei suoi numerosi spostamenti a caccia di eretici e *relapsi*, oppure rimanendo stanziati presso uno degli uffici cittadini nel territorio di sua competenza. Divenivano così, a tutti gli effetti, membri della *familia* dell'inquisitore, accanto ai servi, ai carcerieri e, qualche volta, ad eretici convinti all'abiura. In altri casi, un notaio poteva essere reclutato solo tempora-

---

18. *Ivi*, c. 4r: *Iobannis de Munistirolo*; c. 4v: *Fabri de Munistirolo*.

19. *Ivi*, c. 5rv. Documento 3.

20. *Ivi*, c. 6rv. Documento 4.

21. *Ivi*, c. 7rv.

neamente, ad esempio per un processo che si presentava, sin dalle prime battute, particolarmente laborioso.

Nei registri inquisitoriali, i notai si succedono o si alternano nella stesura degli atti apponendo la loro sottoscrizione<sup>22</sup> e nei libri dei conti degli inquisitori questi professionisti della scrittura sono spesso menzionati nelle voci di uscita per i compensi ricevuti per le loro prestazioni<sup>23</sup>; è soprattutto da questi tipi di fonti che possiamo intuire la natura di un rapporto occasionale o di una certa continuità con l'istituto.

Seguendo le tracce di Giovanni dal Sale abbiamo così aggiunto un piccolo tassello al mosaico ancora piuttosto frammentario dell'istituto dell'Inquisizione radicato a Ferrara, il cui archivio non costituisce un'eccezione nel panorama estremamente lacunoso della conoscenza degli archivi inquisitoriali italiani dei secoli XIII e XIV. Poche pergamene sciolte sono ciò che sostanzia fino alle soglie del Quattrocento il *Fondo del Sant'Uffizio dell'Inquisizione*, conservato presso l'Archivio Storico Diocesano di Ferrara, con una lacuna che copre quasi per intero i primi nove decenni del XIV secolo<sup>24</sup>. Tra le sopravvivenze, è sicuramente degno di nota l'atto con il quale l'inquisitore frate Florio da Vicenza vende ad un certo Tommasino Droga un terreno confiscato ad alcuni ebrei, singolarmente nominati e precedentemente condannati *occaxione criminis hereseos*<sup>25</sup>.

---

22. Il registro bolognese di fine XIII-inizio XIV secolo è redatto da sei notai, fra i quali uno, *Bertholomeus de Arienta Vicentinus*, sottoscrive soltanto un atto, mentre il più attivo, *Guido Bontalenti*, ne redige quasi 600. *Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310*, a cura di L. PAOLINI e R. ORIOLI, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1983.

23. BISCARO, *Inquisitori ed eretici lombardi*, in particolare la trascrizione in appendice delle *Rationes inquisitorum heretice pravitatis in Lombardia, Marchia Tarvisina et Romandiola*, 503-57.

24. ASDFe, *Fondo del sant'Uffizio dell'Inquisizione*, b. 1 A +, n. 1. Anche le pergamene di questo fondo archivistico, come di diversi altri conservati presso lo stesso archivio, sono state regestate da Adriano Franceschini: A. FRANCESCHINI, *Regesto delle pergamene dell'Archivio della Curia Arcivescovile, 1976-78*, dattiloscritto, presso ASDFe, Fondo *Adriano Franceschini*, busta 1, fasc. 1.

25. Questo atto, inedito, è appena segnalato, ancora una volta, da Mons. Samaritani nel suo studio sui domenicani ferraresi del Duecento: A. SAMARITANI, *I Frati Predicatori nella società ferrarese del Duecento*, «Analecta Pomposiana», 13 (1988), 47, n. 15. In calce alla cessione del terreno lo stesso notaio *Ferrarisius de Lambrusca* redige, sulla stessa pergamena, la copia dell'atto di designazione di frate Florio da parte del provinciale dei predicatori di Lombardia, Bonanno da Ripa. Questo secondo testo, oggetto fino ad ora di maggiore attenzione per la storia dell'istituzione inquisitoriale e per la biografia dell'inquisitore stesso, è edito in R. PARMEGGIANI, *L'inquisitore Florio da Vicenza*, in *Praedicatores, Inquisitores. The Dominicans and the Medieval Inquisition*. Acts of the 1<sup>st</sup> International Seminar on



Era stato lo stesso frate Florio ad emettere la sentenza di condanna, che possiamo forse riconoscere in quella del 5 novembre del 1284, di cui ci giunge notizia soltanto attraverso un regesto settecentesco<sup>26</sup>. Altri documenti appartenenti all'archivio e oggi non più reperibili sono stati trascritti dal frate e inquisitore cinquecentesco Camillo Campeggi nelle *additiones* con cui ha corredato l'edizione del trattato *De hereticis* di Zanchino di Ugolino Sena, riminese, morto nel 1340<sup>27</sup>.

Eppure molti indizi ci inducono ad intuire la notevole consistenza ed organizzazione di questi depositi di scritture già alla fine del Duecento, quando iniziavano a costituire uno strumento indispensabile allo svolgimento delle procedure inquisitoriali ed alla verifica da parte della Curia Romana dell'operato dell'inquisitore stesso e della sua contabilità. Del resto, la validità di ogni fase dei processi e l'efficacia nella raccolta di elementi utili erano strettamente legate alla produzione di scritture giuridicamente inoppugnabili ma anche di atti preparatori ad uso interno. La capacità e la possibilità degli operatori di analizzare eventi e testimonianze, di riaprire questioni lasciate in sospeso o dare avvio a nuovi processi (anche a carico di conoscenti e congiunti di eretici già condannati) o, ancora, di raccogliere prove di atteggiamenti ereticali da parte di persone defunte da anni e imbastire cause *post mortem* dipendeva anche dalla conservazione delle carte e dalla loro fruibilità. La sedimentazione della memoria scritta negli uffici dell'Inquisizione non è ancora stata oggetto di studi specifici e affiora solo di tanto in tanto, come nota marginale, nei contributi alle indagini generalmente incentrate sugli eventi e gli attori dei fenomeni ereticali<sup>28</sup>. Un'idea della conformazione ed organizzazione di

---

the Dominicans and the Inquisition (23-25 February 2002), Istituto Storico Domenicano, Roma, 2004, 681-700, in particolare Appendice I, 694-6. Ci limitiamo pertanto a riportare in appendice documentaria soltanto il primo atto, di maggiore interesse ai fini della nostra ricerca. Documento 1.

26. ASDFe, Fondo *Monastero di Santa Caterina Martire, Inventario cronologico generale*, I, f. 14v. Il regesto è trascritto in V. COLORNI, *Nuovi dati sugli ebrei a Ferrara nei secoli XIII e XIV*, «Rassegna mensile di Israel», luglio – agosto 1973 (ora in ID., *Judaica minora*, 189-204), 9-10, e in FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 22.

27. ZANCHINUS UGOLINUS, *Tractatus de Haereticis cum additionibus*, 257-63.

28. Giovanni Grado Merlo constatava amaramente, non molti anni orsono: «Dobbiamo prenderne atto: gli archivi degli uffici inquisitoriali (...) più non esistono e, nei casi più fortunati, a noi ne sono pervenuti frammenti o singoli pezzi». G.G. MERLO, *Problemi documentari dell'Inquisizione medievale in Italia*, «Cromohs», 11 (2006): 1-6, <[http://www.cromohs.unifi.it/11\\_2006/merlo\\_problemi.html](http://www.cromohs.unifi.it/11_2006/merlo_problemi.html)>, ora ID. *La memoria documentaria dell'ufficio inquisitoriale*, in ID. *Inquisitori ed Inquisizione nel Medioevo*, Bologna 2008, 125-38.

questi archivi si può desumere dalle poche ma dettagliate notizie di quello fiorentino, andato incontro, come altri, ad un destino di dispersione, ma immortalato nell'istantanea realizzata nel 1334, quando l'inquisitore Mino da San Quirico commissionò al proprio notaio un inventario da presentare al nunzio papale<sup>29</sup>. L'elenco minuzioso di libri, registri, volumi, quaderni e carte sciolte, corredate talvolta dall'indicazione della segnatura con la quale erano stati contraddistinti esternamente, ci permette di arguire l'importanza di questi archivi, organi vitali di istituti che erano al tempo stesso conservatori e produttori di documenti. Gli inquisitori conservavano i propri atti e quelli dei predecessori, li compulsavano, li studiavano, riuscivano a risalire ad informazioni di cui non avrebbero potuto avere memoria diretta e correlarle con elementi più recenti, disponevano degli strumenti dottrinali per valutarne il contenuto e del personale qualificato per produrre nuova documentazione. Questi archivi si componevano di una sezione libraria, di cui facevano parte i *libri iuris canonici et civilis*, indispensabili per i consulti, e, a partire dagli inizi del Trecento, di manuali di procedura giudiziaria redatti appositamente ad uso degli inquisitori<sup>30</sup>; la sezione propriamente archivistica raccoglieva documenti di natura pubblica e privata: costituzioni e lettere papali in materia di lotta all'eresia, disposizioni di autorità civili o ecclesiastiche rivolte agli inquisitori di una determinata regione o ad uno di essi in particolare, atti processuali e documenti di natura patrimoniale. Deposizioni e sentenze potevano essere rilegate in volumi, in ordine cronologico, o raccolte in fascicoli relativi a singoli processi,

---

29. L'inventario, trascritto nel volume 251 delle *Collectoriae* della Camera apostolica presso l'Archivio Segreto Vaticano e già individuato da Gerolamo Biscaro, è stato trascritto e analizzato da Mariano D'Alatri in un saggio con il quale punta volutamente l'attenzione sulle carte dell'archivio e costituisce uno dei pochissimi studi a riguardo. G. BISCARO, *Inquisitori ed eretici a Firenze*, «Studi Medievali», VI (1933), 161-207, in particolare 200-7. M. D'ALATRI, *Archivio, uffici e titolari dell'Inquisizione toscana verso la fine del Duecento*, «Collectanea Franciscana», 40 (1970), 169-90, ora in Id., *Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti*, I, *Il Duecento*, Roma 1986, 269-95.

30. Tra questi è celebre la *Practica inquisitionis heretice pravitatis* di Bernardo Gui, mentre è ascrivibile allo specifico contesto della *Lombardia Inferior* l'anonimo *De officio inquisitionis*, ideato in ambiente bolognese negli anni 1320-1325: *Il "De officio inquisitionis". La procedura inquisitoriale a Bologna e a Ferrara nel Trecento*, a cura di L. PAOLINI, Bologna 1976. Ancora imprescindibile per il genere della manualistica inquisitoriale è lo studio offerto da A. DONDAINE, *Le manuel de l'inquisiteur (1230-1330)*, «Archivium Fratrum Predicatorum», XVII (1947), 85-194. Si veda inoltre R. PARMEGGIANI, *Un secolo di manualistica inquisitoriale (1230-1330): intertestualità e circolazione del diritto*, «Rivista internazionale di diritto comune», 13 (2002), 229-70.

a volte contrassegnati sul dorso da lettere dell'alfabeto: questi elementi sono spie di un buon livello di organizzazione delle carte, sottoposte precocemente a momenti di riordinamento.

Non sappiamo fino a che punto l'archivio dell'ufficio di Firenze, che ci appare ben nutrito e diligentemente ordinato (forse nel tentativo di apparire tale nell'ambito dell'inchiesta commissionata dal pontefice e volta a far luce sulle azioni poco chiare dell'inquisitore), costituisse un esempio equiparabile ad altre realtà o una punta di eccellenza. Certo è che, anche per Ferrara, tracce di una organizzazione archivistica emergono dalle ricerche sul famoso processo all'eretico Armano Pungiluppo. Come già ampiamente rilevato da precedenti studi, la vicenda ci è stata tramandata principalmente dalla trascrizione quattrocentesca di un "libello" manoscritto di fine XIII secolo contenente una sintesi della fase finale del processo culminato nella sentenza di condanna del 1301<sup>31</sup>. Si tratta di un prodotto dell'Inquisizione ferrarese che non corrisponde all'intero *corpus* processuale, ma alla redazione funzionale ad una fase in cui si cerca di riassumere ed organizzare in modo schematico i capi d'accusa, insomma un *dossier* sulla figura dell'eretico venerato come un santo, che presuppone la possibilità, a noi oggi preclusa, di visionare fasi e documenti pregressi. Pellegrino Prisciani, che ci ha tramandato questo prezioso frammento, aveva accesso agli armadi dell'ufficio cittadino dell'Inquisizione, che (mal) custodiva i propri tesori, già oggetto di appetiti eruditi.

Un altro fascicolo, tutt'oggi conservato e riemerso nel corso di ricerche più recenti, arricchisce la vicenda di ulteriori particolari e apporta qualche nuovo elemento anche alla ricostruzione ideale di ciò che l'*armarium inquisitoris* potesse contenere: si tratta di un 'brogliaccio' privo dei crismi dell'ufficialità, steso per uso interno, che trascrive e organizza le deposizioni raccolte in precedenza per cercare di connotare con fondatezza e coerenza l'accusa nei con-

---

31. PELLEGRINO PRISCIANI, *Historiae Ferrariae liber VIII*, ms. autografo in ASMO, *Biblioteca, manoscritti*, 132, cc. 11r-33v. La trascrizione del Prisciani è stata pubblicata da Ludovico Antonio Muratori nelle *Antiquitates* mentre Gabriele Zanella ne ha riproposto l'edizione nel contesto delle sue numerose riflessioni sui fermenti ereticali ferraresi in generale e sulla figura di Armano Pungiluppo in particolare. G. ZANELLA, *Itinerari ereticali: patari e catari tra Rimini e Verona*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo 1986, 48-102 (con la *errata corrige* in Id., *Hereticalia. Temi e discussioni*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1995, 225-29). A Zanella si deve, tra l'altro, un'interessante riflessione sul *modus operandi* dell'inquisitore nell'organizzare in modo funzionale le informazioni a sua disposizione, nel numerare le deposizioni, redigerne degli estratti e di nuovo inserirle nello schema di una nuova scrittura.

fronti dell'eretico<sup>32</sup>. Questa scrittura preparatoria, a fini pratici, testimonia, ancora una volta, l'intensa produzione documentaria avvenuta, a diversi livelli, nell'ufficio e la fervida attività dei notai al suo interno. Un elemento per noi di grande interesse è il passaggio di questa carta sulle scrivanie della Camera ducale estense nella seconda metà del Quattrocento, quando venne riutilizzata come supporto scritto per l'appunto di un fattore generale riguardo ad una questione di tutt'altro argomento<sup>33</sup>. Dunque, quasi a chiudere un cerchio, un altro lacerto dell'Inquisizione ferrarese finisce, probabilmente per ragioni diverse da quelle che interessano il nostro documento, nelle mani e fra le carte di un salariato estense, e riemerge alla ribalta degli studi quando si esauriscono le ricerche lungo le piste plausibili e non resta che confidare nei ritrovamenti in luoghi più improbabili.

## 2. I protagonisti: gli inquisitori

Spostando l'attenzione dal rogatario, il notaio, agli attori dei documenti presi in esame, acquirenti e venditori dei beni in oggetto, si percepisce immediatamente il diverso peso che gli uni e gli altri hanno, non tanto nella transazione in sé, ma nel contesto in cui è inserita. Gli acquirenti dei beni confiscati, attori a pieno titolo nei contratti ma niente più che comparse sulle scene popolate da eretici e inquisitori, non sembrano significativi per la comprensione dell'intreccio. Non appaiono, almeno non in questo caso, compratori 'privilegiati', con precedenti legami con l'ufficio o scelti *ad hoc* da chi si appresta a vendere. *Iacobucius* fa il taverniere e compra un edificio in prossimità di altre taverne: non possiamo escludere che fra queste ci fosse anche la sua e che intendesse, con questo investimento, ampliare la sua attività. La vedova Gitta compra un casale già confinante con una proprietà dei figli: non deve essere stato difficile rintracciarla e forse lei per prima era interessata ad appropriarsene. Nulla sappiamo di Tommasino Droga, di cui il notaio sbaglia a scrivere la contrada di appartenenza, forse proprietario di altri terreni nel polesine di Casaglia, ma non confinanti con quello un tempo appartenente agli ebrei. È altresì

---

32. M.G. BASCAPÈ, "In armariis officii inquisitoris Ferrariensis". Ricerche su un frammento inedito del processo Pungilupò, in *Le scritture e le opere degli inquisitori*, «Quaderni di storia religiosa» 9 (2002), 31-110.

33. *Ivi*, 31-32. Si tratta del regesto di una lettera del duca Borso ai suoi fattori per una vertenza con la Curia episcopale. Da rilevare come Bascapè abbia cercato di ricostruire i passaggi della vicenda pungilupiana prestando molta attenzione al suo inquadramento documentario.

probabile che l'inquisitore (o chi per lui) avesse un certo interesse a disfarsi dei beni confiscati, per rimpinguare le casse dell'ufficio e per evitare i ricorsi della parte lesa, impersonata dagli eredi o dalla comunità di correligionari, che potesse mettere in dubbio la liceità di quelle appropriazioni: la vendita a terzi incolpevoli metteva in qualche modo gli inquisitori al riparo attraverso contratti che andavano comunque rispettati per tutelare i diritti dei nuovi proprietari (e porre il denaro ricavato al sicuro nelle loro casse).

Più dense di significato appaiono le figure dell'inquisitore e del suo vicario, i quali, oltre che meri venditori di beni immobili, sono anche i registi dell'intera operazione economica. Frate Florio da Vicenza e i suoi innominati *coinquisitores*, Lamberto da Cingoli e il vicario Giacomo Ripano, sono indubbiamente coloro che hanno architettato l'iter giudiziario di cui questi rogiti non sono che l'anello estremo di una catena di fatti ed eventi che possiamo soltanto intuire. Sono ancora pochi gli studi incentrati sulla figura di singoli inquisitori<sup>34</sup>, ci si è soffermati più frequentemente a ricostruire il profilo degli eretici e delle eresie o ad analizzare i meccanismi giudiziari e repressivi della macchina inquisitoriale. A parziale attenuante si potrebbe constatare che se per un inquisitore può essere difficile catturare un eretico in fuga, altrettanto difficoltoso è per lo storico seguire l'inquisitore nei suoi continui spostamenti indotti da quella caccia, dalle chiamate a rapporto dei superiori, dalle vicende ed esigenze personali. La vita di questi religiosi, incaricati di vigilare su territori spesso molto vasti quali erano le provincie inquisitoriali, può essere definita senza troppe remore 'itinerante' ed essi stessi lamentano, talvolta, la fatica del viaggio, l'urgenza di trovare un cavallo per coprire le distanze, le spese per vitto e alloggio. Vicari e coinquisitori sono figure essenziali, uomini di fiducia che instaurano con l'inquisitore rapporti di tipo personale e, oltre a farne le veci, da lui apprendono tecniche e strata-

---

34. Fra le eccezioni, degne di nota, Bernard Gui per il quale si vedano BERNARDI GUIDONIS *Practica inquisitionis heretice prevaricationis*, ed. C. DOUAI, Paris, Picard 1886; BERNARD GUY, *Manuel de l'inquisiteur*, ed. G. MOLLAT, Paris, Les Belles Lettres 1927 (=1964) (Les classiques de l'histoire de France au Moyen Age 8-9). Bernard Gui et sono monde, Toulouse 1981, «Cahiers de Fannjeaux», 16 e il più recente BERNARD GUI, *Manuale dell'inquisitore*, commento di F. CARDINI, note e trad. di N. PINOTTI, Milano 1998 (Volti e anime 10) XXXIII; Florio da Vicenza la cui biografia è stata ricostruita da G. ZANELLA, *Florio da Vicenza O.P.*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVIII, Roma, 1997, 357-360, e per il quale si veda anche R. PARMEGGIANI, *L'inquisitore Florio da Vicenza*; Lanfranco da Bergamo del quale si può cogliere anche qualche accento psicologico in M. BENEDETTI, *Le parole e le opere di frate Lanfranco (1292-1305)*, in *Le scritture e le opere degli inquisitori*, 111-82.

gemmi da applicare quando (e se) ne ereditarono l'incarico. La provincia della *Lombardia Inferior*, istituita nel 1303 e imperniata sui centri di Bologna e Ferrara<sup>35</sup>, era stata affidata fin dall'inizio all'ordine dei Predicatori e domenicani sono infatti gli inquisitori incontrati nei documenti ferraresi.

Frate Florio da Vicenza è inquisitore a Ferrara dal 1278, anno della sua nomina, al 1300, quando viene sostituito da frate Guido, anch'esso da Vicenza<sup>36</sup>. Oltre ad occuparsi intensamente del caso di Armano Pungiluppo, lasciategli in eredità dal predecessore, frate Florio inaugura nel 1281 la stagione di condanne e confische ai danni della comunità ebraica locale, mentre le fonti lo dicono attivo anche a Modena e Bologna, dove tiene la cattedra di teologia<sup>37</sup>.

Anche Lamberto da Cingoli affianca l'attività inquisitoriale all'insegnamento della teologia a Bologna, dove lo troviamo in cattedra nel 1326 e nel 1356, dopo essere stato inquisitore tra il 1324 e il 1336 e aver ricoperto le cariche di priore a Bologna e provinciale della Lombardia inferiore. È noto soprattutto per la sentenza emessa contro l'astrologo Cecco d'Ascoli, sentenza che in seguito risulterà determinante per la sua condanna definitiva<sup>38</sup>, ma nel corso della sua carriera Lamberto si è occupato di eretici di diversa natura: fraticelli, fautori di Ludovico il Bavaro, chierici e laici protettori di eretici in Romagna<sup>39</sup>. Fino ad ora non erano mai state rilevate sue iniziative nei confronti degli ebrei ferraresi, che aggiungono in questo modo qualche nuovo elemento a delinearne la persona e l'attività, anche se vanno ad incanalarsi in un alveo già scavato da chi lo aveva preceduto nell'ufficio inquisitoriale. Nonostante le fonti bolognesi possano forse restituire l'impressione di una preferenza degli inquisitori per i soggiorni ferraresi nel cinquantennio apertosi con il processo contro Rinaldo e Obizzo d'Este<sup>40</sup>, frate Lamberto, come i

---

35. L. PAOLINI, *L'eresia catara alla fine del Duecento*, in L. PAOLINI-R. ORIOLI, *L'eresia a Bologna fra XIII e XIV secolo*, I, Roma 1975, 13.

36. Detto anche Guido Capello o de Pileo, vescovo di Ferrara dal 1304 al 1332. G. BARONE, *Guido Capello*, voce in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVIII, Roma 1975, 495-97.

37. ZANELLA, *Florio da Vicenza*.

38. Su Cecco d'Ascoli si veda almeno il recente *Cecco D'Ascoli. Cultura, scienza e politica nell'Italia del Trecento*, Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XVII edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 2-3 dicembre 2005), a cura di A. RIGON, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 2007, in particolare, anche in riferimento alla sentenza di frate Lamberto, il contributo di M. GIANSENTE, *La condanna di Cecco d'Ascoli: fra astrologia e pauperismo*, 183-200.

39. A. D'AMATO, *I Domenicani a Bologna, I, 1218-1600*, Bologna 1988, 215, 256-57.

40. *Ivi*, 254.

predecessori (e non diversamente dai successori) si sposta tra un ufficio e l'altro, dando ai suoi collaboratori piena facoltà di agire in sua vece nei momenti di assenza e in sua assenza vediamo infatti in azione il vicario ferrarese Giacomo Ripano.

A Ferrara l'ufficio dell'Inquisizione era sorto inizialmente all'interno del convento domenicano, per poi distaccarsi, ma non allontanarsi, nel 1297, quando i frati avevano messo a disposizione un'area tra il muro delle scuole e il convento<sup>41</sup>. A partire da questo momento si può parlare propriamente di sede autonoma<sup>42</sup>, ma, come abbiamo visto, la mancanza di essa non aveva inibito gli inquisitori dall'intraprendere consistenti campagne antiereticali.

Se più che di 'Inquisizione' dovremmo parlare di 'Inquisizioni', perché diverse sono state, nel tempo e nello spazio, le istituzioni con questo nome<sup>43</sup>, non solo in riferimento alla grande bipartizione fra Inquisizione medievale e moderna, ma anche alle Inquisizioni sorte nelle diverse regioni d'Europa, in relazione a fenomeni ereticali caratteristici di determinati contesti, si potrebbe pensare di estendere questo concetto anche alle piccole realtà, ai singoli uffici, che, pur tenendo fermo l'orizzonte della delega apostolica, cui rendere conto, e del comune apparato teologico e procedurale, si sono attivati in modo autonomo e peculiare rispetto ai contesti in cui erano calati. Inoltre, riprendendo le parole di Giovanni Grado Merlo secondo il quale «dapprima agiscono gli inquisitori in carne ed ossa»<sup>44</sup>, si potrebbe ripensare al binomio inquisitori-inquisiti come ad un rapporto tra esseri umani, in carne ed ossa appunto, che cambia quindi al mutare di inclinazioni e atteggiamenti, iniziative e reazioni degli uni e degli altri, anche in deroga, per eccesso o per difetto, alle direttive pontificie e alle prescrizioni dei manuali. È sui risvolti concreti, sui casi documentati, sulle scelte effettuate in rapporto agli elementi reali, vivi e presenti, che bisognerebbe forse soffermarsi a riflettere.

In questa riflessione, se una specificità si può individuare per l'*officium* ferrarese, dopo il caso, anch'esso singolare, ma non unico, di Armanno Pungiluppo, questa è proprio l'attenzione degli inquisitori per la comunità ebraica cittadina: qui si concentra il mag-

---

41. SAMARITANI, *I Frati Predicatori*, 47, n. 18.

42. ZANELLA, *Itinerari ereticali*, 36-38, ora in Id., *Hereticalia. Temi e discussioni*, 108.

43. M. LUZZATI, *Introduzione* in *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, a cura di M. LUZZATI, Roma-Bari, 1994, IX-XV.

44. G.G. MERLO, *Le origini dell'Inquisizione medievale*, in *L'Inquisizione. Atti del Simposio internazionale* (Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998), a cura di A. BORROMEO, Città del Vaticano 2003, 25-39.



gior numero di confische e condanne a danno di ebrei *relapsi* e l'ebreo diventa, nell'occhio dell'inquisitore, l'eretico principe. A riprova di questa particolarità basti pensare che mentre in altre sedi gli inquisitori tenevano tra i loro familiari eretici convertiti, spesso dopo essere stati sottoposti alla tortura e poi alla cura delle lesioni subite, perché si facessero delatori di altri eretici o sospetti tali ancora in circolazione, a Ferrara frate Lamberto teneva in casa Giovanni 'Cristiano', probabilmente un ebreo battezzato, che presenza in qualità di testimone alla vendita della casa con corte dove riposavano i corpi dei suoi correligionari di un tempo<sup>45</sup>.

Nella grande e multiforme congerie di 'eretici', la specificità degli ebrei è stata riconosciuta da studi recenti, che hanno diligentemente indagato i presupposti teorici di eresia e ne hanno seguito la plurisecolare evoluzione, soffermandosi maggiormente sulla meglio documentata età moderna<sup>46</sup>. Se, in linea teorica, gli ebrei in quanto tali non rientravano tra i soggetti perseguibili, in realtà per tutto il Medioevo la Chiesa si è occupata delle comunità ebraiche e lo ha fatto concentrandosi su alcuni precisi comportamenti: usura, bestemmia, magia, apostasia e tutta una serie di reati (fra i quali spiccano la dissacrazione dell'ostia e l'omicidio rituale) che ingeneravano paura e ansia soprattutto nelle gerarchie ecclesiastiche<sup>47</sup>. Una pista suggestiva per indagare il rapporto tra ebrei e inquisitori, a Ferrara come altrove, potrebbe essere il binomio usura-Inquisizione. L'usura come eresia non teologica, come 'devianza' che ricade nell'interesse dell'Inquisizione<sup>48</sup> e diventa un 'problema' a partire dagli inizi del Trecento (mentre pare assente nella trattatistica duecentesca) offrirebbe una possibile spiegazione all'atteggiamento particolarmente ostile dell'Inquisizione ferrarese nei confronti della comunità ebraica, ma non si deve dimenticare che l'atteggiamento del tribunale della fede di fronte ad un usuraio cristiano o ad uno ebreo è differente. Il caso di studio bolognese basato sugli *Acta S. Officii Bononie* è di per sé di grande interesse,

---

45. Documento 2.

46. *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, al cui interno si segnala A. BIONDI, *Gli Ebrei e l'Inquisizione negli Stati Estensi*, 265-85; *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, Atti dei convegni dei Lincei (Roma, 20-21 dicembre 2001), Accademia nazionale dei Lincei, 2003, che contiene il contributo, ancora inerente il contesto Ferrarese, di G. DALL'OLIO, *L'Inquisizione romana e gli ebrei nella Ferrara del Seicento. Prime indagini*, 297-324.

47. K. STOW, *Papi, chiesa e ebrei fino alla Inquisizione Romana*, in *Le Inquisizioni cristiane*, 33-50.

48. E.D. THESEIDER, *L'eresia a Bologna nei tempi di Dante*, in *Studi in onore di G. Volpe*, I, Firenze 1958, 383-444, ora in Id., *Mondo cittadino e movimenti ereticali nel Medioevo*, Bologna 1978, 261-315.



ma purtroppo privo di spunti comparativi per la nostra ricerca: fra i sei inquisiti per usura registrati in questa fonte nessuno è ebreo<sup>49</sup>. La genericità con cui tendono ad essere motivate in questo periodo le condanne (non solo nei confronti di ebrei) ha offerto a Biscaro lo spunto per supporre, senza un reale fondamento, crimini di usura e di 'fattuccheria'<sup>50</sup>. In realtà, il capo d'imputazione più probabile per il contesto ferrarese, visti i precedenti, resta l'apostasia, che offriva all'Inquisizione il pretesto di perseguire il *relapsus* in quanto eretico e coloro che lo avevano aiutato in quanto favoreggiatori di eretici<sup>51</sup>.

Nello spettro di ipotesi e riflessioni fino ad ora proposte, cui aggiungeremo in questa sede le nostre<sup>52</sup>, resta tuttavia un inevitabile punto fermo: il tentativo di ricostruire attraverso i frammenti del drammatico dialogo tra inquisitori ed eretici deve essere condotto, almeno per il XIII-XIV secolo, quasi esclusivamente a partire dalle battute dei primi, nel silenzio degli ultimi, attraverso le opinioni, i giudizi e le sentenze degli inquisitori da integrare, in qualche caso fortunato, con 'intercettazioni ambientali' provenienti da fonti di altro tipo, che contribuiscano a ricostruire i profili dei condannati al di là delle stesse condanne.

### 3. I coprotagonisti: gli ebrei di Ferrara prima ed intorno al 1335

Allo stato della ricerca<sup>53</sup>, i dati individuati sugli ebrei residenti a Ferrara nel Due - Trecento sono estremamente frammentari e, come anticipato, spesso ci sono pervenuti in modo indiretto cosicché, ovviamente, si perde il senso della dimensione di tale presenza (o, al più, lo si intuisce) poiché i documenti rinvenuti citano un singolo individuo, e sono i casi più frequenti, oppure un piccolo gruppo di ebrei, sovente consanguinei o fra loro imparentati. L'in-

---

49. M. GIANANTE, *Eretici e usurai. L'usura nella normativa e nella prassi inquisitoriale dei secoli XIII-XIV. Il caso di Bologna*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», 1987, n. 23 (1987), 193-221.

50. BISCARO, *Inquisitori ed eretici lombardi*, 488 e 536.

51. M. LUZZATI, *Introduzione*, in FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*.

52. Scriveva qualche anno fa Kenneth Stow: «Purtroppo, sappiamo ancora troppo poco sugli ebrei e sull'Inquisizione dei secoli XIII e XIV per poter affrontare una discussione pienamente sostanziata di fatti e prove documentarie. Ma sappiamo abbastanza per permetterci un dibattito informato». K.R. STOW, *Ebrei ed inquisitori. 1250-1350*, in *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, 3-18, in particolare 7.

53. Alcune delle ipotesi che propongo potrebbero essere ridimensionate, corrette o irrimediabilmente smentite dal ritrovamento di altri documenti: pur ben cosciente di ciò, mi esimo dal ripeterlo ad ogni nuova formulazione in modo da non gravare ulteriormente la scorrevolezza del testo.

dividuaione e la conoscenza di questa realtà si devono soprattutto a Vittore Colorni, che per primo ha ritrovato e pubblicato a più riprese le relative documentazioni, e ad Adriano Franceschini, che le ha verificate e riunite in modo cronologico, a cominciare da *Sabadinus iudeus* cui è stato destinato un lascito testamentario da un gentile nel 1227<sup>54</sup>, per proseguire con Moshè ben Meir da Ferrara, rabbino di Ferrara, glossatore e talmudista, vissuto nella prima metà del Trecento<sup>55</sup>. Del medesimo periodo è il responso legale con un riferimento al tribunale rabbinico di Ferrara (e non si può quindi escludere che lo stesso Moshè ben Meir da Ferrara vi abbia fattivamente partecipato) riportato nell'opera *Or Zarua (Luce Splendente)* del rabbino Izhak ben Moshè da Vienna<sup>56</sup>; vale la pena di ricordare che un *bet-din* o tribunale rabbinico può essere istituito solo nel caso di un collegio di (almeno) tre esperti di legge ebraica: Ferrara poteva quindi assicurare tale presenza già nel 1239.

Sempre nel XIII secolo è segnalato l'autore di scritti ritualistici Meir ben Moshè da Ferrara<sup>57</sup>. *Bondi giudeo* ha chiesto ed ottenuto, nel 1254, dal giudice del podestà di Ferrara l'assegnazione di un estimatore che valutasse i beni di Prevosto di Denore suo debitore, conseguendo il possesso e la tenuta di terreni nella stessa Denore, a saldo del debito<sup>58</sup>. Quello stesso anno, *Cognoscente giudeo* ha acquistato da Guglielmino del fu Giacomino della Vetula un terreno vineato di diretto dominio del marchese d'Este, posto presso l'ospedale di San Leonardo<sup>59</sup>.

Nel 1270 viene registrato un credito di Sante Salomoni nei confronti di *Benevenuto iudeo*<sup>60</sup> e, l'anno seguente, invece è la volta di un debito di Sallandio Bagnati nei riguardi di *Bonaccorso ebreo*<sup>61</sup>. Di tre anni successiva è l'assoluzione da parte di Natalino Paganelli nei confronti di *Allegro giudeo* (il documento non chiarisce la causa del pagamento e non entra nel dettaglio)<sup>62</sup>. Più articolato il regesto del 1274, inerente l'acquisto effettuato da «Samuele giudeo detto Negro figlio del fu Sabbatino giudeo», anche a nome di suo fratello *Novello*, di un terreno in parte edificato nella villa di

---

54. V. BELLINI, *Delle monete di Ferrara*, Ferrara 1761, 40, 11 luglio 1227: testamento di Tonso Falzagalloni, della contrada di Sant'Apollinare.

55. COLORNI, *Ebrei in Ferrara*, 85.

56. ID., *Nuovi dati sugli ebrei a Ferrara*, 3-5.

57. ID., *Ebrei in Ferrara*, 165.

58. ID., *Nuovi dati sugli ebrei a Ferrara*, 7.

59. *Ivi*, 7.

60. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 8.

61. *Ivi*, doc. 9.

62. *Ivi*, doc. 10.

Roncodigallo, confinante con *Benedetto giudeo* che, per parte sua, lo aveva acquistato dal defunto Trintino<sup>63</sup>.

Ritroviamo questi stessi ebrei nell'atto di compravendita del 1276 attraverso il quale *Benedetto giudeo* del fu Pellegrino e suo figlio Pasqualino hanno venduto il loro terreno in Roncodigallo ai fratelli Samuel detto Negro e Novello figli del fu Sabbatino<sup>64</sup>. Ancora una confessione di debito nel 1277: Margarita Bondeni era debitrice di quel *Bonacorsi ebreo*, che abbiamo già conosciuto<sup>65</sup>. L'anno seguente lo stesso, trascritto erroneamente come *Bonansi ebreo*, è stato immesso nel possesso di beni comprati dal marchese d'Este<sup>66</sup>.

Nel 1279 Bonifacio di Ferrara (il primo di una serie di neofiti che incontreremo) è stato difeso da frate Florio, dell'ordine dei predicatori ed inquisitore, contro gli altri ebrei ferraresi<sup>67</sup>. Nello stesso anno, due bondenesi hanno promesso ancora a *Bonaccursio ebreo del fu Liazaro ebreo* la restituzione di 30 lire di ferrarini avuti a prestito da lui<sup>68</sup>. Avaro di dettagli il regesto di un atto di vendita del 1283 che vedeva protagonisti *Salimbene giudeo* e *Negro pellizzaro*<sup>69</sup>.

Vittore Colorni ha ricordato anche Ionathan ben Abiezer ha-Coen da Ferrara, lo scriba che ha copiato nel 1284 a Ferrara il *Sefer Jezirà* poi noto come codice Parigi n. 763<sup>70</sup>.

Nel 1281 frate Florio, dell'ordine dei Predicatori ed inquisitore delle province lombarde, aveva interpellato sia sapienti e religiosi di Bologna, sia civilisti e canonisti delle Università di Padova e di Bologna, sia alcuni periti *in utroque iure* e religiosi di Ferrara, su problematiche inerenti *relapsi* (ebrei convertiti e ritornati al giudaismo) «specialiter de Feraria»<sup>71</sup>. Anche sulla base di tali *consilia*, nel 1284, lo stesso inquisitore aveva emesso due sentenze che ci sono pervenute solo nella forma incompleta del regesto settecentesco: la prima era contro *Leazaro giudeo*, fratello di Bonaluce, e contro Isacco da Pesaro per avere ricondotto al giudaismo tre persone:

---

63. COLORNI, *Nuovi dati sugli ebrei a Ferrara*, 7-8.

64. *Ivi*, 8.

65. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 14.

66. *Ivi*, doc. 15.

67. ZANCHINUS UGOLINUS, *Tractatus de Haereticis cum additionibus*, 257.

68. COLORNI, *Ebrei in Ferrara*, 153: 10 aprile 1279.

69. *Id.*, *Nuovi dati sugli ebrei a Ferrara*, 8.

70. *Id.*, *Ebrei in Ferrara*, 85-86. L'autore pone fra il 1287 ed il 1290 la temporanea presenza a Ferrara dell'antimaimonista Salomon Petit e del filosofo Hillel ben Shemuel da Verona, a riprova dell'elevato livello culturale della comunità ebraica ferrarese (*Ivi*, 83-85) e, aggiungo, della sua non esigua consistenza.

71. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, docc. 19 e 20.

Salomone pisano cristiano chierico e nato da cristiani, *Bonomo giudeo* e Meyr; non è indicata nel regesto la pena comminata<sup>72</sup>. La seconda condanna è stata inflitta a Bonaluce giudeo per aver portato un neofita all'apostasia «perchè circa il battesimo si era in sinagoga servito e misto de' cristiani con quello degli ebrei»: la pena era consistita nell'obbligo di indossare un 'segno' sopra la veste e nella confisca di tutti i beni, di cui due parti sono state incamerate dall'ufficio dell'Inquisizione e la terza dal Comune di Ferrara<sup>73</sup>. Faccio notare che questo è solo il regesto settecentesco (e purtroppo si è visto quanto possano essere imprecisi, inesatti e fuorvianti tali riassunti sommari) della condanna di una figura che era, tutto sommato, secondaria: del reo principale, un certo neofita che non è nominato, non viene indicata la condanna, come non è precisato il destino della sinagoga teatro dell'abiura, argomento sul quale proporrò alcune riflessioni più avanti. Di Bonaluce fratello di Leazaro, 'figura secondaria', e dei suoi congiunti, al pari di lui condannati alla requisizione, è rimasta traccia nell'atto inedito del 1289<sup>74</sup>: il domenicano frate Florio ha venduto a «domino Thomaxino de Droga de capella Sancti Iohannis Castri Thedaldi» un appezzamento di terreno posto nel fondo di Casaglia, per il prezzo di 8 lire di veneti grossi, compreso fra i beni di «quondam Leaçari Antiqui, Ysaac, Bonalucis et quondam Leacarii iudeorum fratrum filiorum quondam Cognoscentis iudei et nepotum quondam Leaçarii Antiqui iudei suprascripti» che lo stesso inquisitore aveva confiscato «occasione criminis hereseos». Per la prima volta vediamo gli effetti concreti di una delle condanne inflitte nel 1284: riconoscibili in particolare i fratelli Leazaro e Buonaluce. Al momento della vendita del 1289, erano già defunti il patriarca Lazzaro *Anticuius* (potremmo dirlo *senior*), suo figlio Conoscente e suo nipote Lazzaro che chiamerò *junior*; di quest'ultimo sappiamo che nel 1284 era vivente per essere stato egli stesso condannato in prima persona: possiamo immaginare una successiva condanna a morte per lui, suo padre e suo nonno? In ogni caso, il numero degli ebrei perseguitati da frate Florio si accresce, quindi, anche degli avi e del fratello dei già conosciuti Lazzaro e Buonaluce.

Mentre agli eretici riservavano un numero cospicuo di capitoli<sup>75</sup>,

---

72. COLORNI, *Nuovi dati sugli ebrei a Ferrara*, 8-10.

73. *Ivi*, 10.

74. Documento 1.

75. *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, a cura di W. MONTORSI, («Atti e memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», Monumenti, III), Ferrara 1955, 346-66, *Liber Sextus: de statutis factis contra hereticos et aliis statutis veteribus factis et fiendis*. Ma solo 363-66 sono riferite alla specifica legislazione

gli Statuti di Ferrara del 1287 trattavano i rapporti con gli ebrei in due soli passi. Del resto, vedremo che in differenti circostanze la posizione dei secondi è stata equiparata a quella dei primi, il che rendeva superflua una trattazione distinta. Espresso da San Tommaso<sup>76</sup>, il principio è stato ripreso in più circostanze, come quando giuristi e religiosi di Bologna, Padova e Ferrara hanno risposto di punire come eretico l'ebreo che si era battezzato per poi tornare al giudaismo, menzionato nel quesito loro sottoposto da frate Florio, nella sua veste di inquisitore con giurisdizione per il territorio di Ferrara<sup>77</sup>.

Il primo passo degli Statuti inerente gli ebrei riguardava il decreto irrevocabile del giudice e vicario del podestà di Ferrara emanato nel 1275<sup>78</sup>, che vincolava i podestà ed i loro giudici ed assessori ad osservare le immunità concesse agli ebrei (anche se non sono specificate) perfino in presenza di deroghe e riforme contrarie eventualmente emesse dal Papa, dal marchese d'Este o da chiunque altro: punto di particolare importanza perchè sottintende che erano già stati concessi capitoli agli ebrei residenti in Ferrara, che sono andati purtroppo perduti. Di posizione diametralmente opposta ed ostile agli ebrei era il secondo passo, che ingiungeva ai giudei di non uscire di casa il venerdì ed il sabato santi<sup>79</sup>.

Ancora legate a neofiti sono le articolate vicende che vedono agire frate Florio come amministratore delle sorelle Caterina, Lucia (battezzata dallo stesso inquisitore) e Bonagrazia, figlie di Benvenuto cristiano (e quindi neofita, appunto) e delle suore Agnese definita *già ebrea* e Margherita del fu Paolo cristiano<sup>80</sup>: su tali monache e, soprattutto, sui relativi padri avremo modo di ritornare.

Colorni ha attestato *Bonagrazia ebreo figlio del fu Alegro ebreo* come acquirente di un credito e di una certa quantità di grano da Domenico Seganella, nel 1292<sup>81</sup>.

---

ferrarese, perchè gran parte del capitolo è occupata dalle disposizioni di papa Innocenzo IV e dell'imperatore Federico II, puntualizzazione che non vuole comunque coincidere e ripetere il giudizio espresso da Paolini quando ha rilevato l'«assenteismo delle autorità comunali bolognesi alla collaborazione con il tribunale dell'Inquisizione». PAOLINI, *L'eresia catara alla fine del Duecento*, 15-6.

76. SAN TOMMASO, *Summa Theologiae, Secunda Secundae Partis, questio X*, art. 8.

77. ZANCHINUS UGOLINUS, *Tractatus de Haereticis cum additionibus*, 259-63.

78. *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, 246-7, Liber III, XXXXII - *De observando instrumento absolutionis facte iudeis*.

79. *Ivi*, 274, Liber IV, LXVI - *Quod iudei stent in domo die veneris sancti*. Per le motivazioni alla base di tale imposizione: COLORNI, *Ebrei in Ferrara*, 76-7.

80. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 28: 5 gennaio 1290; doc. 29: 9 gennaio 1290; doc. 30: 11 febbraio 1290; doc. 32: 4 novembre 1293; doc. 33: 14 febbraio 1294; doc. 35: 4 novembre 1295; doc. 36: 9 dicembre 1295.

81. COLORNI, *Ebrei in Ferrara*, 75.

Per parte sua, la Mensa vescovile di Ferrara nel 1295 ha rinnovato (indice di una continuità di rapporto) l'investitura per enfiteusi di un edificio nella contrada di Centoversuri a Bonavita ebreo del fu Lazzarino, a titolo proprio e di sua madre Allegra<sup>82</sup>. Allo stesso modo, venivano rinnovate le enfiteusi per fabbricati ugualmente in contrada Centoversuri a Giuseppe del fu Bonaluce nel 1314 ed a Mazzalia *qui dicitur Agneletus* figlio di Bonaluce; quest'ultimo otteneva un altro rinnovo nel 1318. Lo stesso anno anche Bonavanzio, che agiva come procuratore di «Bonafute iudee filie ser Crisimbene iudei», e Bonaluce sono stati investiti di edifici nella medesima via, per 29 anni<sup>83</sup>.

A ricreare il profilo della presenza ebraica fra XIV e XV secolo, oltre a queste figure e vicende già note, contribuiscono alcuni documenti inediti: nel primo, del 1280, *dominus Boncambius iudeus*<sup>84</sup>, in nome e per conto di domina Bella vedova di Biadino giudeo e che, a sua volta, agiva come tutrice di Bonaventura, Imperia ed Onorata, figli suoi e del defunto Biadino, ha venduto per 14 lire di ferrarini vecchi a Marcobono sarto figlio del fu *domino* Pietro *de Teyça* della contrada di Sant'Andrea un terreno vineato posto nel polesine di San Giorgio di diretto dominio di frate Domenico priore, rettore ed amministratore della chiesa di San Lazzaro, dal quale Boncambio in nome della detta Bella deteneva il diritto d'uso della stessa chiesa di San Lazzaro, come appariva nell'istrumento che sottoscrive *Berardinus notarius de Bono*.

Il 10 marzo 1281<sup>85</sup> ritroviamo gli stessi contraenti nel palazzo del comune di Ferrara, dove *Boncambius iudeus* ha dichiarato di avere ricevuto da *Marchobono sarthore de Sancto Andrea* cinque soldi di veneti grossi a saldo del debito contratto con quello.

Nel 1300<sup>86</sup>, a sua volta, *dominus Marchisius de Mainardis* era

---

82. *Ivi*, 86.

83. *Ivi*, 91. Per precisione, il secondo rinnovo dell'8 ottobre 1314 è stato a favore di «Maççaliam qui dicitur Angneletum». ASDFe, Fondo *Mensa Vescovile di Ferrara*, Catastro A, copia, notaio Bonavita, c. 97r.

84. ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Serie I, Sezione 2°, Cat. A: Costituzione, Rubrica: Rogiti Antichi, 14, busta 3, n° 1263 di antica segnatura: 8 aprile 1280 «in domo ecclesie Sancti Laçari de Ferraria, presentibus vocatis et rogatis domino Fusco de Beçis de dicto loco Sancti Laçari, Martino filio domini Alberti de Penaçis de Sancto Stefano de Rupta, Thodesco serviente domini prioris infrascripti et aliis». Notaio *Berardinus de Bono*.

85. *Ivi*, 14, busta 3, n°. 1669 di antica segnatura: 10 marzo 1281 «in pallatio comunis Ferrarie, presentibus et vocatis Petro de Capola precone, Matheo notario de Sancto Petro, Çilio notario de Revere, Soldano precone et aliis». Notaio *Berardinus quondam Verardo de Bono*.

86. *Ivi*, 15, busta 4, n° 1569 di antica segnatura: 12 settembre 1300. «Ferrarie in pallatio comunis Ferrarie ante Massariam comunis Ferrarie die duodecimo setem-

debitore di *Isac iudeum ser Salamonis iudei* per quattro lire e dieci soldi di veneti grossi come risultava da un instrumento di debito scritto dal notaio Stevanello *de Verardo*, poi di trecento soldi di veneti grossi come appariva in altro atto del notaio Rolandino *de Sancta Cruce*, ancora per venti soldi di veneti grossi come risultava da altro rogito del detto notaio Rolandino *de Sancta Cruce*, poi di venti soldi di veneti grossi come era nell'istrumento del notaio Antonio *de Cloçe* (tutti gli atti precedenti erano stati consegnati e letti dal sottoscritto notaio rogante), per cui lo stesso Marchisio ha venduto a saldo dei detti debiti cedendolo ad Isaac un edificio nella contrada di Santa Maria Nuova: «domum unam muratam et solaratam positam in contracta Sancte Marie Nove civitatis Ferrarie intra hos confines uno capite sacratum Sancte Marie Nove, alio magister Dominicus doctor gramatice mediante scursurio, uno latere via contracte Sancte Marie Nove, alio possidet dominus March(isius)». Per parte sua, detto Isaac ha preso possesso e tenuta dell'edificio, assolvendo il detto Marchisio.

Nel 1311, *Graciadeus filius Salimbeni iudei* ha nominato *Proenciallem de Mascharinis* di Mantova procuratore speciale a prendere possesso di una pezza di terreno vitata posta *in fundo Vigoencie* in località *Rugollate*, che Graziadio aveva acquistato da *Beccollo quondam Frodellis de Vigoencia*<sup>87</sup>.

Ad esclusione del *bet-din* del 1239 che sottintendeva l'esistenza di almeno tre esperti nella legge di Mosè in Ferrara, il documento che maggiormente offre il quadro della presenza di una comunità ebraica e non di singoli individui è il giuramento di fedeltà prestato nel 1310<sup>88</sup> da tutti i cittadini maschi e capifamiglia di Ferrara a papa Clemente V, rappresentato da «Bonfamilio Archiepiscopo<sup>89</sup> maioris Ecclesie ferrariensis et Iacobo de Bragamino canonico

---

bris, presentibus testibus vocatis et rogatis Iacobo notario domini Cloçe, Girardo notario de Stipa, Bonaventura precone comunis Ferrarie, Terçano precone comunis Ferrarie, Coradino brexano precone, Petro sartore de Sancto Nicolao et aliis». «Petrocinus notarius quondam magistris Avancii callegarii de Sancto Thomasio» in copia notarile di «Rolandinus de Sancta Cruce notarius Ferrarie» in data 2 giugno 1317.

87. ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Sezione I, Serie 1, Categ. A – Costituzione, Rubrica: Fondazione, 4, busta 3 bis, n°. 31 a, 31 marzo 1311: «in stacione Gabelle Magne de platea»; notaio *Albertus de Vigris*.

*Ivi*, 4, busta 3 bis, n°. 31 b 31 marzo 1311: «in villa Vigoencie; Proencialis de Mascharinis», in nome di «Graciadei filii Salimbeni iudei», ha preso possesso; notaio *Albertus de Vigris*.

88. B. FONTANA, *Documenti vaticani di un plebiscito in Ferrara, sul principio del sec. XIV; e dell'idea dell'indipendenza italiana nella mente dei Romani Pontefici*, «Deputazione Ferrarese di Storia Patria». Atti e Memorie, s. I, I (1886), 132.

89. Ma era *Arcipresbitero*, come si legge in altre parti della trascrizione di



Ecclesie», che colloca fisicamente in contrada Centoversuri il quartiere ebraico o, si potrebbe ipotizzare, la strada degli ebrei<sup>90</sup>.

Seguendo l'ordine delle contrade di residenza, i maschi ferraresi capifamiglia hanno giurato per se stessi, per i loro figli (minorenni o non emancipati, perchè vi sono numerosi casi di compresenza di padri e figli) ed eredi e successori, davanti ai due rappresentanti del Papa, in una lunghissima processione che è durata ben 24 giorni, dal 5 al 28 marzo. Quando, il 26, è stato il momento dei residenti della contrada di Centoversuri, dopo i cristiani che hanno giurato *tactis evangelis*, si sono presentati anche gli abitanti di religione ebraica. Interessante notare quanto specificato dal documento: «omnes predicti judei et quilibet ipsorum tactis ebraycis scripturis corporaliter per legem quam Deus dedit Moysi in montem Sinay juramentum in formam precedentem prestiterunt, Si[c] Deus eos et quemlibet ipsorum adiuvet et illa lex». Per quasi tutti è stato indicato l'appellativo di *iudeus*: ecco quindi giurare Demelde *iudeus*, Pellegrino *iudeus* fratello di Fulco, Salimbene del fu Boncambio *iudeus*, Samuel *iudeus* figlio di detto Salimbene, Graziadio *iudeus*, Bonavanzio figlio del fu Crescimbene, Benevenuto, Bentevegna detto *Rubeus iudeus* e suo figlio Salveto *iudeus*, Fulco *iudeus*, suo figlio *Liça iudeus* e Bonavita *iudeus* suo figlio, Bonavita *iudeus* del fu *Exdray*, Sabbadino *iudeus* di Paolo cristiano (quindi neofita), Issep *iudeus*, Sallomon *iudeus* e suo figlio *Issahac iudeus*.

È per lo più sfuggito agli storici che Fontana aveva indicato che il 24 marzo in mezzo ai residenti nella contrada di Bocaccanale si era presentato un ebreo: «Lica iudeus filius Fulchi»<sup>91</sup> senza peraltro che il notaio *Morandus de Pennaciis*, della contrada di San Clemente, avesse registrato quale tipo di giuramento egli avesse prestato; presumo che, in realtà, *Lica* non abbia giurato in quel

---

Fontana, che aveva premesso la poca accuratezza dell'estensore facendo notare, ad esempio, l'alternanza delle date 1310 e 1320, nei due documenti originari (Archivio Segreto Vaticano, miscell. 1310.1320; Biblioteca Apostolica Vaticana, codice Ottoboniano 2546).

90. Soprattutto inizialmente, gli insediamenti ebraici dell'Italia centro settentrionale sono stati caratterizzati dalla presenza di un solo nucleo familiare o di pochissime famiglie, che sovente coabitavano nello stesso edificio (quello del banco di prestito) chiamato appunto *la casa dell'ebreo*, oppure risiedevano in fabbricati vicini e/o contigui da cui *la strada dell'ebreo*. M. LUZZATI, *La casa dell'ebreo. Saggi sugli Ebrei a Pisa e in Toscana nel Medioevo e nel Rinascimento*, Pisa 1985, 11. Si potrebbe pensare ad una via dell'ebreo anche a Ferrara se non fosse per la presenza di *Liça* nella contrada di Bocaccanale (e per l'ipotesi di altri non dichiarati come abitanti in altre vie).

91. *Ivi*, 124.



momento ma sia stato chiamato a ripresentarsi insieme ai correligionari di via Centoversuri, dove abitava anche suo padre. E, alla luce di questa vicenda, sospetto che, nei giorni successivi al 24 marzo, prima ancora che si dichiarassero anche altri ebrei residenti in differenti contrade possano essere stati invitati a presentarsi a giurare direttamente insieme agli abitanti di Centoversuri, dove risiedeva il nucleo più numeroso come confermano diverse investiture o rinnovi, perchè fosse effettuato un solo giuramento *more hebraico*. Una situazione in qualche misura simile si era già verificata il 17 marzo quando, dopo gli abitanti della contrada di San Martino, sono stati registrati i «Precones civitatis Ferrarie»: sono gli unici ad essere stati convocati o a essersi presentati spontaneamente (non è dato sapere) uniti in quanto appartenenti ad un'unica professione e non secondo la suddivisione per contrada di residenza che, anzi, di molti araldi non è stata neppure indicata<sup>92</sup>.

In conclusione, hanno prestato giuramento 17<sup>93</sup> ebrei su un totale di circa 3.500 residenti: secondo i calcoli di Colorni<sup>94</sup>, si può computare che la comunità ebraica fosse composta da 70-80 persone per una popolazione complessiva di 16-20.000 cittadini. Il giuramento del 1310 conferma implicitamente che gli ebrei ferraresi avevano lo *status* di cittadini secondo il diritto romano, attraverso il quale godevano di tutti i diritti che non erano esplicitamente negati<sup>95</sup>.

Tale concentrazione nella zona (e non nella sola contrada) di Centoversuri si è confermata anche nei decenni seguenti, come evidenziano altresì questi documenti inediti: il 22 maggio 1329 il vescovo Guido ha rinnovato l'investitura a Giacomo *de Avinante* drappiere di Bologna di due casamenti posti fra le contrade di Boc-

---

92. *Ivi*, 85-7.

93. Per parte sua A. Ostojà aveva erroneamente individuato anche altri cinque ebrei nella contrada di San Pietro, tanto da riportare complessivamente 23 *iudei* nel «Quadro II: Ripartizione numerica della popolazione di Ferrara, inclusa nel plebiscito dell'anno 1310, per contrade e per attività professionali» ma si è trattata di una notevole svista dovuta dalla presenza di alcuni nomi biblici: nessuno dei residenti nella contrada di San Pietro è detto *iudeus*, nessuno è stato richiamato in via Centoversuri e nessuno ha giurato sul Pentateuco. A. OSTOJA, *La più antica rilevazione della popolazione a Ferrara: il plebiscito dell'anno 1310*, in *Ferrara*, a cura della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, 1957.

94. COLORNI, *Ebrei in Ferrara*, 88.

95. V. COLORNI, *Gli ebrei nel diritto comune*, Milano 1956, 2 e segg.; SHLOMO SIMONSOHN, *La condizione giuridica degli ebrei nell'Italia centrale e settentrionale*, in *Storia d'Italia. Annali*, 11: *Gli ebrei in Italia*, I: *Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*, a cura di C. VIVANTI, Torino 1996, 108-20; A. TOAFF, *Judei cives? Gli ebrei nei catasti di Perugia del Trecento*, «Zakhor», 4 (2000), 11-36.

cacanal e di Centoversuri: uno dei confinanti era *Usuel iudeus*<sup>96</sup>.

Per il decennio successivo, abbiamo testimonianze che l'inse-diamento ebraico non fosse limitato alla sola contrada di Cento-versuri ma si sia allargato alle vie circostanti, come appare da altre due investiture vescovili inedite: nel 1336, *Fredericum de Cesende-rii* è stato investito di un casamento con edificio nella contrada di San Nicolò posto fra le contrade della *Magna Ripa* e delle Volte, e confinante da un lato un tempo con *Isaac iudeus* ed al momento con gli eredi di frate Ugo Sprocani<sup>97</sup>.

E' del 1339 l'investitura a favore di Caterina del *quondam* An-tonio vedova del maestro Francesco sarto di un edificio posto nel-la contrada di Santa Croce *Androne Scure*, confinante da un lato con «magister Abraminus murator mediante quadam parte muri et seralea comunis»<sup>98</sup>. Nell'atto, in effetti, Abramino non viene defini-to ebreo ma credo che tale apposizione possa essere stata trala-sciata in considerazione del titolo di *magister* che ne segnava l'ap-partenenza all'arte dei muratori<sup>99</sup>. Inoltre, tale nome di tradizione biblica era decisamente infrequente nella popolazione cristiana ed ancora più raro declinato in uno dei diversi diminutivi e vezzeg-giativi che erano invece usuali fra gli ebrei<sup>100</sup>, che potevano così supplire alla frequente omonimia data dalla rigida tradizione di chiamare il primogenito con il nome del proprio padre ed allo ri-stretto *range* di nominativi fra cui comunque lasciar cadere la scel-

---

96. ASDFe, Fondo *Mensa Vescovile di Ferrara*, *Catastro* B, Copie di atti, c. 26r, notaio *Vincenzo quondam Iacobi de Spiapastis* di Vicenza, atto del 22 maggio 1329.

97. *Ivi*, c. 67r, notaio *Vincenzo quondam Iacobi de Spiapastis* di Vicenza, at-to del 3 aprile 1336.

98. *Ivi*, c. 132r, notaio *Vincenzo quondam Iacobi de Spiapastis* di Vicenza, at-to del 2 aprile 1339.

99. Nonostante non fosse contemplato dagli statuti delle arti e mestieri, qual-che caso di ebrei accettati nelle corporazioni è stato registrato. Si veda, ad esem-pio, lo Statuto dell'Arte degli Strazzaroli in Biblioteca Comunale Ariosteia (da ora in poi BCAFè), *Fondo Statuti*, 10.

100. Riprendo le figure già incontrate fin ora in queste pagine: *Samuele giu-deo detto Negro figlio del fu Sabbatino giudeo* del 1274 assomma un soprannome ed un diminutivo; il defunto Lazzarino, padre di Bonavita e marito di Allegra, ci-tato nel 1295 e nel registro dell'inquisitore; *Maççalia qui dicitur Angneletum*, del 1314; Bentevegna detto *Rubeus iudeus* e *Sabbaddinus iudeus* di Paolo cristiano, che hanno giurato nel 1310; *magister Abraminus murator*, nel 1339. Oltre a que-ste persone, si possono annoverare a Ferrara Abramo Tusolo detto *Zugadore*, Abramucio di Datalucio, Abramucio di Museto da Rimini, Abramucio di Vitalucio da Bagnacavallo, in ordine alfabetico, fino a Vitalucio di Venturello da Cesena, tratti dagli «Indici dei nomi di persona citati nei documenti», in FRANCESCHINI, *Pre-senza ebraica a Ferrara*.

ta. A questo proposito Colorni ha anche notato la presenza di nomi tipicamente locali<sup>101</sup>, abitudine destinata a scomparire nell'avanzare del Quattrocento<sup>102</sup>.

Contemporanee alle vicende ora descritte sono le carte prodotte dall'Inquisizione, che talora vedono figure e nomi già conosciuti: come appare nel registro di frate Giovanni *de Pizigotis* da Bologna, sono stati 11 gli ebrei che fra il 25 novembre 1310 ed il 1315<sup>103</sup> si sono visti comminare più o meno gravose multe, che variavano da 10 a 300 lire: *Bonavitam iudeum quondam Lazzarini, Benalucem iudeum et eius fratrem* (possibile si tratti ancora dei fratelli Bonaluce ed Isaac *quondam* Cognoscente *quondam* Lazzaro *senior* già condannati nel 1284? la modesta varietà onomastica lascia qualche sospetto), *Ioseph iudeum de Ferraria, Falcum iudeum quondam Benedicti, Avancium iudeum, dominam Bellam, dominam Honoratam iudeam, Peregrinum iudeum, magistrum Bonaventuram iudeum medicum, Graciadeum iudeum, Boncambium iudeum, Samuelem iudeum*. Manca qualsiasi tipo di notazione a riguardo della causale e Gerolamo Biscaro<sup>104</sup> ha supposto che fossero tutte condanne per usura; l'autore ha anche trascritto, sotto il 1312, la spesa di 8 lire «in combustione Lise et nunciis» ed ha rilevato anche in questo caso la mancanza della motivazione della condanna al rogo oltre che della specifica se Lisa fosse stata eretica od ebrea: ha supposto che fosse stata comunque colpevole di 'fattucchiere', propendendo per l'ipotesi che fosse ebrea poiché a Ferrara frate Giovanni ha condannato e convertito al cristianesimo solo ebrei. Al contrario, Colorni ha argomentato che doveva trattarsi dell'ebreo *Liça*<sup>105</sup>, identificabile con il già conosciuto *Liça* di Fulco della contrada di Boccacanalè, il cui nome sarebbe stato mal trascritto e mal interpretato da Biscaro. Contribuisco alla diatriba notando che questa sarebbe l'unica circostanza in cui frate Giovanni avrebbe tralasciato la specifica *iudeus* o *iudea* per un ebreo

---

101. In parte derivato da ricerche di U. CASSUTO (*Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*, Firenze 1918), il primo studio di Colorni sull'onomastica ebraica in Italia è proprio relativo alla comunità più antica di Ferrara: vi sono distinti nomi «tipicamente ebraici, cioè biblici o post biblici» in forma originale, latinizzata o nella traduzione latina ad essi corrispondente; «nomi biblici» in qualche modo equivalenti al significato della forma ebraica; «italiani» privi di corrispondenza con qualsiasi forma ebraica. V. COLORNI, *Ebrei in Ferrara*, 91-95.

102. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*: si può effettuare una veloce verifica tramite gli «Indici» citati.

103. BISCARO, *Inquisitori ed eretici lombardi*, 534. Le entrate dell'inquisitore sono registrate senza particolare datazione, diversamente dalle uscite.

104. *Ivi*, 488.

105. *Ivi*, 488 e 536. V. COLORNI, *Ebrei in Ferrara*, 90 e nota 96.

od ebrea mai nominato in precedenza<sup>106</sup>, mentre di norma nelle carte dell'inquisitore non compare l'apposizione di eretico od eretica a fianco del nome di condannati per tale colpa<sup>107</sup>.

Tanta rigidità contrasta con due uscite segnate nel 1311 dallo stesso frate Giovanni, la prima nel gennaio «Item Bonaiuto iudeo pro pensione domus sue» con un pagamento di 2 lire e 2 soldi<sup>108</sup> e la seconda, in aprile, per 5 lire e 6 soldi, pagati per un prestito richiesto dallo stesso inquisitore: «cuidam feneratori pro usura pecunnie quam mihi prestitit»<sup>109</sup>. Una simile 'disinvoltura' hanno mostrato, nel 1313, i domenicani di Ferrara nella persona del priore fra Pietro *de Gavassinis* versando a deposito-prestito 20 soldi veneti grossi a Giacomo *quondam Zampaoli de Fontana* e ser Uberto *de Sacrato*, fino alla successiva festa di San Michele: nel 1316, poi, Uberto si è rivalso sui beni di Giacomo per aver dovuto provvedere da solo alla restituzione del deposito ai frati. Se Uberto *de Sacrato* (che rivedremo come confinante del cimitero del Sesto di San Romano nel 1335) è noto come operatore economico anche attraverso altra documentazione (ed il suo stesso figlio Pietro era *campstor*), singolare al minimo per i domenicani un «atto di deposito attivo o di prestito velato», per dirla con Mons. Samaritani<sup>110</sup>.

Lo stesso frate Giovanni aveva acquistato personalmente nel 1313 il panno giallo perché gli ebrei ferraresi fossero forniti del proprio 'segno', istituendolo per la prima volta nella città estense ed annotandone il costo sul suo registro: «in panno pro rotis imponendis iudaeis, 15 sol[di]»<sup>111</sup>. Ancora nel 1313, l'inquisitore aveva anche pagato personalmente le vesti nuove per il battesimo di alcuni ebrei, registrandone la spesa: Biscaro ha indicato come abituale e necessario il dono di abiti nuovi al neofita «essendogli in-

---

106. BISCARO, *Inquisitori ed eretici lombardi*, nella colonna delle entrate, come già detto, tutti gli undici condannati fra il 1310 ed il 1315 hanno l'apposizione *iudeum* o *iudeam* (534); al gennaio 1313, nella lista delle spese è *Bonaiuto iudeo* (535); nell'elenco degli introiti tra il 1315 ed il 1318, troviamo *Isacci iudei de Ferrara*, due volte *Isacci predicti* (538) ed ancora, nell'elenco delle spese *Isacci iudei de Ferrara, dicti Isacci, ab Isacco predicto, Isacci predicti, Isacci, predictum Isacum* (538).

107. Annotazione a margine: gli inquisitori delegavano (o imponevano) al braccio secolare l'esecuzione delle pene capitali ma le spese vive, come il legname per il rogo, rimanevano a loro carico. G.G. MERLO, *Inquisitori e Inquisizione nel Medioevo*, 9.

108. BISCARO, *Inquisitori ed eretici lombardi*, 535.

109. *Ivi*, 488 e 536.

110. A. SAMARITANI, *Peculi personali e operazioni di prestito negli ordini mendicanti già nel secondo decennio del '300 a Ferrara*, «Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria». Atti e Memorie, s. IV, v. XII (1996), 86-7.

111. BISCARO, *Inquisitori ed eretici lombardi*, 488 e 536.

terdetto di riprendersi gli abiti insozzati dal contatto del corpo non ancora rigenerato dal lavacro purificatore» del battesimo<sup>112</sup>.

Sempre secondo quell'autore, frate Corrado da Camerino, successore di Giovanni *de Pizigotis*, si sarebbe trattenuto a Ferrara solo fra aprile e settembre 1316<sup>113</sup>; al contrario le spese che egli ha registrato dimostrano il suo continuo andirivieni e sostare a Ferrara, anzi *eundo et redeundo Ferrariam*<sup>114</sup>. Come frate Florio, anche il confratello Corrado ha segnato le entrate senza una datazione dettagliata sotto la semplice dicitura «Isti sunt introitus quos habui toto tempore preterito quo fui inquisitor (1316-1318)»<sup>115</sup>.

In questo lasso di tempo, dunque, è stata comminata al banchiere ebreo Isacco la confisca del patrimonio intero, effettuata in più riprese, tanto che l'inquisitore stesso si dovette accollare la restituzione di fidi e di pegni ai creditori del condannato<sup>116</sup>; frate Corrado ha inoltre annotato le singole spese effettuate per predisporre l'infamante spettacolo del condurre per le vie di Ferrara il condannato con una 'corona' in capo<sup>117</sup>. Infine, al medico Bonaventura, che abbiamo già conosciuto per la forte multa subita nel 1313, è stata nuovamente imposta una pesante ammenda<sup>118</sup>.

Riprendere le notizie conosciute sulla comunità di Ferrara, seppure arricchite da qualche nuovo documento e da alcuni ulteriori nominativi di ebrei, non vuole essere (e spero non sia risultato) uno sterile ricalcare passaggi e momenti già conosciuti: è il tentativo di ricreare il senso della comunità ebraica ferrarese e di

---

112. *Ivi*, 488 e 536.

113. *Ivi*, 490.

114. Per Biscaro, frate Corrado si è trattenuto a Ferrara solo fra aprile e settembre 1316 ma il 15 gennaio 1317 ha registrato, fra le proprie spese «Item quum recessi de Ferraria vadens Bononiam et inde Mutinam - 6 £» oltre a spese per vetovaglie a Ferrara per 100 £ (539); nel luglio 1317 «Item eundo de Ferraria Bononiam - 4 £»; nel gennaio 1318 «Item de Bononia usque Ferrariam expendi in via - 30 s.»; nel maggio di quell'anno «Quum ivi iterum Bononiam et redii Ferrariam - 3 £, 16 s.»; nel settembre «Recessi de Mutina et ivi Ferrariam recta via - 57 s.», «Postquam fui Ferrarie inveni quod frater Raynaldus in mea absencia, qui erat vicarius noster expendit in uno nuncio quem misit ad inquisitorem fratrum minorum usque Trivisium occasione officii - 20 s.», «In vigilia nativitatibus Beate Virginis recessi de Ferraria et ivi Venetias ad capitulum et ad inquisitorem minorum predictum pro facti officii, et eundo et redeundo Ferrariam... - 14 £, 18 s., 6 d.», infine, nell'ottobre: «Item de Ferraria usque Bononiam et Mutinam in via - 6 £, 2 s., 6 d.» (540).

115. BISCARO, *Inquisitori ed eretici lombardi*, 537.

116. *Ivi*, 490 e 537-8.

117. *Ivi*, 490 e 538.

118. *Ivi*, 490 e 537.

approfondire rapporti personali o familiari, ma soprattutto di conoscere figure preminenti o marginali, perché uno di questi ebrei ha compiuto un atto ritenuto talmente grave dall'Inquisizione da essere stato condannato alla confisca.

#### 4. *Ipotesi sulle causali della requisizione*

Il 'nostro' documento sottace totalmente nell'indicare la motivazione della requisizione della casa con il cimitero ebraico, ma fornisce alcuni indizi su di essa o, almeno, qualche spunto di riflessione. L'inquisitore dichiarava come premessa:

visis et reccensitis cum diligencia diverssis actis antiquis inquisitionis officii Ferrarie in quibus continentur plurima crimina et nephanda comissa per iudeos qui eo tempore erant in obrobrium fidei Christi domini nostri et contemptum nec non et catholice fidei detrimentum in domo que dicitur cimiterium iudeorum sita in civitate Ferrarie.

Credo sia opportuno soffermare l'attenzione sugli aggettivi attribuiti agli atti prodotti dall'ufficio di Inquisizione di chi ha preceduto frate Lamberto: la circostanza che fossero 'diversi' (e non solo uno o solo pochi) invita a supporre che si potesse essere trattato di un vero e proprio processo oppure di più avvenimenti fra loro collegati. Tali atti erano anche definiti 'antichi' e questo posiziona l'avvenimento che è stato sanzionato in un momento passato rispetto allo stesso Lamberto.

Quei documenti giuridici 'diversi' ed 'antichi' erano certamente compresi fra i «quampura egregia monimenta in pergameno conscripta, in quibus habetur processus, sententiae, condemnationes et poenae iudeorum» descritte dall'inquisitore Campeggi<sup>119</sup> nell'archivio del Sant'Ufficio di Ferrara e oggi non più reperibili.

Fermiamo l'attenzione sulla particolare qualifica degli inquisitori *heretice pravitatis*: erano giudici assegnati alla lotta antieterodossa e gli ebrei, soprattutto quando convertiti e poi ritornati al giudaismo, i *relapsi*, erano un esempio lampante quanto inaccettabile di eterodossia; numerose le lettere pontificie che hanno dettato le finalità da perseguire a questo proposito: *ad abolendam*, *ad purgationem*, *ad extirpanda*, *ad exterminandum*. Tale violenza, che non era solo un segno linguistico, ha trovato riscontro nella prassi<sup>120</sup>.

---

119. ZANCHINUS UGOLINUS, *Tractatus de Haereticis cum additionibus*, 255.

120. G. MICCOLI, *La storia religiosa*, «Storia d'Italia», 2: *Dalla caduta dell'impero romano al secolo XVIII*, Torino 1974, 671-734.

Nella bolla del 26 luglio 1267 indirizzata agli inquisitori domenicani e francescani, papa Clemente IV aveva mostrato tutta la sua preoccupazione verso i *relapsi*: «Turbato corde audivimus et narramus quod quamplurimi reprobi christiani, veritatem catholicae fidei abnegantes, se ad ritum judaicum damnabiliter trastulerunt»<sup>121</sup>. La disposizione pontificia prevedeva l'adozione di rigorose misure repressive nei confronti degli abiuranti e di chi li aveva indotti all'apostasia, disposizione che è stata confermata da Gregorio X nel 1274 e da Nicolò III nel 1278, mentre il card. Orsini scriveva a frate Florio da Vicenza nel 1279 lamentando il ritorno al giudaismo di alcuni convertiti, attraverso il bagno rituale ebraico. È in questo clima che l'inquisitore di Ferrara ha interpellato civilisti e canonisti bolognesi, padovani e ferraresi: tale richiesta è stata interpretata come una «meno specifica preparazione giuridica»<sup>122</sup> dei domenicani di Ferrara mentre si può rilevare una separazione abbastanza netta fra i frati di San Domenico e gli inquisitori, che si è resa esplicita anche attraverso la concessione di spazi specifici per l'ufficio dell'Inquisizione, contigui alle scuole del convento ed all'orto<sup>123</sup> (Fig. 3). Altra circostanza da non sottovalutare è la presenza di ebrei a Ferrara (ed in pochi altri centri) o, meglio, la loro assenza nella maggior parte delle altre città<sup>124</sup>, che rendeva quindi i casi esposti come singolari, perchè nuovi, perchè diversi, perciò da studiare. Non per nulla, gli inquisitori non hanno richiesto pareri per i processi per eresia<sup>125</sup>, la cui casistica era evidentemente or-

121. COLORNI, *Ebrei in Ferrara*, 79-80.

122. SAMARITANI, *I Frati Predicatori*, 25.

123. *Ivi*, 40-1 e 47.

124. La prima concessione (rinvenuta) di un terreno da utilizzare come cimitero ebraico presso la Serenissima risale al 25 settembre 1386 (R. CALIMANI, *Storia del ghetto di Venezia*, Milano 1985, 24), a riprova che anche l'importantissima comunità ebraica si è installata in modo definitivo a Venezia solo nella seconda metà avanzata del Trecento.

125. «... in Gasconia Albigesio et partibus Tolosanis et aliis locis, ita haereticorum, quos alii Catharos, alii Patarinos, alii Publicanos, alii aliis nominibus vocant...»: Concilio Lateranense III del 1179; «...omnem haeresim, quocumque nomine censeatur, per huius constitutionis seriem auctoritate apostolica condemnamus. Imprimis ergo Catharos et Patarinos, et eos, qui se Humiliatos vel Pauperes de Lugduno falso nomine mentiuntur, Passaginos, Iosephinos, Arnaldistas...»: Decretale *Ad abolendam* di Lucio III 34; «... omnes ereticos...: patarenos sive Caçaros, vel quocumque alio nomine censentur...»: Costituzione di Ottone IV contro gli eretici ferraresi. Se la definizione che ricorreva più spesso era *Patari*, Zanella osserva che il disinteresse per l'identificazione delle correnti eterodosse si esplicita nella dizione «quocumque alio nomine censentur» riportata anche nella Costituzione di Federico II del 1232: «... Catharos, Patarenos, Speronistas, Leonistas, Arnaldistas, Circumcisos et omnes hereticos utriusque sexus, quocumque nomine censentur...»: ZANELLA, *Itinerari ereticali: patari e catari*, 12-13.



mai consolidata tanto da essere parte integrante degli Statuti del 1287; al contrario, hanno chiesto consulti e consulenze riguardo episodi che vedevano tutti il coinvolgimento di ebrei che erano presenti solo a Ferrara, per i quali non erano previste indicazioni già predisposte.

Infine, non si trattava di inquisitori ferraresi o di Ferrara ma di figure che avevano la giurisdizione su una vasta area definita regione lombarda, entro la quale si muovevano continuamente per coprire tutte le richieste e per rispondere alle diverse necessità: *eundo et redeundo Ferrariam*, come frate Corrado da Camerino aveva sintetizzato il suo peregrinare durante l'attività inquisitoriale nella regione della Bassa Lombardia<sup>126</sup>.

Il *consilium* reso nel 1281 dai sapienti e religiosi di Bologna sulle questioni «articulis ad iudeos specialiter de Ferraria» sottoposte da frate Florio indicava chiaramente che la sinagoga dove fossero avvenuti atti di abiura doveva «tamquam nudatam christianorum privilegiis esse funditus destruendam»<sup>127</sup>. Lo stesso giudizio era stato espresso dai dotti civilisti e canonisti delle Università di Padova e di Bologna e da alcuni periti *in utroque iure*<sup>128</sup>. Invece, era prevista la confisca dei beni per chi, uomo o donna, si comportasse da ebreo pur essendo nato da un genitore ebreo convertito al cristianesimo e sposato con un cristiano e, nonostante i supplizi, non volesse confessare e tornare al cristianesimo<sup>129</sup>. In quegli stessi pareri, si sanciva di procedere contro gli ebrei convertiti e ritornati al giudaismo perseguendoli e condannandoli come eretici<sup>130</sup>, così come contro i fautori dell'abiura ed i sostenitori degli abiuranti si dovesse procedere perseguendoli e condannandoli come i fautori dell'eresia ed i sostenitori degli eretici, punendoli con pene pecuniarie, esilio, carcere «et etiam indirecte excommunicatione»<sup>131</sup>. Seguendo le indicazioni così ottenute, nel 1284 frate Florio aveva condannato ad una pena pecuniaria Bonaluce giudeo come propugnatore e fautore dell'abiura di un neofita non nominato<sup>132</sup> ma, apparentemente, niente era stato previsto per la sinagoga dove era stata officiata la funzione religiosa di ritorno all'ebraismo, ed il medesimo vuoto documentario si nota in relazione alle altre condan-

---

126. BISCARO, *Inquisitori ed eretici lombardi*, 540.

127. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 19.

128. *Ivi*, doc. 20.

129. *Ivi*, doc. 19.

130. *Ivi*, doc. 20.

131. *Ivi*, doc. 20.

132. *Ivi*, doc. 23.



ne di abiura: sono andate perdute tutte le sentenze relative alla sinagoga oppure non era mai stato preso un provvedimento a riguardo? Se fosse vero il secondo caso, nell'edificio «cum curia magna» in cui, precedentemente al 1335, erano stati commessi *ne-phanda* potrebbe essere stata compresa tale sinagoga.

Da un lato trovo plausibile tale ipotesi poiché fatico ad individuare altre azioni nefande che potessero poi determinare la confisca dell'edificio. Si fosse trattato della profanazione dell'ostia o dell'uccisione rituale di un bambino cristiano<sup>133</sup>, le due accuse 'classiche' rivolte agli ebrei, certo la semplice requisizione dell'edificio teatro dell'ignominia sarebbe stata comminata immediatamente, senza i ripensamenti di un diverso, successivo inquisitore. E forse non sarebbe stata ritenuta condanna sufficiente. Emblematica la vicenda accaduta a Mantova nel 1493 e conclusasi con il banchiere Daniele Norsa condannato ad una salata multa, e alla demolizione dell'edificio stesso, per aver cancellato, pur avendone avuta la concessione e l'autorizzazione, un affresco a carattere religioso dalla facciata della propria abitazione<sup>134</sup>. Al contrario, nel *Miracolo dell'Ostia profanata*, Paolo Uccello ha descritto doviziosamente la processione di riconsacrazione dell'ostia e l'impiccagione della cristiana che l'aveva ceduta, il rogo degli ebrei ed angeli e diavoli che si disputano l'anima della donna; ma non ha prestato importanza all'abitazione del prestatore ebreo dove l'ostia era stata 'messa in padella'<sup>135</sup>.

Inoltre, accuse di tal gravità avrebbero trovato eco e riscontro in cronache locali, in bolle o lettere pontificie, in prediche e requisitorie: lo considero *argumentum ex silentio* che smentisce tale ipotesi.

Che la sinagoga, dove erano state organizzate e portate a termine abiure, potesse essere requisita (anziché rasa al suolo come

---

133. Dalla imponente bibliografia sul tema: V. MANZINI *La superstizione omicida e i sacrifici umani con particolare riguardo alle accuse contro gli ebrei*, CEDAM 1930; R. PO-CHIA HSIA, *The Myth of ritual murder: Jews and magic in Reformation Germany*, New Haven 1988; A. TOAFF, *Il vino e la carne*, Bologna 1989, in particolare 151-80; L. POLIAKOV, *Storia dell'antisemitismo*, Milano 2004; F. JESI, *L'accusa del sangue. Storia politica di un mito antisemita*, Brescia 1993 (Torino 2007); R. TARADEL, *L'accusa del sangue*, Roma 2002; G. GENTILINI, *Pasqua 1475 – anti giudaismo e lotta alle eresie: il caso di Simonino*, Milano 2007; A. TOAFF, *Pasque di sangue*, Bologna 2007.

134. L. GRAZIANI SECCHIERI, *La comunità ebraica a Ferrara: momenti di ostilità e prevaricazione*, in *Giorno della memoria - Ferrara e la Comunità ebraica: aspetti pubblici e privati nelle fonti dal '300 alla Shoab*, «Quaderni dell'Archivio di Stato di Ferrara», 4 (2009), 26-7.

135. Palazzo Ducale di Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, Paolo Uccello, *Miracolo dell'Ostia profanata*.

indicato nei responsi del 1281) anche a distanza di anni, può trovare spiegazione nella necessità da parte degli inquisitori di pareggiare la contabilità dell'ufficio se non addirittura la tendenza a riempire le proprie casse: un terreno 'vacuo' (cioè scoperto a seguito di crollo o di demolizione) aveva un valore nettamente inferiore rispetto ad un edificio in muratura e con solai. Infine, e spingo l'ipotesi all'estremo, se fossero già trascorsi così tanti anni sia dalle azioni colpevoli sia dai responsi, forse frate Lamberto avrebbe potuto avere ancora maggiore libertà nel prendere la decisione di modificare il tenore della condanna. E comunque a proprio favore; in questo modo gli inquisitori avevano del resto agito nei confronti di Pungiluppo e dei suoi accoliti: la requisizione era sicuramente più remunerativa dell'abbattimento. Peraltro, l'accusa rivolta più spesso dal popolo agli inquisitori era di essere *lupi rapaces*<sup>136</sup> e di agire *causa accipiendi pecuniam*<sup>137</sup> e non in nome della fede o in sua difesa. La reazione, anche violenta, nei confronti di frate Guido da Vicenza, in quanto persecutore di Armano Pungiluppo, è ben descritta dal confratello Francesco Pipino: «actum est opere fratris Guidonis inquisitoris, quod ossa illius [Armani] clam nocte combusta sunt, et sepulchrum diruptum. Hunc vero fratrem Guidonem, quamquam populo ferrariensi invise sive odiosum...»<sup>138</sup>.

Da non trascurare il fatto che, nel settembre 1313, frate Giovanni de Pizzigotis aveva annotato la spesa di ben 2 lire e 10 soldi per *extimatoribus possessionum iudeorum*<sup>139</sup>: ricordo che, nei mesi immediatamente precedenti, l'inquisitore aveva battezzato ebrei e condannato al rogo la figura non meglio identificata di *Lize*.

D'altro canto, a confutare la teoria che nell'edificio «cum curia magna» fosse stata officiata un'abiura, metto sul piatto della bilancia che difficilmente una sinagoga poteva essere posizionata in prossimità di un cimitero e, per contro, non in contiguità con le abitazioni che, ricordo, ad inizio Trecento erano nelle contrade di Centoversuri e di Boccacanalè. Si può perciò teorizzare che l'atto originario oppure la sintesi settecentesca abbiano chiamato sinagoga per semplicità o per ignoranza il luogo dove erano stati officiati i riti di ritorno all'ebraismo, che prevedevano un'abluzione, tant'è che lo stesso regesto appare poco chiaro nella descrizione della cerimonia di eresia giudaizzante: l'estensore del registro settecentesco ha confuso ed assimilato il rito ebraico con quello cri-

136. PAOLINI, *L'eresia catara*, 76.

137. *Ivi*, 31.

138. F. PIPINO, *Chronicon ab anno MCLXXVI usque ad annum MCCCXIV*, R. I. S., IX, Milano 1726, 712.

139. BISCARO, *Inquisitori ed eretici lombardi*, 536.

stiano definendo che «il battesimo si era in sinagoga servito e misto il rito de' cristiani con quello degli ebrei».

Un'ulteriore riflessione: il periodo delle grandi lotte alle eresie era ormai concluso a Ferrara con la condanna ad Armano Pungiluppo ed ai suoi più stretti accoliti, così come nel resto d'Italia<sup>140</sup>, tanto che fra il 1310 ed 1318 non è stata registrata alcuna censura a carico di eretici<sup>141</sup>.

Un aspetto del processo Pungiluppo che, forse, non è stato sufficientemente indagato è quello relativo ai suoi effetti economici a favore dell'Inquisizione e della Comunità di Ferrara. Il 22 marzo 1301 frate Guido da Vicenza<sup>142</sup> ha concluso la controversa requisitoria contro Arimanno con la condanna dello stesso e la confisca dei suoi beni, tralasciando però le figure collaterali, congiunti e *fautores*, che non sono stati coinvolti né in prima persona né nelle proprietà<sup>143</sup>, anche se l'atto del 27 luglio 1300 sembra smentire tale costrutto interpretativo almeno per quanto riguarda l'edificio presso il centro cittadino che era stato di frate Bonaventura Pappardo e dei beni di suo padre Ugolino *de Ormachia*, cointeressati da frate Guido inquisitore per la notevole somma di 350 lire di ferrarini:

---

140. Ricordo, ad esempio, l'eliminazione fisica del corpo di Santa Gigliola da Chiaravalle, secondo lo schema: senza corpo santo non c'è santità né devozione né miracoli (G.G. MERLO, *Inquisitori e Inquisizione*, 116 e segg.) così come per Armano: effrazione dell'arca marmorea e dell'altare sovrapposto ad essa con relativa distruzione (nel Duomo di Ferrara), esumazione delle spoglie e relativo rogo.

141. Tra il 1310 ed il 1313, frate Giovanni *de Pizigotis* ha segnato 13 condanne inflitte a Modena a non ebrei, mentre a Ferrara sembra avere registrato solo nell'agosto 1313 la spesa di 5 lire «in procurando captionem cuiusdam heretici»: BISCARO, *Inquisitori ed eretici lombardi*, 536.

Tra 1316 e 1318, per condanne inflitte a non ebrei, frate Corrado da Camerino ha registrato solo l'ingresso di 17 lire «de condempnatione Pareti de Francolino» mentre sono state 8 le multe pagate da modenesi ed una da un reggiano (al contrario, non è registrata nessuna condanna ad ebrei in questi territori); non è specificata la provenienza di *Iacobi de Odegeriis* multato per 297 lire e 13 soldi e non è chiaro a quale titolo l'inquisitore abbia segnato «recepti a Guiardino notario de Ferraria – 5 £.»: *ivi*, 537-38.

142. Ritengo utile ricordare che, a cavaliere fra fine XIII ed inizio XIV secolo, Guido da Vicenza, inquisitore per la Lombardia con sede in Bologna, ha ripreso tutte le inchieste sui sospetti di catarismo a Bologna, accertando la radice ferrarese di tale moto. A SAMARITANI, *I Frati Predicatori*, 42. Rimando in particolare alla nota 92 per la bibliografia sullo stesso frate Guido.

143. A. BENATI, *Frater Armannus Pungilupus. Alla ricerca di una identità*, «Analecta Pomposiana», 7 (1982), 14-5, 31.

ZANELLA, *Itinerari ereticali: patari e catari*.

de quo precio frater Guido ordinis Predicatorum inquisitor heretice pravitatis habuit et recepit a dictis fratribus trecentas et quinquaginta libras ferrarinorum pro redemptione et recuperatione ipsius domus eidem inquisitori et eius offitio applicate tanquam de bonis que quondam fuerunt domini Ugolini de Ormachia patris dicti quondam fratris Papardi<sup>144</sup>.

Al contrario, è stato ormai acclarato il desiderio di affermazione degli Ordini mendicanti e, soprattutto direi, dei Domenicani<sup>145</sup> nei confronti del clero ferrarese<sup>146</sup>, oltre ad essere stata assodata la motivazione meramente economica che sottende numerose multe e requisizioni, in quantità tale da portare sotto inchiesta l'operato di più di un inquisitore in diverse aree a seguito della bolla di Clemente V del 19 luglio 1308 rivolta contro «plures inquisitores heretice pravitatis qui fuerunt in Lombardia et Marchia Tervisiana» e sempre con la motivazione che «non reddiderunt dicte romane Ecclesie rationem»<sup>147</sup>, compresi gli stessi frati Guido e Florio<sup>148</sup>.

Rimaneva ancora da combattere l'eresia 'politica', in terra ferrarese: quattro mesi dopo il giuramento di fedeltà del marzo 1310, la città era insorta scacciando i legati pontifici e proclamando signore Francesco d'Este. Dichiarato spergiuro e ribelle dall'Inquisizione nel 1312, Francesco fu assassinato<sup>149</sup> prima che il processo

---

144. ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Serie I, Sezione 2°, Cat. A: Costituzione, Rubrica: Rogiti Antichi, 15, busta 3, n° 1176 di antica segnatura, 27 luglio 1300; rogito di Mercatello *de Brinis Curie Episcopalis Ferrarie notarius*. Sull'ufficio del notariato di curia occupato dalla famiglia De Brinis, si veda E. PEVERADA, *La «familia» del vescovo e la curia a Ferrara nel secolo XV in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*. Atti del VII convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987), II, Roma, 1990 (Italia Sacra, 44), 601-59, 639-57 in particolare.

145. I Francescani compaiono anche dopo la condanna al fianco dei frati delle Penitenza che risultavano in più situazioni essere eredi materiali dei congiunti di Armano, se non proprio dello stesso. Sono numerosi gli atti di questo tenore in ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Sezione I, Serie 1, Categ. A – Costituzione, Rubrica: Fondazione, ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Serie I, Sezione 2°, Categ. A – Costituzione, Rubrica: Rogiti Antichi, Penitenza.

146. A. BENATI, *Armano Pungilupò nella storia religiosa ferrarese del 1200*, «Analecta Pomposiana», 2 (1966), 99-101; ZANELLA, *Itinerari ereticali*, 29-33 e 41 nota 272.

147. Non contemplata nel registro di Clemente V, la bolla del 19 luglio 1308 è stata tratta dal Ms. 4246 della Biblioteca Nazionale di Parigi, cc. 60v-61r, in F.M. DELORME, *Un homonyme de St. Antoine de Padoue inquisiteur dans la Marche de Trévise vers 1300*, «Archivum Franciscanum Historicum», 8 (1915), 315.

148. G. ZANELLA, *Malessere ereticale in Valle Padana (1260-1308)*, «Rivista di Storia e Letteratura religiosa», XXIV (1978), 362-363.

149. L. CHIAPPINI, *Gli Estensi. Mille anni di storia*, Ferrara 2001, 71.

fosse celebrato<sup>150</sup>. Ritornato a Ferrara su mandato papale, Roberto d'Angiò, re di Napoli, ha occupato la città con i suoi soldati catalani ma il 5 agosto 1317 i ferraresi, nuovamente insorti, hanno sconfitto gli stranieri acclamando Azzo e Bertoldo (uno dei confinanti dell'edificio «cum curia magna»), figli del defunto Francesco<sup>151</sup>, ed i fratelli Rinaldo, Obizzo e Nicolò, figli di Aldobrandino, mentre quest'ultimo era stato escluso in quanto giudicato troppo legato alla chiesa romana. I cinque marchesi d'Este sono stati scomunicati dal papa: sono stati rintracciati solo gli atti del processo per eresia a Rinaldo<sup>152</sup>. Inquisiti presso la residenza bolognese del vescovo di Ferrara nel 1321, ai Signori di Ferrara sono state contestate nuove imputazioni nel 1323 compresa la censura ecclesiastica per l'appoggio a Ludovico il Bavaro, l'espulsione dei Vescovi di Ferrara, Adria e Comacchio ed altre gravissime accuse, presso l'Inquisizione di Bologna<sup>153</sup>. Solo nel 1328, per la mediazione del cardinale Bertrando del Poggetto, le accuse in materia di fede furono rimosse e le censure sciolte, con conferimento del vicariato di Ferrara ai fratelli Rinaldo II, Obizzo II e Nicolò I nel 1329 e con l'investitura nel 1332.

In questo clima di rapporti a dir poco difficili fra Santa Sede, inquisitori, clero locale ed Estensi, si inseriscono i rogiti dell'Archivio di Stato di Modena che presentiamo. Sconfitte le eresie (reali, presunte, supposte o politiche) ed i relativi movimenti, erano rimasti praticamente solo gli ebrei a riempire le casse degli inquisitori ferraresi, oltre ad alcuni modesti affitti e piccole rendite. Quasi solo gli ebrei: perché ritengo che l'atto del 1331 sia relativo ad una condanna pregressa di apostasia dalla religione cristiana<sup>154</sup> inflitta al defunto Benvenuto la cui apposizione di 'cristiano' ne denunciava lo *status* di neofita. Abbiamo già conosciuto qualcuno con tale nome quando, nel 1290, frate Florio aveva gestito il patrimonio di quella Caterina di Benvenuto cristiano<sup>155</sup>, appunto, che nel 1294 sarà suora nel monastero di Santa Caterina Martire insieme alle sorelle Lucia e Bonagrazia, ora indicate come figlie del fu Benvenuto cristiano, a suor Margherita del fu Paolo cristiano ed a suor Agnese già giudea. Le situazioni delle monache appaiono in qualche misura simili: le prime quattro erano figlie di convertiti,

---

150. FONTANA, *Documenti vaticani di un plebiscito*, 9.

151. Ai due figli di Francesco di Obizzo II erano stati restituiti, nel frattempo, tutti i beni provvisoriamente requisiti. CHIAPPINI, *Gli Estensi*, 71.

152. FONTANA, *Documenti vaticani di un plebiscito*, 10.

153. SAMARITANI, *I Frati Predicatori*, 43-4.

154. Documento 2.

155. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, docc. 28, 29, 30.

mentre Lucia (battezzata da frate Florio) ed Agnese sembrano esserlo esse stesse; tutte sono accomunate dalla circostanza di essere soggette alla giurisdizione dell'inquisitore e di poter ricevere beni e/o rendite da questi, in qualità di curatore, o da chiunque avesse già o avrebbe successivamente lasciato loro «perché non avevano soccorso veruno per essere tutti i parenti nel giudaismo»<sup>156</sup>. Peraltro, se può apparire ovvio che le monache dovessero ricadere sotto la tutela dell'inquisitore nelle condizioni appena descritte di orfane di neofiti e prive di altro sostentamento in quanto erano ebrei tutti i congiunti viventi, meno comprensibile è l'intervento inquisitoriale allorché, nel 1290, Benvenuto cristiano era ancora vivo: o, meglio, è concepibile solo se egli avesse apostatato, per cui le sue tre figlie, divenute cristiane e già nell'ambito del convento di Santa Caterina Martire ma non ancora monacate, avevano comunque 'perso' a tutti gli effetti il proprio padre in quanto *perfidus*, al di fuori della fede cristiana.

Se possiamo identificare il condannato citato nell'atto del 1331 con il padre delle tre suore di Santa Caterina Martire, sappiamo che era morto fra l'11 febbraio 1290 ed il 3 novembre 1293<sup>157</sup>: la *longa manus* dell'Inquisizione tornava nuovamente ad una condanna precedente oppure si era trattato di un altro processo in effigie? In ogni caso, l'atteggiamento verso gli ebrei *relapsi*, recenti o lontani, sembra scostarsi molto dal comportamento adottato, come si è già visto, verso Bartolomeo *Belo* al quale, per «quibusdam excessibus... commissis», è stato addirittura rimesso anche il residuo della multa non ancora pagata<sup>158</sup>. Nonostante mi fossi ripromessa di non ripetere quella che era una premessa imprescindibile di ogni riflessione o ipotesi, mi vedo costretta a ricordare che le teorie formulate su pochi documenti sono le più vulnerabili poiché poggiano su fondamenta incomplete o carenti: quanti atti di condanna e requisizione ci sono ancora ignoti perché sono andati perduti, dispersi, conservati in fondi non ancora studiati? Non dimentichiamo che è stato finora effettuato lo studio organico sugli inquisitori a Ferrara fino al 1318 perché sono state cercate e/o trovate le carte relative a quel periodo: questi rogiti del notaio Giovanni dal Sale aprono solo uno spiraglio sull'attività inquisitoriale nell'avanzante Trecento.

Nei confronti di Bartolomeo *Belo*, dunque, frate Lamberto ed il suo vicario sembrano avere voluto agire con magnanimità e non

---

156. *Ivi*, doc. 33.

157. *Ivi*, docc. 30 e 33.

158. Documento 4.

come frate Mino da San Quirico, inquisitore a Firenze, che arrivò ad inventare accuse di false testimonianze e di *verba hereticalia* cui seguirono condanne e multe esose a preti, rettori di chiese, cappellani, monaci ed abati, oltre che a laici<sup>159</sup>. Poi processato ed a sua volta condannato, frate Mino aveva compiuto la sua impresa economicamente più vantaggiosa condannando *post mortem*, ovviamente per eresia, Giacomo Scaglia de' Tifi, mercante ed imprenditore fiorentino: la requisizione dei beni del defunto registrata dall'inquisitore (e che il suo accusatore ha ritenuto addirittura essere stata segnata in difetto) aveva fruttato 4625 fiorini: se per le multe comminate a religiosi e laici, l'accusa ha dubitato e dimostrato la malversazione, per il processo in memoria ha solo denunciato l'infedeltà dell'inquisitore che non aveva versato alla Curia romana la giusta proporzione, trattenendo per sé quasi l'intero ammontare. Ma nessun dubbio è stato sollevato sull'effettiva eresia di Girolamo Scaglia: il suo processo sembra avere suscitato tanto clamore soprattutto od esclusivamente per l'ingente patrimonio sottratto, parte del quale fu rivendicato (inutilmente, manco a dirlo) dai duchi di Borgogna, Oddone e Giovanna.

Senza con questo volere adombrare un simile caso a Ferrara, perchè la bassezza di frate Mino difficilmente ha trovato eguali (il primo pare fosse proprio il suo successore nell'Inquisizione di Firenze, frate Filippo Orlandi, supportato dal ministro provinciale dell'ordine, frate Pietro dell'Aquila<sup>160</sup>), ma ricordando il più vicino processo di Pungiluppo, il riferirsi di frate Lamberto a *cartis antiquis* nel rogito del 1331<sup>161</sup> ed a *diverssis actis antiquis* nell'atto del 1335 insinua almeno un dubbio sulla liceità di tali requisizioni. Appare quasi il conformarsi ad una linea di comportamento già tracciata da frate Guido da Vicenza, che aveva riaperto vecchi processi a Bologna<sup>162</sup>: in mancanza di nuovi crimini, l'inquisitore sembra riprendere ad indagare il passato per individuare e riconoscere motivazioni (più o meno) valide per condanne e, quindi, per guadagni.

Da non trascurare la familiarità di frate Lamberto con il suo predecessore: egli stesso aveva sostituito frate Corrado da Camerino nell'insegnamento di filosofia morale nell'estate del 1316 per consentirgli di espletare l'incarico nell'ambito dell'Inquisizione<sup>163</sup>.

---

159. BISCARO, *Inquisitori ed eretici a Firenze*, 161-99.

160. *Ivi*, 195 e segg.

161. Documento 2.

162. Vedi nota 142.

163. BISCARO, *Inquisitori ed eretici lombardi*, 539: «Item fratri Lamberto de Cingolo qui legit pro me philosophiam moralem una estate, alias non poteram inquisitionis officium exercere – 12 £».



Non ritengo una forzatura, quindi, supporre che frate Corrado abbia trattato personalmente anche con frate Lamberto delle accuse e delle condanne ad *Isacco iudeo* (comminate in più riprese) ed a maestro *Bonaventura iudeo* in quello stesso volgere di tempo.

Infine, volendo credere alla perfetta buona fede di frate Lamberto, azzardo una diversa ipotesi sulla confisca stessa: proprio la conoscenza diretta delle vicende attraverso la frequentazione con il suo 'antico' predecessore lo potrebbe avere fatto pervenire ad un inasprimento di quella 'antica' condanna, fino alla requisizione; forse aveva già giudicato che frate Corrado fosse stato troppo clemente in quella circostanza?

##### 5. Inquadramento spaziale dell'edificio «cum curia magna»

L'edificio oggetto di requisizione prima e di vendita poi era posto nella contrada del Sesto di San Romano. Il nome di quest'area deriva dalla *querelle* fra i canonici della Cattedrale ed il priorato di San Romano, durata dal 1182 al 1195, che ha visto perdente il secondo, il quale ha dovuto riconoscere alla nascente parrocchia del Duomo i diritti di ossequio e di precedenza, gli emolumenti derivanti dalle funzioni funebri e la cessione dell'area del Sesto di San Romano, che comprendeva l'intero 'borgo nuovo' che aveva i suoi assi principali nelle odierne vie Cairoli, Volta Paletto e Bersaglieri del Po e la cui superficie era pari ad un sesto dell'antica parrocchia<sup>164</sup>. Poiché questa non è la sede più adatta per approfondire i caratteri giuridico-amministrativi della contrada del Sesto di

---

164. Forse ultimo studioso che ha potuto leggere ed analizzare le più antiche investiture del Capitolo del Duomo, Giuseppe Antenore Scalabrini ha riportato che l'intero 'Borgo nuovo' era direttario della Fabbrica della Cattedrale cui era pervenuto per permuta di due *mansi* nel territorio di Quartesana e di Albarea; deploro però l'eccessiva esiguità del frammento di testo che ci ha tramandato l'erudito: «Petiam unam terrae iuxta fossatum civitatis Ferrariae per medium ecclesiae Sancti Romani et unam ... proprietatis vestrae canonicae mansos duos positos in fundo Quartasana», rogato nel 1136 dal notaio Domenico. Sempre da tali pergamene (anzi dalle scritte sul loro verso) Scalabrini aveva dedotto che già l'anno successivo alla permuta era iniziata la costruzione di *casales* in Borgo nuovo di San Romano. G.A. SCALABRINI, *Memorie storiche delle chiese di Ferrara e de' suoi borghi*, Ferrara 1773, 152-3.

Il 'borgo nuovo' si era quindi sviluppato nel XII secolo all'esterno della cinta muraria che, secondo Adriano Franceschini, forse nella parete settentrionale del Duomo, massiccia e cieca, era stata «un elemento di raccordo in funzione sacrale e deprecatoria nel varco operato nella vecchia cinta difensiva per la Cattedrale stessa e per la piazza». A. FRANCESCHINI, *Il duomo e la piazza nella città medievale*, in *Storia illustrata di Ferrara*, I, a cura di F. BOCCHI, San Marino/Milano 1987, 89 e 93-4.



San Romano e la sua delimitazione spaziale<sup>165</sup>, mi limiterò ad osservare che a tale dizione hanno corrisposto nel tempo zone diversamente confinate e che non sempre gli estensori degli atti (notai e scrivani) così come, per parte loro, anche gli studiosi, che se ne sono occupati più o meno direttamente, hanno prestato la dovuta attenzione a distinguere il Sesto dalla contrada di San Romano *tout court*: esemplificativo è lo studio di Ostoja dove troviamo erroneamente sommati insieme i residenti delle due contrade sotto il solo nome di San Romano<sup>166</sup>. Il notaio rogatore del nostro documento sembra avere invece piena coscienza dei confini delle differenti aree: indicando l'ubicazione dell'immobile aveva forse frettolosamente iniziato a scrivere il nome della contrada con *Sancti*, il termine che le accomunava quasi tutte (*contrata Sancti Gregorii, Sancti Salvatoris, Sancti Michaelis...*) e lo corregge prontamente in *Sexti* (Fig. 1), dimostrando che, almeno ai suoi occhi, la contrada di San Romano e il Sesto non erano equivalenti.

A metà Trecento, il Sesto di San Romano<sup>167</sup> comprendeva l'area ad est della strada grande che congiungeva la Porta dei Leoni

---

165. Accenno solo agli Statuti del 1287 che hanno operato una ripartizione in quartieri: Castel Tedaldo (*Incipiunt laboreria quarteriorum civitatis, que tangunt quodlibet quarterium per se solum, et primo de quarterio Castri Thedaldi*, in *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, 296-8), San Romano (*Ivi*, 298-301; vi si nomina anche Borgonuovo) e Santa Maria in Vado (*Ivi*, 301-2).

166. OSTOJA, *La più antica rilevazione*. Nella trascrizione di Fontana, i 148 residenti del Sesto di San Romano hanno giurato il 5 e 6 marzo; a seguire, quello stesso giorno e fino al 7, si sono presentati gli abitanti di San Romano.

167. Nella sua confinazione settentrionale tra fine Duecento e principio Trecento (e meridionale dalla seconda metà del XIV secolo) il Sesto di San Romano annoverava tutta una serie di taverne, osterie ed ostelli ai quali si affiancavano (ed, in alcuni casi coincidevano) i postriboli cittadini. A. GAMBA, *La prostituzione a Ferrara nel tardo Medio Evo*, tesi di dottorato Università degli Studi di Ferrara, relatore prof.ssa Maria Serena Mazzi, 1997. D. GHIRARDO, *The Topography of Prostitution in Renaissance Ferrara*, «Journal of the Society of Architectural Historians», 60 (2001), 402-31; ora EAD., *La topografia della prostituzione nella Ferrara rinascimentale*, «Anecdota», XIII, (giugno 2003), 21-74.

Per avere un quadro completo delle aree che erano interdette alle prostitute: *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, LXXI: «De galneis non morandis super ripam Padi[...] super ripam Ferrarie neque in civitate a via Sablonum usque ad Padum» (275); LXXII: «Quod nulla famosa galnea morari debeat in burgo Sancti Leonardi et Sancti Benedicti [...] in burgo Sancti Leonardi et Sancti Guilielmi, incipiendo a porta Sancte Agnetis eundo per viam Novam, qua itur ad Lungolam per viam Magnam usque ad trivium Caldiroli» (275-6); LXXIII: «Quod nulla galnea moretur. [...] in aliqua domo sive domibus positus supra viam Terralei Sancti Pauli usque ad locum fratrum predicatorum» (276); LXXIII: «Quod galnee non moretur per infra scripta loca. [...] a porta Beate Agnetis Virginis usque ad portam Leonis, et a loco Beati Francisci usque cantonem domini Episcopi, nec in via Sancti Pauli, nec in aliqua contrata posita infra hos confines» (276).

con la piazza del Duomo, quindi una delle arterie principali del centro cittadino: proprio la «via magna per quam itur ad Portam Leonis» era lo spartiacque fra le contrade di San Paolo<sup>168</sup> e del Sesto di San Romano e, in seguito, semplicemente di San Romano: chiarissimo a questo proposito un atto del 5 aprile 1375 che indica un edificio in contrada di San Paolo (prosecuzione di questa via verso sud, dalla piazza al Po) «iuxta viam Sexti et Sancti Pauli»<sup>169</sup>.

Il Sesto di San Romano copriva il cuore della città: la piazza con la gran parte delle botteghe artigianali, commerciali e di cambio, l'Episcopio ed il Duomo, la stazione degli ufficiali dei ribelli e il palazzo del Comune, l'ufficio dei gabelotti o daziarii<sup>170</sup>. Si esten-

---

168. Sono tutti posti nella contrada di San Paolo e prospicienti la «via magna per quam itur ad Portam Leonis» gli edifici acquistati nel 1375 dai marchesi d'Este Nicolò II ed Alberto, figli di Obizzo III, e dal loro nipote Obizzo, figlio dell'altro fratello premorto Aldobrandino III, per ampliare la loro residenza, detta poi Corte vecchia. ASFe, ANA, not. *Rodolfino Codegori*, matr. 6, p. 1, protoc. 1375: c. 77v, atto del 5 aprile; c. 88r, atto del 2 giugno; c. 89r, atto del 2 giugno; protoc. 1376: c. 130v, atto del 28 maggio.

Inoltre, «Ferrarie in contrata Sancti Pauli super poçoleto fereo sito ante cameram a cimeriis palatii dominorum Marchionum Estensium» è stata concessa l'investitura di beni ad Ospitale di Bondeno; notaio *Antonius filius quondam Pauli de Cavalleria*. ASFe, *Archivio Perondoli*, busta 1, fasc. 1, XI: 7 aprile 1386.

169. ASFe, ANA, not. *Rodolfino Codegori*, matr. 6, p. 1, protoc. 1375: c. 77v, atto del 5 aprile 1375.

Non è, naturalmente, un caso unico: ASDFe, Fondo *Monastero di San Paolo di Ferrara*, 2/26 anticamente segnato *Protocollo AG*; 12, 3; notaio Giovanni d'Albapara, 7 settembre 1380: atto di vendita di un edificio «in contracta Sexti Sancti Romani» confinante «uno capite via qua dicitur via Sancti Pauli».

ASMo, Camera Ducale Estense, *Notai camerati ferraresi*, XVI *Coadi Gigliolo*, c. 155rv: 3 febbraio 1393, il marchese Alberto d'Este investe «magistrum Libanorium medicum cyrugicum ipsius domini filium quondam ser Anthonii de Curlo notarii civem et habitatorem Ferrarie in contrata Sancti Pauli» di un edificio «in dicta contrata Sancti Pauli iuxta hos confines, videlicet, uno capite viam publicam Sexti et Sancti Pauli alio capite dictum dominum marchionem pro quadam sua domo in qua habitat presentialiter dominus Petrus Mauracenus que olim fuit Remigii Aldigerii, uno latere viam publicam alio latere Anthonium Sandalexium sartorem pro parte et pro parte magistrum Iacobum a Coratiis et pro parte Iohannem calegarium».

170. ASFe, ANA, not. *Francesco dal Ferro*, matr. 1, p. 1, protoc. 1334, c. 38r: 18 settembre 1334, «in Sexti Sancti Romani in stazione officialium rebelium» è rogato un pagamento.

*Ivi*, c. 42v: 28 settembre 1334, «in contrata Sexti Sancti Romani, in stazione siue domo becharie ser Martinelli becarii [filii] Bonfadi becharii» è rogato un contratto di mercatura.

*Ivi*, protoc. 1341, c. 2rv: 3 febbraio 1341, «in contrata Sexti Sancti Romani, in stazione officialium rebelium» sono due atti con la stessa data topica, in uno di questi agisce «dominus Benasutus de La Grana iudex et officialis super bonis rebelium comunis Ferrarie». *Ivi*, c. 11v: 23 febbraio 1341, «in contrata Sexti Sancti

deva anche al di fuori delle mura cittadine settentrionali<sup>171</sup>, per posizionare le quali è sufficiente ricordare che erano in asse con la Torre dei Leoni<sup>172</sup> (poi inglobata nel Castello di San Michele).

---

Romani, ante stationem Iohannis aurificis».

*Ivi*, c. 38v: 26 aprile 1341 «in contrata Sexti Sancti Romani in stazione infrascriptorum gabelatorum» ossia «Albertinus filius quondam magistri Alberti medici et Iohaninus de Doxentula notarius gabelatores gabele (segue *magne* cassato) de platea».

*Ivi*, c. 51r: 30 maggio 1341 «in contrata Sexti Sancti Romani ante stationem orevexarie infrascriptorum Iohannis et Petri» ossia «Iohannes de Caçadrigo aurifex de contrata Sancti Romani et Petrus aurifex filius quondam magistri Iacomini calegarii de dicta contrata» stipulano una soccida.

*Ivi*, c. 138v: 30 dicembre 1340 «in contrata Sexti Sancti Romani in stazione infrascriptorum dacialorum» ossia «Papacinus de Pincernis et ser Vitalinus de Vitale notarius daciarii panis et vini civitatis Ferrarie et districtus».

*Ivi*, protoc. 1348, c. 13rv: 9 gennaio 1348 «in stazione infrascripta posita in contrata Sexti Sancti Romani». *Ivi*, c. 14v: 11 gennaio 1348 «in contrata Sexti Sancti Romani ad tabulam cambii Chichini de Fabro camporis». *Ivi*, c. 16v: 12 gennaio 1348 «in contrata Sexti Sancti Romani ad tabulam Filipi de Gero».

ASFe, *Luogo Pio Esposti*, Lettera A, cassetta 4, 1/228: 23 ottobre 1360 «Ferrarie in contrata Sexti Sancti Romani in stazione officialium Rebelium Communis Ferrarie» è stata concessa un'investitura; notaio Nicolò *quondam* Guglielmo.

171. ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Serie I, Sezione 2°, Categ. A – Costituzione, Rubrica: Rogiti Antichi, 14, busta 3, n° 683 di antica segnatura, 8 marzo 1282, rinuncia di terreni posti «in burgo Sancti Leonardi in Sexto Sancti Romani» e nuova investitura a «domino Guilielmo [qui] nunc morat Ferrarie extra Portam Leonis in burgo Sancti Leonardi»; notaio «Arlotinus quondam domini Guidonis».

*Ivi*, 14, busta 3, n° 408 di antica segnatura, 17 maggio 1290, «Albertus barberius filius domini Delay qui fuit de Miarino et nunc morat in burgo Sancti Leonardi a latere Sexti Sancti Romani» ha venduto alcuni terreni; notaio Rog. Bonavita.

*Ivi*, 14, busta 3, n° 651 di antica segnatura, 30 dicembre 1293, «Ferrarie in contrata Sexti extra Porta Leonis in burgo Sancti Leonardi in domo in qua habitat infrascriptus frater Laçarus testator»; rog. *Bonaventura de Brinis notarius* in copia notarile di *Iohannes de Castaldis quondam domini Bonagracie*.

*Ivi*, 16, busta 5, n° 1158 di antica segnatura, 3 luglio 1310 «in contrata Sexti Sancti Romani extra Portam Leonis», notaio *Petrus de Bonfantis*.

*Ivi*, 17, busta 6, n° 659 di antica segnatura, 8 agosto 1323: atto di vendita rogato «in contrata Sexti Sancti Romani de foris in domo habitationis illorum de Bancus de Piscaria»; notaio *Bartholomeus de Grimaldellis*.

*Ivi*, 17, busta 6, n° 2209 di antica segnatura, a) 14 agosto 1323, ratifica di vendita rogata «in contrata Sexti Sancti Romani de foris in domo habitationis illorum de Bancus de Piscaria»; notaio *Bartholomeus de Grimaldellis*.

172. Frizzi ha ripreso Bonaventura Angeli e Gasparo Sardi ma, al tempo stesso, ha mostrato di non prestare loro molta fede raccontando che nel 1248 parte del bottino toccato al marchese Azzo d'Este dal saccheggio di Parma, nella fase favorevole nella guerra contro Ezzelino da Romano, furono due leoni e le fiere vennero poi custodite nel borgo di San Leonardo, esterno alla cinta muraria, tanto da far cambiare il nome in borgo dei Leoni, da cui è derivato il nome alla Por-

Parallela alla cinta urbana ed interna alla città correva la via del teraglio, che poi ha dato origine alle attuali vicolo del Teatro<sup>173</sup>, via del Gambero e via del Pozzo (Fig. 3). La certezza di tale posizione è anche suffragata da più rinvenimenti archeologici: A. Frizzi ha descritto il ritrovamento delle massicce fondamenta della Porta dei Leoni nel 1786, durante i lavori per la costruzione del pubblico teatro<sup>174</sup>. Allo stesso modo, nel 1905, quando crollò il muro dell'orto dell'Opera Pia Esposti e Maternità in corso Giovecca, presso il giardino Pareschi, emersero antiche fondazioni murarie<sup>175</sup>. A questo proposito vorrei aggiungere che il maestro Franceschini mi raccontava di avere visto i resti interrati delle antiche mura urbane durante gli scavi di fondazione effettuati negli anni '60 per la realizzazione del corpo di fabbrica ad uso di deposito dell'Archivio di Stato fra corso Giovecca e via del Pozzo: rimpiangeva di non averne fotografato i ritrovamenti.

Infine, che la ormai scomparsa<sup>176</sup> strada parallela alla cinta

---

ta che vi si apriva dalla città. Volendo ricordare adeguatamente tale vittoria, il marchese avrebbe fatto realizzare il grande bassorilievo con i leoni affrontati ed il motto *WORBAS*: Frizzi ha puntualizzato che, in realtà, tale motto era già in uso presso la Casa d'Este dal 1212 ed è visibile in un cartiglio attorno alla testa di un leone, scolpito nel marmo. A. FRIZZI, *Memorie per la storia di Ferrara*, III, Ferrara 1850, 139-40.

173. Il tratto compreso fra via Teatini e via Bersaglieri del Po è stato inglobato dai Padri Teatini in due momenti: quello ad ovest nel 1626 per permettere la realizzazione della grande chiesa di Santa Maria della Pietà e San Gaetano facendo ricorso al Giudice dei Savi («si ritrovano in necessità di tanta parte di quella stradella che divide in due isolette la loro Chiesa dalla loro Casa, quanto occupano i siti, che la presente hanno sopra di essa, et che occuperanno quelli del Signor Dottor Pigante, et Monaldino ottenuti, che gli haveranno da essi a fine di poter fabbricare, et unire le suddette loro Chiesa et Casa», Archivio Storico Comunale di Ferrara (da ora in poi ASCFe), Archivio Storico del Comune, Libro 87, fascicolo 109: Registro FG dei memoriali, c. 147, 11 settembre 1626) mentre quello ad ovest, divenuto parte integrante dell'area scoperta di pertinenza della casa dei Teatini prima e dell'Ufficio Postale poi, è stato definitivamente avulso alla libera circolazione con la realizzazione di un piccolo corpo di fabbrica a filo cortina stradale di via Bersaglieri del Po nel XIX secolo.

174. FRIZZI, *Memorie per la storia di Ferrara*, III, 139.

175. G. RIGHINI, *Come si è formata la città di Ferrara dalle origini alla città estense*, «Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria. Atti e memorie», n.s., 14, Ferrara 1955, 74. L'ingegner Nino Barbantini ha attribuito tali fondazioni alla cinta difensiva antecedente al 1215 ed alla fondazione della chiesa e del convento di San Francesco, mentre Righini le ha datate alla fine del XV secolo.

176. L'intera area urbana nord-ovest contigua alle mura settentrionali è stata demolita per consentire la realizzazione del castello di San Michele, compresa la primitiva chiesa di San Giuliano, poi ricostruita a margine dell'intervento di sventramento. *Ferrara prima e dopo il Castello – Testimonianze archeologiche per la storia della città*, a cura di S. GELICHI, Ferrara 1992.

muraria proseguisse anche ad ovest della Porta dei Leoni è testimoniato dai rinvenimenti archeologici nell'area antistante il Castello Estense<sup>177</sup>.

Ritorniamo alla vendita del 1335: la «domum... cum curia magna» confinava da una capo con la via grande che dalla Porta dei Leoni portava alla piazza del Comune; dall'altro capo con *Iacominus tabernarius*; da un lato con il marchese Bertoldo d'Este e dall'altro lato con *Iacominus caxarolus*, con *Iohannes de Bruscho* e con *ser Ubertus de Sacrato*; dietro l'edificio era un grande scoperto (dove si seppellivano gli ebrei) che aveva accesso da una via posteriore che raggiungeva a sua volta la strada grande che conduceva al terraglio ed al muro della città: i confini collaterali di questa via posteriore verso il terraglio erano ancora gli stessi *Iacominus tabernarius* da un lato e dall'altro *ser Ubertus*. Si affacciava anche sulla «via magna qua itur a Porta Leonis ad plateam Comunis» nella quale è facile riconoscere l'attuale corso Martiri della Libertà; in alcuni casi era definita «via platee per quam itur ad Portam Leonis»<sup>178</sup>.

---

177. M. LIBRENTI, *Prima del Castello: lo scavo nell'area di Borgonuovo*, 22-56 ed in particolare 33, in *Ferrara prima e dopo il Castello*. ID., *Piazzetta Castello – Scavo urbano pluristratificato, XII-XV secolo*, 154-7, in *Ferrara nel medioevo – Topografia storica e archeologica urbana*, a cura di A.M. VISSER TRAVAGLI, Bologna 1995. Improprio, al minimo, che l'autore abbia definito Borgonuovo l'area ad ovest della Porta dei Leoni: tutta la documentazione rinvenuta indica questo settore come appartenente alle contrade di San Paolo oppure della (prima) chiesa di San Giuliano. A titolo di esempio: ASFe, *Luogo Pio Esposti*, Lettera A, cassetta 4, 1/239, 11 gennaio 1227, «Ferrarie in burgo Sancti Iuliani», fra i testi: «Bonsegnore de burgo Sancti Iuliani»; «Donarinus de Bertoloto de Donorio et Gregorius e[is] frater» hanno venduto «Bertolino de burgo Sancti Iuliani» un casamento con edificio posto in Donore; notaio *Maureus filius domini Mercatelli* ha esemplato dagli originali del notaio *Viturolo quondam Iohannis de curte*, che ha sottoscritto.

Ora un atto dell'11 marzo 1386 relativo proprio all'abbattimento di alcuni fabbricati per far posto alle fosse del castello in costruzione: ASDFe, Fondo *San Paolo*, 2/27 anticamente segnato *Protocollo AH*, 2, 2; 11 marzo 1386: «In primis unum territorium longitudinis quadragintanovem pedum et latitudinis quatuordecim pedum et dimidia ad pedum Episcopatu Ferrariae super quo territorio consuerat esse una domus copata partim murata et solerata posita Ferrariae in contracta Sancti Pauli tunc infra hos confines: uno capite via per quam ibatur ad ecclesiam Sancti Iuliani»; «Item unum alium territorium positum Ferrariae in dicta contracta Sancti Pauli lungitudinis 49 pedum et latitudinis 14 pedum [...] super quo consuerat esse una domus copata murata et partim solarata cum curte postposita, posita Ferrariae in dicta contracta Sancti Pauli tunc infra hos confines: uno capite via per quam ibatur ad ecclesiam Sancti Iuliani»; notaio Giuliano *quondam* Nicolino Bonazzoli. Al contrario il Borgonuovo è sempre riportato nel Sesto di San Romano, e quindi ad est di tale Porta.

178. BCAFe, *Archivio Pasi, Strade*: Borgonuovo, 29 aprile 1438, notaio Lorenzo Bischizzi: investitura di un edificio confinante «uno capite viam platee per quam itur ad Portam Leonis».

L'accesso posteriore allo scoperto cimiteriale avveniva attraverso la «viam magnam que tendit iuxta teraleum et murum civitatis»: l'odierna Bersaglieri del Po. Come indicato in precedenza, la via del terraglio corrispondeva al vicolo del Teatro ed al suo (attualmente discontinuo) prolungamento. Oltre alla chiara definizione data dalle strade di accesso, nella collocazione del cimitero del Sesto di San Romano, un punto fermo risulta essere anche uno dei confinanti, quel *ser Ubertus de Sacrato*<sup>179</sup> con la sua proprietà, divenuta abitazione e poi un vero e proprio palazzo, che si affacciava sulla contrada di Borgonuovo, l'attuale via Cairoli.

Nel suo studio su tale edificio (al quale rimando per gli approfondimenti storici e costruttivi)<sup>180</sup>, Adriano Franceschini ha datato il primo insediamento di Uberto detto del Sacrato figlio di Mercatello Maioli, della contrada di Santa Maria in Vado, quando nel 1298 ha acquistato la terza parte *pro indiviso* di un edificio nella contrada di Borgonuovo, di diretto dominio della Fabbrica della Cattedrale di Ferrara<sup>181</sup>. Dopo due anni Uberto ha consolidato la sua proprietà ottenendo dal notaio Guglielmino, a saldo di un debito, tre parti di un altro edificio posto su terreno già suo, ugualmente soggetto a diritto d'uso dalla Fabbrica della Cattedrale<sup>182</sup>. In ogni caso, il primo documento rinvenuto in cui il Sacrati non risultava più abitare nella contrada di Santa Maria in Vado è datato 28 febbraio 1324: da quel momento dichiarerà sempre la nuova residenza nel Sesto di San Romano<sup>183</sup>. Queste oggetto delle prime acquisizioni erano, co-

---

179. Hanno fatto parte del Consiglio dei XII Savi sia Uberto *de Sacrato* (17 aprile 1323 [ASCF, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia*, 1394: c. 53r-v]; 1328 [c. 61v]; 6 aprile 1334 [c. 27r]) sia suo figlio Pietro definito *campdor* dal 1339 (21 aprile 1334 [c. 27v]; 16 settembre 1338 [c. 31v]; 11 agosto 1339 [c. 35r]; 10 aprile 1341 [c. 37r-v]; 20 aprile 1341 [c. 37v]; 1 agosto 1343 [cc. 39v-40r]; 24 agosto 1343 [c. 40r-v] sia l'altro figlio Salomone definito *draperius* (30 settembre 1355 [c. 72r-v]; 23 febbraio 1366 [c. 74r]).

ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Serie I, Sezione 2°, Categ. A – Costituzione, Rubrica: Rogiti Antichi, n°. 2552 di antica segnatura, 17, busta 6, 27 agosto 1324: ad atto di costituzione di dote erano testimoni, fra gli altri, «ser Uberto de Sacrato» e «Petro campdore filio ser Uberti predicti»; rogito di *Ricobonus filius quondam domini Padavini de Brunellis notarius*. *Ivi*, n° 784 di antica segnatura, 17, busta 6, 28 febbraio 1327: ad atto di vendita è stato testimone, fra gli altri, «Petro filio domini Uberti de Sacrato»; rogito di *Bartholomeus de Grimaldellis notarius*.

180. A. FRANCESCHINI – S. MONINI, *Notizie storiche sul Palazzo Sacrati-Muzzarelli-Crema e relazione tecnica*, «La strenna della Ferrariae Decus», Ferrara 1982/83, 41-75.

181. *Ivi*, 41 e nota 1 p. 67.

182. A. FRANCESCHINI, *Note storiche sul Palazzo Crema*, 41, 67 e nota 2.

183. ASMo, *Archivi privati*, n. 21: *Archivio privato Fiaschi*, Busta 2, libro 3: 1322-1335, n. 7: 28 febbraio 1324, «Bonalbergus filius quondam domini Petri de



munque, piccole unità immobiliari, prospicienti la contrada di Borgonuovo, ma gli acquisti sono continuati nei secoli, senza entrare nel dettaglio della mole considerevole di atti relativi all'intera famiglia Sacrati (perchè sono stati coinvolti dapprima i due figli di Uberto, i fratelli Salomone e Franceschino, e poi i suoi numerosi nipoti). Relativamente alla famiglia Sacrati può essere significativo notare come la divisione del patrimonio di Uberto tra il figlio Franceschino e la vedova dell'altro figlio, Salomone, avvenuta nel 1379, non rechi traccia di alcuna area cimiteriale confinante con le proprietà descritte pertinenti il Sesto di San Romano. Poco più di trent'anni dopo l'alienazione dell'immobile alla condizione vincolante per l'acquirente che gli ebrei potessero accedervi per l'inumazione dei loro defunti, sembrano essersi già perse le tracce del cimitero<sup>184</sup>.

Nelle decine di atti sulla contrada di Borgonuovo che abbiamo visionato (in originale, sotto forma di regesto o come estratto) che coprono i secoli XIV e XV, i terreni erano di diritto terratico della Fabbrica del Duomo ad esclusione di alcuni beni di Francesco Sacrati nel 1392, posti nell'isolato verso occidente (cioè fra le vie del Terraglio e della Porta dei Leoni), mentre i soprastanti edifici erano di ragione propria degli investiti dei medesimi terreni; la requisizione e vendita del 1335 non fa cenno a tale diritto a favore della Fabbrica del Duomo: l'assoluta stringatezza delle informazioni fornite dall'atto potrebbe già essere di per se stessa una motivazione sufficiente a tale silenzio. A corroborare tale tesi, aggiungo i rapporti non sempre sereni fra inquisitori e clero locale, ben evidenziati durante il processo Pungiluppo.

E, sempre in quelle decine di atti, fra terreni ed edifici con pertinenze, fra proprietari e confinanti che vengono nominati e rinominati (prima fra tutti i Sacrati sia per la vastità delle loro proprietà sia per notevole numero dei componenti della famiglia) o sostituiti, l'unico documento che presenta un richiamo del cimitero ebraico (o forse un'ipotesi di richiamo o una suggestione di richiamo...) è l'estratto dell'investitura concessa dalla Fabbrica del Duomo al marchese Alberto d'Este il 12 febbraio 1393<sup>185</sup>. Si tratta di

---

Manço» e il figlio Pietro vendono due casali nel territorio di Fossalta a «Uberti de Sagrato olim de contrata Sancte Marie de Vado qui tunc habitat in contrata Sexti Sancti Romani».

184. Il documento, inedito, è conservato presso il museo A. Pepoli di Trapani. Un ringraziamento particolare va al prof. Andrea Nanetti per averlo gentilmente segnalato.

185. BCAFe, *Archivio Pasi, Strade: Borgonuovo, Investitura concessa dalla Fabbrica della Chiesa Cattedrale al Marchese Alberto Estense di diverse case poste in Borgonovo, 12 febbraio 1393, notaio Giuliano Bonaccioni.*



una copia riassuntiva realizzata da Pasi tratta da una originale<sup>186</sup> che è andato perduto così come le schede ed i protocolli del notaio rogante, Giuliano Bonaccioli (o Bonazzoli, secondo le trascrizioni). L'atto primitivo doveva essere piuttosto lungo poiché trattava di sei territori urbani su cui erano stati realizzati altrettanti edifici con le più svariate pertinenze; e doveva essere di grafia ostica oppure mal conservato perchè lo studioso, pur avvezzo alla lettura paleografica, ha trascritto frettolosamente il testo una prima volta e poi lo ha ricopiato per correggere e completare inesattezze e lacune ma, anche nella seconda versione, ha lasciato diverse parole irrisolte, con ulteriori inserimenti, nuove riletture e sovrascritture. Proprio l'ultimo terreno dato in uso ha attirato la mia attenzione:

Item de uno alio territorio olim zanarij super quo est una domus magna murata cupata solarata et balconata cum curtili, puteo murato et cisterna et cum curte et orto et cum una ..... cupata plana iuxta ortum cum curtileto posito Ferrarie in contrata S. Romani iuxta viam Burginovi, alio capite iuxta terraleum, uno latere heredes Guidonis de Zibelis seu habentes causam ab eo, et alio latere juxta bona que fuerunt Dominae Lucie de Menabobus jure usus dicte fabrice que bona tenentur partim per heredes Amigeto et partim per Magdalenam uxorem quondam Petri de Branchijs, et partim per ..... et partim per Furlanum.

In particolare, *olim zanarij* è scritto a lettere più alte, apparentemente frutto di successivi ripensamenti, come a riempire uno spazio in precedenza lasciato in bianco e la relativa lunga serie di puntini di sospensione: nella seconda trascrizione se ne vedono ancora tre, prima e dopo la seconda parola e sotto la prima 'i' di *zanarij*. Non ho trovato significati attribuibili a quest'ultimo termine con questa grafia o similari<sup>187</sup>; la logica ed un po' di fantasia mi fanno credere che Pasi avrebbe dovuto leggervi: *olim cimiterii* o *çimiterii*. Questa interpretazione può sembrare azzardata se non si considera che il terreno in esame era compreso fra le vie di Borgonuovo e del terraglio e quindi copriva l'antica area del cimitero

---

186. *Ibidem*, Catastro A della Fabbrica della Cattedrale, c. 42, secondo le indicazioni dello stesso Pasi.

187. P. SELLA, *Glossario latino emiliano*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1937.

Id., *Glossario latino italiano (Stato della Chiesa – Veneto – Abruzzi)*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1954.

G. TRENTI, *Voci di terre estensi – Glossario del volgare di uso comune (Ferrara-Modena) da documenti e cronache del tempo, secoli XIV-XI*, Vignola 2008.

del Sesto di San Romano; mentre i confinanti dei due lati, non identificabili fra figure conosciute o documentate, mi fanno collocare l'area nella parte orientale dell'isolato, verso le taverne e l'ospedale della Domus Dei. Se la mia versione è corretta, in questa lettura così anomala fornita da Pasi si può vedere l'assenza totale di riferimenti storici e storiografici ed il silenzio della documentazione fino ad allora analizzata che potessero far scattare nella mente dello studioso la scintilla di un ricordo o di un'intuizione.

Nel tentativo di puntualizzare l'ubicazione della *domus* abbiamo provato ad 'inseguire' i confinanti, ma se il più documentato di essi, Uberto Sacrati, non ci ha apportato nuovi elementi, non è andata affatto meglio con gli altri.

Sono significative ma circoscritte le notizie relative al marchese Bertoldo d'Este: figlio di quel Francesco proclamato signore di Ferrara nel 1310, è stato anch'egli acclamato dal popolo nel 1317 con il fratello ed i cugini a seguito di quel difficile percorso di incriminazioni, processi, assoluzioni, lotte e battaglie (già descritte) per vedere, infine, assegnare la signoria ai figli del solo Aldobrandino: Azzo e Bertoldo si ritirarono ad Este, pur mantenendo proprietà in città come evidenzia l'atto del 1335<sup>188</sup>. Bertoldo conservò la signoria delle terre di Ariano ereditate dal padre Francesco (cui era pervenuta per divisione dell'eredità paterna realizzata nel 1308 con il fratello Aldobrandino) e le dotò di statuto nel 1328<sup>189</sup>. Egli aveva sposato in prime nozze Domenica Pio nel 1324 e, poi, Caterina da Camino nel 1339<sup>190</sup>. È morto il 21 luglio 1343<sup>191</sup>: suo figlio Francesco e poi suo nipote Azzo X cercheranno di rientrare in città combattendo contro i parenti ferraresi ma saranno sconfitti, ritirandosi definitivamente ad Este<sup>192</sup>.

---

188. Traccia della permanenza di Bertoldo d'Este in Ferrara è rilevabile anche in un atto di costituzione di dote del 1319 cui è stato presente quale testimone, fra gli altri, «Uberto quondam domini Uberti de Padua familiario marchionis Bertholdi». ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Serie I, Sezione 2°, Categ. A – Costituzione, Rubrica: Rogiti Antichi, n° 2623 di antica segnatura, 16, busta 5, 19 novembre 1319, notaio *Bonmatheus de Rataldis*.

189. FRIZZI, *Memorie per la storia di Ferrara*, II, 302-3: «per Nos Magnificum Virum Dominum Bertholdum Dei Gratiae Estae et Anconae Marchionem natum olim bonae memoriae incliti et Magnifici Viri Domini Francisci olim Marchionis Estae et Anconae, Dominum Generalem Terrae Adriani eiusque districtus ex plenitudine potestatis et ex vigore nostri arbitrii meri et mixti imperii et iurisdictionis...». Per altre vicende biografiche di Bertoldo: 270 e segg., 281, 288-90.

190. CHIAPPINI, *Gli Estensi*, 82.

191. L.A. MURATORI, *Delle antichità estensi ed italiane*, Modena 1717, P. 2, cap. 4.

192. CHIAPPINI, *Gli Estensi*, 82.

*Caxarolus* era il formaggiaio e, nell'epoca incerta in cui i mestieri e le professioni sono a volte divenute nomi di famiglia, è difficile stabilire se il nostro *Iacominus* producesse e vendesse formaggi oppure fosse uno dei primi a fregiarsi in città del cognome Casaroli<sup>193</sup>; nel 1319, è stato presente come testimone ad un atto di costituzione di dote<sup>194</sup>, mentre alla rinuncia (rogata nel 1333) di beni in Caldirolo nelle mani dei frati della Penitenza, stesa «in burgo Sancti Leonardi extra Portam Leonis civitatis Ferrarie in contrata Sancti Leonardi», è citato «magistro Iacomino caxarolo de contrata Sancti Pauli»<sup>195</sup>: ha lasciato subito dopo la sua abitazione nella contrada di San Paolo oppure il notaio ha equivocato perchè l'anno successivo lo troviamo già nel Sesto di San Romano<sup>196</sup>. *Ser Iacominus Caxarolus* è stato eletto Giudice dei XII Savi nel 1341, nel 1343 e nel 1346<sup>197</sup>.

Figure poco definite rimangono «Iacominus tabernarius» e «Iohannes de Bruscho»<sup>198</sup>, così come l'acquirente, «Iacobucio calegario quondam Diotesalvi Garianulis de Cesena», tutti difficilmente rintracciabili nella documentazione coeva e, anche se i singoli possono essere occasionalmente individuati, si tratta di comparse di nessuna utilità a causa della natura degli atti che li menzionano.

---

193. Farebbe propendere per l'ipotesi del cognome il patronimico del figlio, rintracciato in alcuni documenti datati fra gli anni 1363-1370: «magister Iacobus speciarius filius quondam ser Iacomini de Caxarollis de contrata Sancti Romani». A titolo di esempio: ASFe, ANA, not. *Cavalleria Antonio*, matr. 8, 22 ottobre 1369.

194. ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Serie I, Sezione 2°, Categ. A – Costituzione, Rubrica: Rogiti Antichi, n° 1589 di antica segnatura, 17, busta 6, 19 novembre 1319: ad atto di costituzione di dote è presente quale teste, fra gli altri, «ser Iacomino caxarolo notario»; notaio *Bartholomeus de Grimaldellis*.

195. ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Sezione I, Serie 1, Categ. A – Costituzione, Rubrica: Fondazione, 2, busta 2, «Padri Armeni: Scritture e privilegi antichi dell'Ospedale Sant'Anna VIII. 3», 12 settembre 1333: ad atto di rinuncia di beni in Caldirolo nelle mani dei frati della Penitenza, rogato «in burgo Sancti Leonardi extra Portam Leonis civitatis Ferrarie in contrata Sancti Leonardi», è presente quale teste, fra gli altri, «magistro Iacomino caxarolo de contrata Sancti Pauli»; notaio *Nicolaus filius domini Homodei de Archaminis*.

196. ASFe, ANA, not. *Francesco dal Ferro*, matr. 1, p. 1, protoc. 1334, cc. 71v-72r: 28 ottobre 1334, tra i testimoni è presente «ser Iacomino caxarolo de contrata Sexti Sancti Romani nepote quondam Aldregeti».

197. ASCFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia*, 1394: 29 ottobre 1341 [c. 38r] 1 agosto 1343 [cc. 39v-40r] 24 agosto 1343 [c. 40r-v] 12 agosto 1346 [c. 44v].

198. ASFe, ANA, not. *Francesco dal Ferro*, matr. 1, p. 1, protoc. 1334, c. 38v: 20 settembre 1334, «Iohannes de Bruscho cupon[arius] de contrata Sancti Romani filius quondam magistri Guidonis de Bruscho» investe «Paulum notarium filium quondam domini Ubertelli notarii de contrata Sancti Petri» di un casamento vacuo nella contrada di San Pietro per il canone di 36 bolognini grossi l'anno.

б. «...cum curia magna»

Proponiamo infine una breve osservazione sullo spazio destinato all'area cimiteriale, la *curia magna* annessa alla casa oggetto della vendita. Nell'accezione, che pare di poter intuire, di porzione di terreno scoperto retrostante l'immobile, delimitato dagli edifici vicini o da muri di confine<sup>199</sup>, *curia* non è affatto frequente nel contesto ferrarese di questo periodo, quando è l'espressione *domus cum curte postposita* a ritornare prepotentemente fra le definizioni immobiliari. Da una verifica in questa sede necessariamente ricognitiva e non sistematica della documentazione ferrarese, emergono pochissime ricorrenze del termine, concentrate soprattutto nella data topica all'interno del protocollo e quasi mai nel testo: sono rogiti che vengono stipulati «in curia infrascripti (...) venditoris» o «dicte venditricis»<sup>200</sup> oppure, ad esempio, «in curia domus habitationis (...) notarii»<sup>201</sup> che non consentono di rilevare alcuna specificità. Oggetto di una donazione effettuata nel 1407 è una «domus magna cuppata balchionata cum curia et puteo»<sup>202</sup> ma, pur trattandosi della minuta di un notaio ferrarese, forse non è un caso che la casa in questione si trovi a Bologna. Sfogliando il *Chartularium Studii Bononiensis*<sup>203</sup> (e limitandosi all'edito poiché anche una ricerca d'archivio in tale ambito sarebbe palesemente sproporzionata allo scopo), pare di intuire che nella città felsinea l'espressione *domus cum curia* sia più frequente. Si potrebbe allora ipotizzare che la terminologia usata dal notaio dal Sale sia stata influenzata dal lessico bolognese: pur non comparando nella sentenza emanata a Bologna qualche giorno prima, che non si dilunga in particolari costruttivi e pertinenze, la *curia* era forse nell'orecchio di frate Giacomo Ripano, che doveva certamente aver discusso verbalmente del caso con l'inquisitore di Ferrara e Bologna

---

199. Il Sella traduce con sicurezza «cortile». P. SELLA, *Glossario latino emiliano*. Il Du Cange invece la intende come *atrium, impluvium, quod vulgo cour dicimus* e ancora come *ambitus incinctus domus* che nelle architetture religiose diventa *claustrum*. C. DU FRESNE DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis cum supplementis integris monachorum ordinis Sancti Benedicti D. P. Carpenterii*, II, Parigi 1850, 668.

200. ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Serie I, Sezione 2°, Cat. A: Costituzione, Rubrica: Rogiti Antichi 22, busta 11, n 2799 di antica segnatura, 17 maggio 1353; 16, busta 5, n 1482 di antica segnatura, 14 febbraio 1311.

201. ASFe, ANA, not. *Francesco dal Ferro*, matr. 1, p. 1, protoc. 1341, cc. 27v-28r, 27 marzo 1341.

202. ASFe, ANA, not. *Rainerio Iacobelli*, matr. 27, p. 1.

203. *Chartularium Studii Bononiensis. Documenti per la storia di Bologna dalle origini fino al secolo XV*, 15 voll., Bologna 1909-1988.

(e lettore dello Studio) Lamberto da Cingoli, quando si accingeva a dettare al notaio i termini del contratto.

Non tutto quello spazio era destinato ad area cimiteriale, ma soltanto «quedam pars territorii que est in dicta curia vel iuxta eam quod cimiterium dicitur». Non ci sono elementi per ipotizzarne le dimensioni, ma quanto conosciuto ci suggerisce l'immagine di questo cimitero come di un'area urbanisticamente 'minacciata': inglobata all'interno di una proprietà non (più) ebraica, probabilmente con qualche conseguente problema di definizione degli spazi interni, accessibile solo da un ingresso secondario, stretta dagli immobili dei confinanti e forse pressata dall'espansione edilizia dei facoltosi Sacrați, che avevano scelto questa zona della città per farne la loro residenza. A tutto questo la tutela giuridica offerta dal contratto di alienazione faticherà non poco ad opporsi.

### 7. Il cimitero del Sesto di San Romano

Al momento del suo insediamento, ogni nuova comunità ebraica ha richiesto *in primis* all'autorità locale la concessione del diritto di disporre di una sinagoga e di un cimitero per i defunti<sup>204</sup>, così come in tutti i documenti si sottolineava che l'oggetto di concessione era un'aspirazione degli ebrei richiedenti<sup>205</sup>. Se è scontato che il luogo di preghiera dovesse essere esclusivo, all'apparenza meno evidenti ma non per questo meno valide sono le motivazioni della separazione delle sepolture.

In effetti la promiscuità nelle aree cimiteriali non era ammessa, consentita o accettata né dai cristiani né dagli ebrei, per molteplici motivazioni sia socio-culturali sia religiose: i primi sostenevano che le manifestazioni di dolore degli ebrei raggiungevano troppo spesso toni drammatici e, comunque, fastidiosi<sup>206</sup>, e ciò si poteva verificare quando le donne, recatesi sulle tombe, anziché pregare od esporre pacatamente ai propri defunti pensieri e sentimenti, innalzavano grida e lamenti per comunicare il patimento comune (proprio e del trapassato) durante la vita terrena<sup>207</sup>. Per parte loro, gli ebrei preferivano non suscitare l'interesse e l'attenzione della maggioranza con i propri riti funebri<sup>208</sup>, come pure nel-

---

204. A. MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino 1963, 451. SIMONSOHN, *La condizione giuridica*, 103-20, in particolare 103 e 105.

205. N. GUGLIELMI, *Il Medioevo degli ultimi – emarginazione e marginalia nei secoli XI-XIV*, Roma 2001, 205.

206. MILANO, *Storia degli ebrei*, 452.

207. *Ivi*, 453.

208. *Ivi*, 452.

le altre manifestazioni religiose e sociali: mantenere un profilo basso e rimanere nell'anonimato poteva anche significare la salvezza<sup>209</sup>. Avrebbe sicuramente suscitato curiosità e forse ilarità da una parte ed imbarazzo dall'altra, ad esempio, l'usanza invalsa presso alcune comunità di girare intorno alla salma prima della sepoltura mentre si salmodiavano versetti che invocavano la protezione del defunto contro il potere dei demoni, cui si gettavano monete in diverse direzioni per spingerli ad allontanarsi<sup>210</sup>, così come altri avevano la consuetudine di fermarsi sette volte sulla strada del ritorno da un funerale, ancora per confondere i demoni, oppure di lavarsi le mani lasciando il cimitero, prima di rientrare a casa, per allontanare gli spiriti impuri<sup>211</sup>.

A questo tipo di motivazioni si aggiungevano quelle più prettamente culturali, sulla base di disposizioni talmudiche: la concezione biblica dell'impurità connessa con la morte aveva portato ad una regolamentazione ben precisa in materia di cimiteri che vietava le sepolture all'interno o nelle vicinanze delle sinagoghe; che determinava la distanza minima dai luoghi abitati (dagli ebrei, ovviamente); che consentiva la sepoltura presso l'entrata del cimitero ai discendenti della stirpe sacerdotale per permettere ai loro familiari di rendere visita al sepolcro senza contaminarsi avvicinandosi ad altre tombe; che a volte prevedeva la sepoltura in file differenti per gli uomini e per le donne oppure consentiva la vicinanza di persone di sesso opposto solo nel caso di coniugi; che proibiva la sepoltura promiscua delle persone osservanti della religione con i poco praticanti od i malvagi, con i suicidi o gli apostati<sup>212</sup>.

Non si conoscono i termini iniziali in ordine di tempo né di contenuto del rapporto fra la Comunità di Ferrara e gli ebrei: il primo documento noto che regola la presenza di questi è la condotta concessa nel 1370<sup>213</sup> da Nicolò II d'Este che decretava che il prestito nella città potesse essere gestito solo da due ebrei (Bonaventura di Simonetto e Bonaventura di Consilio) e da quattro cristiani, oltre che dai loro soci ed eredi. Piuttosto sintetico, il decreto si conclude specificando che «Non intendentes propterea quod aliud nostrum decretum per nos ipsis prestatoribus factum in aliquo anuletur», che

---

209. Un'analisi molto approfondita ed articolata del complesso rapporto ambivalente che intercorre fra la maggioranza della popolazione cristiana e la minoranza ebraica è in A. CASTALDINI, *L'ipotesi mimetica*, Firenze 2001, in particolare 13-76.

210. A. UNTERMAN, *Dizionario di usi e leggende ebraiche*, Roma-Bari 1994, 132.

211. *Ivi*, 172.

212. *Ivi*, 69.

213. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 64.

fa rimpiangere la perdita delle condotte precedenti.

Come si è già visto, però, più di una volta abbiamo 'sfiorato' i capitoli a favore degli ebrei<sup>214</sup>: sono citati implicitamente all'impegno preso nel 1275 dal vicario del Podestà di Ferrara ed incluso negli Statuti del 1287 che ribadiva la volontà a che non fossero alterati i capitoli e le immunità concessi in precedenza agli ebrei. Del resto una comunità (ed abbiamo appurato che lo era almeno dal 1239) di 'diversi' e potenzialmente pericolosi quali erano gli ebrei doveva essere controllata e regolata<sup>215</sup> e, a questo proposito, si dimostra decisamente importante il rinnovo della condotta per i successivi dieci anni concesso da Borso d'Este nel 1454<sup>216</sup> in quanto, relativamente a Ferrara, è il primo decreto dettagliato in tutte le sue articolazioni che ci sia pervenuto; in particolare, fermo l'attenzione sulla circostanza che, oltre a doveri ed obblighi cui dovevano sottostare i numerosi conduttori dei quattro banchi di prestito, era indicato il diritto ad avere in assegnazione dalla Comunità un terreno destinato come cimitero. Lo stesso diritto è contemplato nel rinnovo del 1499<sup>217</sup>.

E, peraltro, una simile concessione era già compresa nel decreto relativo ai capitoli di Argenta del 1408<sup>218</sup>, mentre non ne fanno cenno le condotte del 1392 per Lugo<sup>219</sup> e per Lendinara<sup>220</sup>, del 1393 per Modena<sup>221</sup> e per Argenta<sup>222</sup>. Ogni decreto appare più arti-

---

214. Per avere esempi tipici fra le molte condotte conosciute e pubblicate, vedi S. SIMONSOHN, *History of the Jews in the Duchy of Milan*, Jerusalem 1982-1986, doc. 12 (condotta di Vigevano), doc. 49 (condotta di Novara), doc. 74 (condotta di Pavia), doc. 1859 (condotta di Como), doc. 2303 (condotta di Alessandria), doc. 2438 (condotta del Ducato di Milano).

215. Lascio la descrizione di cause e motivazioni, effetti e risvolti connessi alla problematica della convivenza a livello urbano in epoca medievale fra culture e religioni diverse a *La specificità del caso ebraico* (quarta parte di *La città italiana ed i luoghi degli stranieri. XIV-XVIII secolo*, a cura di D. CALABI e P. LANARO, Roma-Bari 1998, 123-70) ed alla ricca bibliografia riportata.

216. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 538.

217. L'atto mi è stato indicato da Aron Leoni, maestro ed amico, generoso di consigli e di insegnamenti. A. DI LEONE LEONI, *La Nazione Ebraica Spagnola e Portoghese di Ferrara (1492-1559)*, in preparazione per Olschki e con il patrocinio della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ferrara, doc. 36, in ASMO, Cancelleria Estense, Leggi e Decreti, *Registrum Decretorum* B26, cc. 371r-380v. Copia in lingua volgare in Archivio di Stato di Mantova, *Archivio Gonzaga*, b. 3391, ff. 83749: 1° gennaio 1499.

218. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 156.

219. *Ivi*, doc. 72.

220. *Ivi*, doc. 73.

221. *Ivi*, docc. 74 e 74 bis.

222. *Ivi*, doc. 81 che contiene il decreto emanato da Aldobrandino (senza data) e la riconferma di Nicolò II del 1362.



colato e completo del precedente, fino a giungere alla citata condotta per Argenta del 1408 che comprendeva indicazioni dettagliate ed, in qualche modo, protettive dell'attività feneratizia e della specificità dei prestatori in quanto di religione ebraica, quali non esercitare l'attività il sabato e nelle festività ebraiche<sup>223</sup> e poter utilizzare uno spazio urbano ben definito come cimitero<sup>224</sup>; gli stessi termini sono poi stati riproposti nella condotta del 1420<sup>225</sup>. Si potrebbe osservare che i primi capitoli sono praticamente concessioni *ad personam* rivolte ai soli prestatori gestori di banche mentre, con il passare dei decenni, sembra emergere anche da parte del marchese (e poi del duca) concedente la coscienza della presenza di famiglie, fattori e dipendenti che erano al fianco ed alle spalle del banchiere il cui vituperato mestiere era così necessario, se non addirittura indispensabile da non potere essere estirpato ma da dover essere, comunque, regolato. Con il moltiplicarsi delle tipologie di controversie fra i prestatori e la loro clientela, si è progressivamente raffinata e particolareggiata la relativa materia giuridica contenuta nelle condotte, per cui non deve stupire che i decreti si spingessero a prevedere e provvedere alla localizzazione del luogo di sepoltura, con un articolo specifico.

#### 8. Dopo il cimitero del Sesto di San Romano

Se l'atto di vendita del 1335 è l'unico documento conosciuto che cita un cimitero ebraico nel Trecento (e questa è una sua ulteriore peculiarità), maggiormente noto è invece il luogo di sepoltura ebraico nel XV secolo, la cui posizione è conosciuta, seppure a volte sia stata riportata con poca chiarezza o con qualche difformità; rivediamo la sua collocazione anche con l'ausilio di alcune fonti inedite.

Le convenzioni stipulate nel 1403 fra i Gesuati e la Compagnia dei Battuti Neri<sup>226</sup> riportavano come antefatto il codicillo testamen-

---

223. «Item quod dictus Daniel vel eius famuli et factores non teneantur vel debeant aliquo die sabati, nec aliquo die quo festum aliquod ipsorum hebreorum celebraretur mutuare super aliquod pignus, aut pignus aliquod existens penes ipsos restituere alicui volenti illud relevare. Et ad id non possint per aliquos officiales dicte terre, tam presentes, quam futuros, cogi seu astringi quovis modo de iure vel de consuetudine, nec etiam ad aliqua facienda contra legem suam, sed legem suam libere servare permittant».

224. «Item quod si contingat dictum Danielelem vel filios vel familiares aut aliquem eorum familia decedere, quod eorum cadavera libere et licite ac impune sepelire et sepeliri facere secundum ritum et consuetudinem hebreorum in quodam orticello dicti Danielis posito in dicta terra Argente iuxta turrim Sancti Marci».

225. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 343.

226. Per un quadro complessivo ed aggiornato della storiografia sulla Com-

tario di Nicolò dall'Oro, del fu Bartolomeo zipponario, della contrada di San Romano<sup>227</sup>, che il 1° ottobre 1378 aveva disposto che i frati Gesuati potessero stare ed abitare in due «clusibus domus dicti Nicolai cuppate, plane cum horto postopposito ipsis duobous clusibus positus Ferrarie in contrata Sante Marie de Vado iuxta dictum Nicolaum et dominum marchionem, viam et iudeos»<sup>228</sup>.

Nel 1428, i Battuti Neri hanno stretto nuovi patti con i Gesuati circa i beni immobili lasciati da Nicolò dall'Oro e situati «iuxta tunc ipsum Nicolaum pro domibus et hortis legatis per eum societati hospitalis Batutorum nigrorum iuxta dictam mansionem viam et iudeos»: ai Gesuati veniva attribuita la porzione di orto contigua alla loro residenza perché potessero costruirvi un proprio oratorio<sup>229</sup>. Poiché sia nel 1378 alla stesura del codicillo di Nicolò dall'Oro sia nel 1428 non esisteva una *enclave* ebraica in tale zona ma, anzi, si attestano ebrei residenti in diverse contrade, è ovvio supporre che il termine *iudeos* della clausola testamentaria poi ripreso dai due atti quattrocenteschi indicasse il cimitero degli ebrei e non le loro abitazioni.

Implicitamente le volontà testamentarie di Nicolò dell'Oro definiscono anche l'unica data fino ad ora nota *ante quam* è cessato l'utilizzo del cimitero della contrada del Sesto di San Romano, se non si vuole prestare fede all'interpretazione da me fornita al *olim zanarii* di Pasi nell'estratto datato 1393, che anticiperebbe molto la cessazione del primo cimitero ebraico conosciuto: già dimenticato nell'ultimo decennio del Trecento da essere menzionato come precedente utilizzo solo in un documento.

---

pagnia dei Battuti Neri o della Morte e della relativa bibliografia: *L'Oratorio dell'Annunziata di Ferrara – Arte, storia, devozione e restauri*, a cura di M. MAZZEI TRAINA, Ferrariae Decus, Ferrara 2002, e, in particolare, L. SEBREGONDI, *Origini di riti e conforti nelle confraternite di 'giustizia'*, 49-57; S. SARPI, *Il Libro dei Giustiziati*, 59-61; L. GRAZIANI SECCHIERI, *...In Hospitali Batuti Nigri Ferrarie alias Mortis sito in contracta Sancta Maria de Vado in parte superiore in mansione existente prope Oratorium eius Hospitali...*, 71-154; M.S. MAZZI, *Gente a cui si fa notte innanzi a sera*, Roma 2003.

227. Sulla figura di Nicolò dall'Oro e sui tanti equivoci in cui sono caduti numerosi autori: GRAZIANI SECCHIERI, *...In Hospitali Batuti Nigri*, 71-80 in particolare.

228. ASDFe, Fondo *Morte ed Orazione*, busta 90, 8: *Cattastro di diversi in – strumenti della Compagnia della Morte*, cc. 63r-67r: «Conventiones Iesuatorum et Batutorum Nigrorum», atto del 28 giugno 1403 in copia del sec. XVIII, trascrizione del notaio Giuliano *de Toleis* da schede del notaio Rigo Sanvitali.

229. *Ivi*, c. 67v: «Relaxatio fratrum Iesuatorum de Ferrariae ab universitate hominum scolle Batutorum Nigrorum», trascrizione del notaio Paolo Corradi data 26 settembre 1626 dell'atto del notaio Rainerio di Rainerio Iabobelli «a quodam libro Registri ipsius intitolato A 8 1429 ad 35».

Riguardo al motivo di tale trasferimento formulo due ipotesi; la prima è probabilmente più immediata e 'semplicistica', la seconda è più articolata e capziosa: entrambe necessitano di essere validate. Per la prima teoria, è sufficiente ricordare che, nell'avanzare della seconda metà del Trecento, la via della Porta dei Leoni si era gradualmente trasformata nell'affaccio principale del palazzo dei marchesi d'Este<sup>230</sup> e nella contrada di Borgonuovo avevano ormai la loro residenza famiglie sempre più importanti e legate alla curia vescovile (che aveva la sua sede, pur non ancora prestigiosa, davvero poco distante<sup>231</sup>) ed al casato estense<sup>232</sup>. Semplici motivi di

---

230. A questo proposito: L. GRAZIANI SECCHIERI, *...e nacque la Corte nuova*, «Bollettino della Ferrariae Decus» 20, Ferrara 2003, 86-96.

231. Se buona parte dei terreni fabbricati sui due lati di via Borgonuovo erano *iure terratico* della Fabbrica della Cattedrale, altra buona parte era di diretto dominio dell'episcopato, come questo fabbricato situato sul versante meridionale della via e contiguo alle proprietà del palazzo vescovile (se non proprio alle sue propaggini): ASFe, ANA, not. *Francesco dal Ferro*, matr. 1, p. 1, protoc. 1334, c. 78r: 1 novembre 1334, «in contrata Sancti Romani, in domo infrascripta» è rogata la presa di possesso di un edificio «in contrata Sancti Romani infra hos confines: uno latere domus episcopalis Ferrarie mediante quadam ducia, alio latere domina Roxata uxor quondam ser Gibertini Mançaloche, uno capite via Burginovi, alio capite domus fabrice episcopatus Ferrarie».

La facciata principale del nucleo antico del palazzo vescovile fronteggiava la contrada di Gorgadello (l'odierna via Adelardi): solo il vescovo Giovanni Tavelli (1431-1446) ne ha voluto il rinnovamento e l'ampliamento fino ad affiancare il sagrato del Duomo e ad affacciarsi sulla strada che portava alla Porta dei Leoni (E. PEVERADA, *Il palazzo vescovile nel Quattrocento*, in *Palazzo Arcivescovile*, a cura di C. DI FRANCESCO e A. SAMARITANI, Ferrara, 1994, 47-55), sebbene alcuni documenti a cavallo fra Tre e Quattrocento indichino che la residenza episcopale aveva già raggiunto quel fronte stradale che, per la sua ampiezza, era anche definito piazza. ASFe, *Archivio Perondoli*, busta 1, fasc.1, V: 18 gennaio 1376, «Ferrarie in platea comunis Ferrarie ex opposito Episcopali pallacii Ferrarie» è stata rogata un'assoluzione di pagamento; notaio *Nascimbene filius quondam domini Dyni Camarlenigi*; ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Sezione I, Serie 2°, Cat. A – Costituzione, Rubrica: Rogiti Antichi, 32, busta 21, n° 528 di antica segnatura, 27 agosto 1408: «in Episcopali palatio ferrariensi super spaldo posito supra plateam» è stata concessa l'investitura di terreni *in ville Ruchi*, notaio *Dominicus filius quondam Iacobi de Bernardis*; *Ivi*, 35, busta 24, n° 53 e poi n° 1055 di antica segnatura, 5 gennaio 1423: «in officio Buletarium civitatis Ferrarie posito iuxta plateam comunis Ferrarie sub domo residentie domini Episcopi ferrariensis» è stata registrata un'esecuzione testamentaria, notaio *Petrus filius quondam circumspecti viri Mathei de Montani*; *Ivi*, 35, busta 24, n° 1823 di antica segnatura, a) 7 febbraio 1424: «Ferrarie in episcopali pallacio super spalto supra plateam comunis» è stata concessa un'investitura, notaio *Petrus filius ser Francisci de Lardis*.

232. ASMo, Camera Ducale Estense, *Notai camerale ferraresi*, XVI *Coadi Gigliolo*, c. 78r: 17 ottobre 1391, i procuratori del marchese Alberto d'Este investono «Rainaldum de Cançeleriis draperium filium quondam ser Iohannis de Cançeleriis (...) de contrata Muçina» di alcuni immobili, tra i quali un edificio «in contrata

opportunità potrebbero essere quindi alla base della scelta di trasferire il cimitero ebraico in un'altra area urbana marginale, sempre al limitare del nucleo abitato e presso le mura cittadine. L'ampliamento progressivo della città nel corso del XIV secolo aveva consentito lo spostamento del cimitero ebraico dalla posizione baricentrica e vicinissima al Duomo ed al palazzo vescovile, dai quali distava solo un isolato: evidentemente, i ristretti spazi urbani medievali avevano potuto ammettere certe convivenze strettissime altrimenti impensabili. Così come sembra apparentemente impensabile si possa concepire che un (presunto, ma condannato come tale) eretico potesse abitare su quella stessa via fra la piazza e la Porta dei Leoni, confinando con lo stesso vescovo: è il caso dell'edificio requisito dall'inquisitore a frate Bonaventura Papardo, nell'ambito del processo ad Armano Pungiluppo<sup>233</sup>.

La presenza di questo cimitero (che definisco come 'secondo' in quanto non si hanno, allo stato della ricerca, notizie di un luogo di sepoltura precedente a quello nel Sesto di San Romano) è attestata anche dall'atto di vendita (datato 1435) di un edificio in contrada San Martino<sup>234</sup> confinante «alio capite quoddam terrenum ebreorum in quo sepeliuntur ipsorum ebreorum corpora»<sup>235</sup>. E, naturalmente, anche di esso è rimasta la memoria dopo la sua chiusura: «alio capite olim cimiterium hebreorum mediante scursurio

---

Sancti Romani in Burgonovo infra hos confines uno capite via publica alia iura canonicorum Ferrarie mediante scursurio, uno latere dictus dominus marchio pro curtili domus in qua habitabat olim dominus Bertholomeus Capelus et hodie domina Elena uxor ser Francischini de Sacrato».

ASFe, ANA, not. *Paolo Simone da Verona*, matr. 35, p. 1, protoc. 1415 rilegato, cc. non numerate, 16 gennaio [1415]: «Egregius vir in iure civili licenciatus dominus Petrus de Sacrato filius quondam honesti viri Bartholomei de Sacrato», della contrada del Sesto di San Romano, ha concesso ad affitto per 5 anni a cominciare da gennaio a «Magistro Iohanni de Bondenariis speciario quondam Domini», della contrada del Sesto di San Romano, un piccolo edificio «in contrata Sexti Sancti Romani Ferrarie, iuxta viam a teraleo, Nicolaum de Consandalo et dictum Bartholomeum de Sacrato».

233. ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Serie I, Sezione 2°, Cat. A: Costituzione, Rubrica: Rogiti Antichi, 15, busta 3, n° 1176 di antica segnatura, 27 luglio 1300, «in civitate Ferrarie in Sexto Sancti Romani intra hos confines uno latere possidet dominus episcopus Ferrarie, alio latere possident heredes Guidonis Iacobi, uno capite via publica qua itur ad Portam Leonis, alio capite possidet ser Henricus Lei Avenantis»; rogito Mercatello «de Brinis curie episcopalis Ferrarie notarius».

234. Spesso il nome della contrada veniva confuso dallo stesso notaio o dal suo scriba oppure, anche dal contraente che indicava i propri dati in modo errato od incompleto.

235. ASFe, ANA, not. *Urbano Rossetti*, matr. 92, p. 1, protoc. 1434, cc. 300v-301v, atto del 9 novembre 1434. L'atto mi è stato gentilmente indicato da Andrea Faoro, che ringrazio anche per il confronto critico, sempre stimolante e proficuo.

nunc vero Gesuatos» è una delle confinazioni di un edificio nella contrada di San Salvatore, nel 1465<sup>236</sup>.

Vittore Colorni ha sposato la teoria (riprendendola da G. Righini)<sup>237</sup> che l'area denominata *Zudecha turresinorum*, tra la Porta di Sant'Agnese ed il Cantone del Follo, fosse urbana ed avesse preso il nome dall'insediamento residenziale ebraico, pur notando come dal 1401 tale zona fosse «forse già svuotata dei suoi abitanti ebrei e che di ebraico le è rimasto solo il nome»<sup>238</sup>. Al contrario, sono state dimenticate due importanti emergenze urbanistiche, esistenti nell'area adiacente le mura nord orientali, ed entrambe avrebbero potuto determinare tale toponimo: il cimitero ebraico presso i Gesuati, appunto, e la zona destinata alla lavorazione delle pelli definita genericamente «in fundo dicte contracte Sancti Guielmi»<sup>239</sup> in loco ubi dicitur 'La Çuecha' in due atti del 1394<sup>240</sup> e del 1396<sup>241</sup> oppure, in modo molto più articolato, nel decreto del 1393 concesso da Nicolò III all'arte dei callegari di Ferrara, che recita:

---

236. ASFe, *Luogo Pio Esposti*, Lettera A, cassetta 5, 1/259: 15 gennaio 1465, il Ministro ed il Sindaco della Società della Beata Vergine Maria nella chiesa di San Francesco (Compagnia della Scala) hanno investito «magistrum Franciscum de Bocio sartorem filium quondam Iacomeli civem Ferrariensem de contracta Sancti Salvatoris» di un edificio nella contrada di San Salvatore confinante «alio capite olim cimiterium Hebreorum mediante scursurio nunc vero Gesuatos, uno latere olim magistrum Iohannem Gidani cochium nunc vero ser Iohannem de Castelo notarium et alio latere olim Franciscum furlanum nunc vero magistrum Antonium de Villanova barberium iure usus a dicta societate» per 4 lire e 10 soldi di marchesani annui a Pasqua, ad iniziare dalla Pasqua successiva; notaio «Iohannes filius quondam Bonmercati de Augustis».

237. RIGHINI, *Come si è formata la città di Ferrara*, 80.

238. COLORNI, *Ebrei in Ferrara*, 95-7. Ma non è stato il solo: anche M.G. MUZZARELLI (*Gli Ebrei*, in *Storia illustrata di Ferrara*, II, 468) ha aderito a tale teoria, senza peritarsi di trovare spiegazione al subitaneo abbandono dell'area per trovare residenza nelle vie più prossime al centro e traendo in errore anche la pure documentata Sanfilippo che però non ha citato correttamente la fonte del suo *misunderstanding*. C.M. SANFILIPPO, *Fra lingua e storia: note per una 'Giovecca' non giudaica*, «Rivista Italiana di Onomastica», IV, n° 1, anno IV, aprile 1998, 12 nota 21.

239. Come è noto, il convento di San Guglielmo era situato a nord della città, al di fuori delle mura cittadine.

240. A. FRANCESCHINI, *Artisti a Ferrara in età umanistica e rinascimentale*, Ferrara-Roma 1993, Parte I, doc. 93, 29 luglio 1394.

241. ASMO, Camera Ducale Estense, *Notai camerati ferraresi*, XXXVIII/C *Magnani Nicolò*, c. 36: [?] aprile 1396, «Iohannes Cartolarius filius quondam Iacobi de Lotis de contrata Sancti Guilliemi» e «Bencevene pelachanus filius quondam Nani de contrata Sancti Guilliemi» stipulano un contratto per una casa «in contrata Sancti Guilliemi ubi dicitur la Zuecha» confinante da un lato con una proprietà di Bartolino da Novara.

Item quod homines et magistri dicte scole et universitatis possint laborare et laborari facere sua coria in fovea pellacorum de novo seu ad Zuecham versus valem Ferrarie prope civitatem Ferrarie deputatam pro arte et laborerio pelacorum civitatis Ferrarie et non in fovea teralei civitatis Ferrarie prout antiquitus facere consueverant et sicut ad hoc ulterius in dicta fovea non fiendum per prefactum genitorem nostrum suo decreto fuit derogatum et nos per presentes derogamus ut supra<sup>242</sup>.

Lo stesso individuo citato nel documento di inizio Quattrocento, indicato per primo da L. N. Cittadella e poi ripreso da più autori utilizzandolo per motivare e datare il toponimo *Zudecha turresinorum*, è tale «Ioannes Tintus Pelacanus de Zueca». Un pellacono, appunto: un mestiere che riporta alla lavorazione di conciatura. E certamente non il solo<sup>243</sup>.

Che a Ferrara il toponimo di *Zuecha* (in tutte le sue varianti grafiche) e poi Giovecca abbia avuto origine da un'attività artigianale era già stato ipotizzato da G. Martinelli<sup>244</sup> alla fine dell'Otto-

---

242. ASMo, Camera Ducale Estense, Leggi e Decreti, b. 2/B, 88-90, 22 novembre 1393. Cronologicamente questo è dunque il primo manoscritto che mette in diretto rapporto la fossa dei pellacani con la *Zoecha*: ringrazio Elisabetta Trianiello per avermelo indicato.

243. Richiamo alcuni documenti (senza ritenere di avere esaurito l'argomento con questi soli esempi), che determinano una costante presenza di conciatori e pellacani nell'extraurbano borgo di San Guglielmo: ASFe, *Miscellanea Petrucci*, B.2, f. 36, 3 dicembre 1420. Con l'assistenza del fratello Giovanni Balestrieri, Agnese del fu Stefano Balestrieri, già moglie di Giuliano Sardi, al presente moglie di Matteo del fu Pietro Teutonico, della contrada di San Guglielmo, *iure usus* dalla chiesa di castel Tedaldo cui paga 4 lire, 8 soldi e 10 denari di marchesane annue, vende a *Iobanni ad orto pelacano filio quondam Anthonii fantini*, della contrada di San Guglielmo borgo di Ferrara, un edificio in detta contrada confinante «uno capite foveam civitatis mediante via, alio capite heredes magistri Iohannis Tonibexii mastellari, uno latere Paulum rambaldum pelacorum iure usus a fabrica Sancti Pauli, alio latere dictam venditricem iure usus a Societate que coadunat in Sancto Francisco Ferrarie», per il prezzo di 46 lire di marchesane; notaio Nicola del fu Marco Nigrisoli dalle schede di Giovanni del fu Antonio Fiesso, che ha sottoscritto.

ASDFe, Fondo *Monastero di Santa Maria dei Servi di Ferrara*, 6/A anticamente segnato *Catastro* A, c. 25 v, notaio Michele Smagrabò, 6 agosto 1427. I frati del monastero di Santa Maria dei Servi di Ferrara, riuniti in capitolo e singolarmente nominati, investono *Dominicum de Bononia pellacorum filium quondam Juliani*, della contrada di San Guglielmo, borgo di Ferrara, di un edificio coperto di coppi, con solaio, parte in muratura, posto a Ferrara nella contrada del Sesto di San Romano.

244. G. MARTINELLI, *Il nome di via Giovecca*, «Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria». Atti e memorie, s. I, 9 (1897), 245-60.

cento: il 'follo' era la macchina per lavorare i panni di lana e la 'cisterna del follo' era la vasca dove gli stessi tessuti erano lasciati purgare, il 'follo' in tedesco è 'walke' (che in italiano corrente è gualchiera) da cui derivano 'gualche', 'guelche', 'guecca', 'giuecca', 'gioecca', 'zoecca' e simili; la toponomastica ferrarese annovera il Canton del Follo e la Cisterna del Follo proprio in prossimità del corso d'acqua (indispensabile alla manifattura laniera) che poi prenderà il nome di *Zuecha*. Ma questa ipotesi non ha trovato, peraltro, molta fortuna presso gli studiosi ferraresi. Viceversa, studi più recenti confortano questa teoria definendo tale toponimo come «un luogo adibito alla concia delle pelli, o addirittura l'edificio della conceria»<sup>245</sup>.

Il punto di connessione fra la gualchiera per la lana e la conceria sembra trovarsi a Parma i cui *Statuta artis lanae* del 1422 facevano riferimento a lane *de la zoecha*: in conceria si poteva estrarre lana e pelo dal vello degli ovini e di altri animali morti attraverso immersione in soluzione di calce. Pur considerati prodotti di scarto, pelo e lana così recuperati erano destinati all'industria tessile, soprattutto di feltri e di tessuti di scarso valore, mescolati ad altre fibre più nobili. Se ne deduce che la lana *de la zoecha*, che gli Statuti parmensi riconoscevano di qualità inferiore tanto da non meritare di subire alcun controllo a differenza di qualsiasi altra lana grezza, doveva essere quella scadente ottenuta dal procedimento descritto e, quindi, *zoecha* era la conceria anche a Parma<sup>246</sup>.

Allorché Pietro Sella ha redatto il *Glossario latino emiliano*, nel 1937, non ha trovato termini adatti per rendere il *lana de la zoecha* rintracciato in quegli stessi Statuti della lana di Parma<sup>247</sup>, mentre quando ha scritto il corrispondente volume per lo Stato della Chiesa, il Veneto e gli Abruzzi, nel 1954, sembra aver trattato la stessa dicitura senza porsi dubbi proprio perchè rinvenuta a in area veneziana, ed usando le maiuscole perchè sicuro di trovarsi davanti al toponimo geografico dell'isola della Serenissima e non, probabilmente, della conceria<sup>248</sup>.

E pure a Venezia dove il *Capitolare conciatorum pellium vel*

---

245. Corredando il saggio con documentazioni calzanti e comprovanti a partire dal 1289, Carla Maria Sanfilippo ha tracciato un panorama di area padano-veneta ed istriana in cui a Zara *çudeca* era la conceria «in qua aptantur coramina et pelles pro arte chalegariorum», a Trieste *zoecha* era l'atto della concia e *zudecare* era conciare le pelli anche in Istria. C.M. SANFILIPPO, *Fra lingua e storia*, 13-5.

246. *Ivi*, 14.

247. P. SELLA, *Glossario latino emiliano*, Città del Vaticano 1937.

248. ID., *Glossario latino italiano (Stato della Chiesa – Veneto – Abruzzi)*, Città del Vaticano 1954.



*curaminum* del 1271 sanciva che la concia fosse esercitata «extra civitatem Rivolti, scilicet apud Iudecam»<sup>249</sup>, imposizione ripetuta nel *Capitolare artis blancariorum* (sbiancatori di pelli e cuoi) e poi ancora nel 1300 e nella *Mariegola dei curameri* del XIV secolo la cui rubrica «De llavorar l'arte della Zuecha et altro hove piacerà a lo misier lo dose» sembra essere il primo sinonimo veneziano di *Zuecha* per concia<sup>250</sup>. Anche la *lana de la zudecha* compare a Venezia, in un provvedimento del 1460, elencata insieme ad altre qualità di lana<sup>251</sup>. Ma, del resto, neppure a Venezia, al toponimo Giudecca corrispondeva un quartiere ebraico, tanto che nel 1515 Giorgio Emo, nobile e politico di primo piano della Serenissima, proponeva di insediare gli ebrei in tale isola, cui si è contrapposta l'ipotesi dei due banchieri Anselmo e Viviano che suggerivano di stabilirsi a Murano, fino a che il Gran Consiglio è giunto alla soluzione definitiva di «mandarli tutti a star in Geto novo»<sup>252</sup>.

Quanto poi alla situazione ferrarese, se non sono stati (ancora) rinvenuti documenti così espliciti sull'uso originario nel senso di concia o conceria, sono comunque numerosi gli indizi che spingono in tal direzione. Da un lato sappiamo che gli Statuti del 1287 vietavano a conciatori e pellacani di esercitare la loro arte sulle sponde della fossa cittadina e del Po «ab isto latere civitatis»<sup>253</sup>. Dall'altro, abbiamo visto come la *Zuecha* appartenesse al borgo di San Guglielmo, quindi fosse area extraurbana, e come nel 1393 fosse zona di lavorazione (e, quindi, anche di residenza) di pellacani, notizia che trova riscontro nell'atto del 1401 citato da Cittadella e da Righini, nelle cronache cittadine e negli Statuti dell'arte dei conciatori: nel 1494 il notaio Benedetto *de Gelino* si era fatto costruire l'edificio in angolo «da le sore de San Gulielmo suso quella piazza a mane dirita partendose da la fossa et mure de Ferrara et Zoecha andando a dirito fillo insino in capo de la via a mane drita»: quindi, due anni dopo l'inizio dei lavori dell'Addizione

---

249. SANFILIPPO, *Fra lingua e storia*, 15.

250. *Ivi*, 15.

251. *Ivi*, 15-16: «lana francescha pro sacho soldos quatuor, lana San Matheo pro sacho soldum unum, lana de campagna pro sacho soldum unum, lana de la zudecha et ogni altra lana soldum unum pro sacho».

252. E. CONCINA, *Parva Jerusalem*, in E. CONCINA – U. CAMERINO – D. CALABI, *La città degli ebrei. Il ghetto di Venezia: architettura e urbanistica*, Venezia 1991, 27-9. R. CALIMANI, *Storia del ghetto di Venezia*, 13-15, 69. Di diverso avviso: F. BASALDELLA, *Giudecca, storia e testimonianze*, Venezia 1986; ID., *Spinalonga. Storia e nuove testimonianze sulla Giudecca*, Martellago/Venezia 1993; ID., *Quando a Venezia il 'Ghetto' si chiamava Giudecca*, «Quaderno di Cultura Giudecchina», 8 (1996) Venezia.

253. *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, 277.

Erculea, la fossa, le mura e la Giovecca dividevano ancora in due parti la città<sup>254</sup>. Fra i pellacani erano stati immatricolati «Iacomo Rizzolo da la Pieve habitadore a la Zoecha», il 15 aprile 1505, e «Francesco fiolo che fu de Benedecto da Medola habitadore a la Zoecha», il 2 gennaio del 1502<sup>255</sup>, residenti quindi in un'area non definita come appartenente ad una contrada sebbene ormai urbanizzata.

Nota come il morbo si scoperse in Ferrara sino al principio de febraro alla Zoecha in casa di messer Iacomo Rizzolo pellacano, et in un dì morì sua nuora et sua nezza maritata [...] e poi tutti li suoi garzoni, talchè la più parte della Zovecha e di qua dalla Zovecha sono ammorbatì, [...] dopo andò in casa dalli Amaduri pure su la Zovecha [...] <sup>256</sup>:

secondo le cronache di G. M. Zerbinati, nel 1527, il contagio della peste aveva preso avvio nell'abitazione del primo cui era annesso il laboratorio artigianale, ovviamente.

Infine, se pure non sia stata rinvenuta finora citazione di lana *de la zoecha* nella documentazione ferrarese, i registri cinquecenteschi della Mercanzia indicano talora l'uso di lana 'morticina', sinonimo appunto di lana proveniente da pelli e non da animali vivi, destinata principalmente al mercato interno e di cui è stata esportata solo qualche partita di modesta entità<sup>257</sup>.

Carla Maria Sanfilippo ha proposto anche due evoluzioni semantiche del termine che hanno origine da *judaica*. In un'ottica genericamente antiebraica plausibile in epoca medievale, la prima prende avvio dalla sovrapposizione concettuale fra il quartiere degli ebrei e la conceria: l'area in cui erano effettuate le lavorazioni più sporche e nauseanti della concia poteva essere ritenuta (e chiamata)

---

254. «Piazza nova. Et in dicto anno [1494] Benedecto de Gelino notaro ferarexe fece fare la casa che è in cantone da le sore de San Gulielmo suso quella piazza a mane drita partendose da la fossa et mure de Ferrara et Zoecha andando a dirito fillo insino in capo de la via a mane drita.» UGO CALEFFINI, *Croniche 1471-1494*, Ferrara 2006 («Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria». Monumenti, XVIII), 950.

255. SANFILIPPO, *Fra lingua e storia*, 16.

256. *Ivi*, 16.

257. ASMò, Camera Ducale Estense, Amministrazione finanziaria dei paesi, Ferrara e Ferrarese, b. 71 (Registri della Mercanzia, anni 1534; 1545; 1555). Sono debitrice di Elisabetta Traniello anche per questa preziosa indicazione: con la consueta precisione, la studiosa mi ha pure indicato di non aver trovato menzione di lana *de la zoecha* negli statuti dei lanaioli (ASDFe, *Archivio del Capitolo*, busta P 59) e nel registro di tariffe doganali di metà '400 (ASMò, Archivio Segreto Estense, Cancelleria ducale, fondo Statuti, Capitoli e Grazie, busta A1: *Provesione de Ferrara de la Gabella Grossa*).

‘luogo da ebrei’, come portano a credere alcuni esempi nell’Italia meridionale, fino ai calabresi *judica* per letamaio e *judecaria* per porcile. La seconda muove dalla consistente quantità di esempi di artigiani ebrei dediti (per scelta o per obbligo) alla lavorazione dei cuoi e dei pellami, da Siria e Palestina nel 985 a Costantinopoli nel XII secolo, dalla Siviglia musulmana a Parigi e Montpellier nel 1293, da Napoli alla Sicilia del XV secolo, per non tacere dei tanti cognomi che richiamano tale lavorazione fra gli ebrei mitteleuropei dal XVI secolo in poi. In tal caso, si deve dedurre che *judaica* dovesse alludere primieramente all’attività artigianale svolta dagli ebrei e non solo (o forse, ed anche) alla residenza, come il caso di Ferrara indica (e Venezia e Zara suggeriscono)<sup>258</sup>.

Ritengo, a questo punto, che sia pleonastico ricordare che non è stata rintracciata alcuna abitazione di ebrei fino all’avanzato Cinquecento nell’area urbana nordorientale di Ferrara<sup>259</sup>, sia interna sia esterna all’antica cinta muraria, allorché con il termine di *Zoecha* si è indicata la larga via che conosciamo, tangente quindi all’area un tempo destinata ai conciatori. Ma questo tema, che pure meriterebbe un approfondimento a se stante, ci porterebbe troppo lontano dall’edificio «cum curia magna».

Noti da tempo, al contrario, sono gli atti che hanno portato alla nuova collocazione del cimitero ebraico, il terzo conosciuto, almeno fino ad ora. Nel 1452, il Giudice ed i XII Savi hanno deliberato l’acquisto di un terreno di Bartolomeo *Thealdi*, per un ammontare massimo di 200 lire marchesane, per situarvi il cimitero ebraico in sostituzione di quello presso i Gesuati, requisito dal Comune e donato agli stessi perchè potessero ampliare il proprio convento<sup>260</sup>. Posto nella contrada di Pietro Saina o Muzzina, il nuovo terreno avrebbe dovuto accogliere le spoglie degli ebrei che sarebbero morti «de cetero»: la deliberazione sembra non prevedere l’esumazione e lo spostamento delle tombe del cimitero presso i Gesuati.

Viceversa, Colorni<sup>261</sup> e Luzzati<sup>262</sup> erano già stati messi in so-

---

258. *Ivi*, 17-19.

259. ASFe, ANA, not. *Girolamo Bonsignori*, matr. 569, p. 1, atto del 27 marzo 1539: *Salomon de la Ripa*, abitante in contrada della Giovecca.

260. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 537, in ASCFe, Deliberazioni del Magistrato dei XII Savi, Busta B, Libro G (1445-1452), c. 63 v: 28 febbraio 1452: «Pro hebreorum cimiterio». Quanto meno, insolita l’interpretazione della delibera comunale data da M.G. Muzzarelli, che ha riferito di una richiesta degli ebrei per poter ampliare il loro cimitero, non più sufficiente. MUZZARELLI, *Gli ebrei*, 466.

261. COLORNI, *Ebrei in Ferrara*, 176.

262. M. LUZZATI, *Introduzione*, in FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, 4.

spetto dal silenzio delle carte fra il 1318/1336-1339<sup>263</sup> ed il 1370<sup>264</sup> riguardo una presenza ebraica a Ferrara. Lo stesso archivio dell'Arcispedale Sant'Anna, che pure offre qualche nuovo documento in cui compaiono ebrei a vario titolo (e rispetto ad altri fondi, con qualche documento risulta essere già una fonte feconda), si inaridisce per tutta la seconda parte del Trecento fino al 1400 quando compare un *Guilielmo iudeo*<sup>265</sup>: si comporta, dunque, come le altre fonti documentarie.

Michele Luzzati aveva già espresso perplessità sulla sostanziale continuità fra l'antico insediamento ebraico di Ferrara e quello tardo trecentesco, come degli altri centri della Pianura Padana ma anche di Ancona e di Pisa<sup>266</sup>; stessa discontinuità ha rilevato A. Veronese nel Ducato di Urbino<sup>267</sup>. Per l'area emiliana, la ripresa dei nuovi stanziamenti potrebbe avere preso avvio da Bologna nel 1353, per Luzzati, o nel 1364, secondo Pini<sup>268</sup>, mentre nella vicina Rovigo il primo documento è del 1388<sup>269</sup>. Il fenomeno della mancanza di stabilità, quindi, è generalizzato e riscontrabile in tutta l'Italia centro-settentrionale; gli stanziamenti ebraici erano privi di un ancoraggio geograficamente solido e solo sporadicamente la permanenza in un preciso territorio è riuscita a protrarsi per più di due o tre generazioni: per gli spostamenti ebraici, questo sembra essere più un effetto che una causa. Tali migrazioni sono state

---

263. Per Colorni, Franceschini e Luzzati l'ultimo atto 'valido' è il 1318 (FRANCESCINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 59: 1318) mentre i nuovi documenti rinvenuti e qui presentati posticipano al 1336, se non si vuole accettare come ebreo quel *magister Abramini murator* citato nel 1339.

264. *Ivi*, doc. 64.

265. ASFe, *Archivio Arcispedale Sant'Anna*, Serie I, Sezione 2°, Cat. A: Costituzione, Rubrica: Rogiti Antichi, 31, busta 20.

266. M. LUZZATI, *Banchi e insediamenti ebraici nell'Italia centro-settentrionale*, «Storia d'Italia», Annali 11: *Gli ebrei in Italia*, I: *Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*, a cura di C. VIVANTI, Torino 1996, 173-235 e 201 in particolare.

267. A. VERONESE, *Famiglie di banchieri ebrei attive nel Ducato di Urbino tra XIV e XV secolo*, in *Ebrei, famiglie e città*, «Zakhor», 3 (1999), Roma, 1999, 125-53.

268. A.I. PINI, *Famiglie, insediamenti e banchi ebraici a Bologna e nel bolognese nella seconda metà del Trecento*, «Quaderni storici», 54 (1983), 783-814 e 794 in particolare.

Per un quadro completo ed una bibliografia esaustiva dell'area emiliano-romagnola: *Banchi ebraici a Bologna nel XV secolo*, a cura di M.G. MUZZARELLI, Bologna 1994, e specialmente R. RINALDI, *Topografia documentaria per la storia della comunità ebraica di Bologna*, 29-157 e 77 in particolare; P. CREMONINI, *Presenza ebraica a San Giovanni in Persiceto tra XIV e XV secolo con alcune ipotesi per il XIII secolo*, 201-53.

269. E. TRANIELLO, *Gli ebrei e le piccole città. Economia e società nel Polesine del Quattrocento*, Rovigo 2004.

sempre e tutte obbligate? La cosiddetta ‘piccola era glaciale’<sup>270</sup>, contraddistinta da inverni rigidi e da estati umide, ha imperversato nei primi decenni del Trecento, causando la perdita dei raccolti o la diminuzione della resa in misura drastica: frequenti carestie si sono ripetute per un lungo periodo falciando la popolazione; le pessime condizioni climatiche d’inizio secolo hanno prodotto alluvioni dovute al collasso del sistema fluviale padano e trasformazioni del territorio deltizio<sup>271</sup> anche a causa della grave crisi demografica che ha determinato gravi regressi delle coltivazioni e delle manutenzioni nelle aree agricole<sup>272</sup>. A questo stato di cose, si aggiunse l’epidemia di peste del 1347-48<sup>273</sup> che fu particolarmente grave nelle città, di cui ridusse gli abitanti in proporzioni elevatissime (a Bologna di circa un terzo, a Venezia della metà). I contemporanei ritennero che la punizione divina per i peccati dei cittadini fosse una delle principali cause delle carestie e della pestilenza: prima fra tutte le colpe fu riconosciuta l’usura, sia che fosse praticata dai *campsores* cristiani che dai *foeneratoros* ebrei. Da essa discendeva l’altro peccato capitale: la frequentazione con gli ebrei che, a loro volta, erano peraltro imputati dell’avvelenamento dei pozzi d’acqua, nella ricerca delle motivazioni ‘scientifiche’ del contagio del morbo<sup>274</sup>. Epurazioni e scacciate<sup>275</sup> si sono ripetute in tutta Europa<sup>276</sup>.

---

270. A.B. APPLEBY, *Epidemics and Famine in the Little Ice Age*, «Journal of Interdisciplinary History», 10 (1980), 161-83.

271. A. FRANCESCHINI, *Idrografia e morfologia altomedievali del territorio ferrarese orientale*, in *La civiltà comacchiese e pomposiana dalle origini preistoriche al tardo medioevo*. Atti del Convegno Nazionale di Studi Storici, (Comacchio 17-19 maggio 1984), Bologna 1986, 303-76 e in particolare 319-27.

272. R. ROMANO – A. TENENTI, *Alle origini del mondo moderno 1350-1550*, Milano 1967, 9-31. T. BACCHI, *Il territorio ferrarese orientale nel medioevo*, in *La grande bonificazione ferrarese*, I, Ferrara 1987, 95-8.

273. Esaustivo A. Frizzi nel sintetizzare la situazione ferrarese: «Sofferì la città nostra come quasi tutte le altre in Italia e fuor di essa nell’anno 1347 e più nel 1348 i funestissimi effetti di una universal carestia, di alcuni fierissimi terremoti e di un’orribile pestilenza portata dal Levante su le navi de’ Genovesi...». A. FRIZZI, *Memorie per la storia di Ferrara*, III, 314.

274. C.M. CIPOLLA, *Miasmi e umori*, Bologna 2004.

275. In preda all’epidemia, un po’ tutta l’Europa si convince che il contagio avviene a causa degli ebrei: se quasi ovunque ci si limita a bandirli, in Germania divampa una sorta di follia collettiva che porta a circa duecentomila vittime, nonostante papa Clemente VI lanciasse appelli alla ragione. *Le comunità ebraiche nel mondo*, a cura di P.G. DONINI, Roma 1988, 77.

276. Con la relativa ricca bibliografia: W. NAPHY – A. SPICER, *La peste in Europa*, Bologna 2004, e in particolare il capitolo II. *La morte sull’uscio. La peste nera e il suo impatto: 1347-1400*. Inoltre: *La peste nera: dati di una realtà ed elementi di un’interpretazione*. Atti del XXX Convegno storico internazionale (Todi, 10-13 ot-

Per quanto concerne Ferrara, al periodo a cavallo fra Due e Trecento appartengono la zona abitativa decentrata delle contrade di Centoversuri e Boccacanalè ed il cimitero del Sesto di San Romano. Al contrario, negli ultimi anni del '300, l'area residenziale ebraica è attestata nel centro urbano compreso fra le contrade di Borgoricco (presso la corte vecchia dei marchesi d'Este), dei Sabbioni, di San Clemente, della Ripa, mentre il cimitero era situato presso i Gesuati, a nord-est: la cesura fra le due coppie di localizzazioni residenziale e cimiteriale appare così netta che, più che ad un vuoto documentario imputabile alla perdita dei fondi archivistici, mi spinge a pensare (ed arrivo, finalmente, a formulare la seconda ipotesi sulle cause della cessazione del cimitero del Sesto di San Romano) ad una uscita di scena temporanea degli ebrei da Ferrara. Fra le causali per una migrazione spontanea, oltre alla difficoltà di commerciare e di 'far fruttare il denaro'<sup>277</sup> in un territorio immiserito e spopolato, credo si potrebbero annoverare anche le 'premure' troppo insistenti degli inquisitori: dopo aver subito le ostinate attenzioni di frate Florio da Vicenza, forse proprio l'altrettanto vessatorio comportamento di frate Lamberto da Cingoli può aver determinato la partenza della piccola comunità ferrarese.

Al loro rientro in città, la situazione urbanistica era stata modificata<sup>278</sup>: il terreno del cimitero del Sesto di San Romano non era più utilizzabile, ormai parte integrante delle abitazioni prospicienti la contrada di Borgonuovo<sup>279</sup>, ed il consolidamento del centro politico, economico e commerciale della città portava all'allargamento dell'area di influenza ebraica ai punti nodali presso le vie di accesso al centro stesso, presso la piazza del mercato (Sabbioni) e vicino alla vecchia residenza dei marchesi<sup>280</sup>. Il nuovo cimitero

---

tobre 1993), Spoleto 1994, e in particolare C. CASAGRANDE, *La moltiplicazione dei peccati. I cataloghi dei peccati nella letteratura pastorale dei secoli XIII-XV*, 253-284.

Per il rinvenimento in Francia ed in Germania di veri e propri tesori nascosti da ebrei in fuga precipitosa: *Trésor de la peste noire. Erfurt et Colmar*, a cura di C. DESCATOIRE, Paris 2007.

277. Qualifica spesso riportata nei contratti di mercatura oppure nelle descrizioni dei caratteri positivi di un futuro sposo o dei suoi doveri nei confronti della moglie, nei patti di nozze.

278. In Francia, un'ordinanza emanata nel 1315 da Luigi X (1314-1316) stabiliva di devolvere agli ebrei che ritornavano nel regno per un periodo di dodici anni le sinagoghe ed i cimiteri che avevano posseduto e/o utilizzato in precedenza, ricompensandoli se non li avessero potuti ottenere di nuovo. N. GUGLIELMI, *Il Medioevo degli ultimi – emarginazione e marginalità nei secoli XI-XIV*, Città Nuova 2001, 214. Non risulta che gli Este abbiano riservato un simile trattamento.

279. A questo proposito, vale quanto dimostrato per la prima ipotesi.

280. L. GRAZIANI SECCHIERI, *I prestatori – I banchi di pegno e le famiglie ebraiche a Ferrara e nella politica estense*, «Ferrara – Voci di una città», 12 (2000).

ebraico doveva essere posizionato un'altra volta, in un luogo decentrato, presso le mura appena realizzate: laddove in seguito avrebbero preso stanza appunto i Gesuati.

### *9. I testamenti ebraici: una mancata fonte*

L'assenza (perché andati perduti oppure mai stilati) di testamenti ebraici anteriori al primo decennio del 1400 non risulta particolarmente dolorosa, in quanto il formulario adottato nelle ultime volontà rinvenute risulta talmente vago e generico da non offrire alcun tipo di informazione relativo al luogo di sepoltura: la generalmente addirittura maggiore stringatezza della rogazione più arcaica (assenza a volte del patronimico, spesso della località di provenienza, di norma della contrada di residenza) non lascia immaginare di poter trovare in testamenti precedenti il XV secolo accenni e riferimenti a cimiteri ebraici se non del tutto casualmente.

Il più antico testamento (di cui tralascio l'analisi e qualsiasi altra riflessione riportando solo il passo attinente al tema in esame) rinvenuto da Franceschini, datato 1413, è stato dettato da ser Guglielmo figlio di Datolino da Spello, prestatore a Bondeno, che ha lasciato chiare disposizioni riguardo la sua sepoltura, ma vaghe rispetto al luogo specifico:

In primis quidem reliquit iussit voluit et mandavit dictus testator quod corpus suum post eius mortem sepeliatur Ferrarie in loco consueto ubi iudei sepeliuntur, si contigerit ipsum testatorem Bondeni vel Ferrarie mori. Si vero contigerit ipsum testatorem alibi mori reliquit etiam dictus testator voluit atque mandavit quod dictum suum corpus sepeliri debeat in loco consueto et ordinato ubi hebrei sepeliuntur<sup>281</sup>.

Mutati i tempi e i luoghi, uguali le indicazioni nel testamento, datato 1452, di Manuele del fu Aliucio da Bologna, residente a Massafiscaglia:

Imprimis reliquit ditus testator adveniente casu sue mortis corpus suum sepeliri debere in terra sic deputata ad locum suum consuetum si erit Masse, et si erit in civitate Ferrarie quod debeat sepeliri in civitate Ferrarie<sup>282</sup>.

---

281. E. PEVERADA, *Presenza ebraica a Bondeno nel secolo XV*, in *Studi di storia religiosa bondenese* «Analecta Pomposiana» 19 (1994), 107-62, 121 in particolare. Documento risproposto in FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 214.

282. *Ivi*, doc. 543.



Non diversamente ha indicato ser Mele da Roma, del fu Salomone, abitante a Ferrara nella contrada di San Clemente, nel suo importantissimo testamento attraverso il quale, nel 1485, ha istituito la fondazione della Sinagoga Italiana<sup>283</sup>:

1) Imprimis namque animam suam Altissimo commendavit; corpus vero sive cadaver suum sepeliri voluit ad locum consuetum ubi hebrei sepeliuntur in civitate Ferrarie, circa cuius corporis sepulturam id voluit expendi quod infrascriptis suis dispensatoribus visum fuerit<sup>284</sup>.

Questa stessa linea di impostazione è stata seguita nel primo (rinvenuto) testamento di un sefardita rogato a Ferrara nel 1497: «Donus Ioseph Niger filius quondam David de Portugallo, hebreus Ferrariae habitans in contracta Sancti Gregorii» ha disposto «Immo namque animam suam immortalem Deo commendavit, corpus vero suum seppelliri voluit more suo ebraico in loco deputato pro sepulcris hebreorum in hac civitate Ferrariae»<sup>285</sup>.

---

283. V. COLORINI, *Il testamento di ser Mele da Roma - 1485*, «Rivista di storia del diritto italiano», a. 63, vol. 63, 1990 (ora in ID., *Judaica Minora*, 85-98. Paolo Ravenna è stato il primo autore moderno ad avere rilevato la reale portata dell'istituzione testamentaria di ser Mele, il cui lascito è stato tramandato ai posteri attraverso l'epigrafe marmorea dettata da Abraham Farissol nel 1487, infissa in una parete della Sinagoga Grande di Ferrara. P. RAVENNA, *La Fondazione di Ser Mele da Roma (1481-1485)*, «Ferrara – Voci di una città», 6 (1997).

284. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, doc. 1128.

285. Sono debitrice di Aron di Leone Leoni anche per questo atto, in ASFe, ANA, not. *G.B. Codegori*, matr. 283, p. 4, 18 dicembre 1497.

## Documenti

### 1

1289 luglio 20, Ferrara, nella "casa" dei frati Predicatori.  
Frate Florio da Vicenza predicatore, inquisitore nella provincia di Lombardia e nella marca genovese, a nome dell'ufficio dell'Inquisizione vende a Tommasino Droga della cappella di San Giovanni di Castel Tedaldo un terreno aratorio e vallivo ubicato nel polesine di Casaglia in località Arçereli, precedentemente confiscato ad alcuni ebrei in seguito ad una sentenza per crimini di eresia, per il prezzo di otto lire di veneti grossi.

Segue, sulla stessa pergamena, la copia dell'atto di designazione ad inquisitore di frate Florio da parte del provinciale dei predicatori di Lombardia, Bonanno a Ripa, edita in R. PARMEGGIANI, 'L'inquisitore Florio da Vicenza', in 'Praedicatores, Inquisitores. The Dominicans and the Medieval Inquisition'. Acts of the 1<sup>st</sup> International Seminar on the Dominicans and the Inquisition (23-25 February 2002), Istituto Storico Domenicano, Roma, 2004, 681-700, Appendice I, 694-96

ASDFe, Fondo Sant'ufficio dell'Inquisizione, busta 1 A +, n. 1

(S.T.) In Christi nomine anno eiusdem nativitatis millesimo ducentesimo octuagesimo nono, indictione secunda, Ferarie, die / duodecimo exeunte iulio, in domo fratrum Predicatorum, presentibus testibus vocatis et rogatis fratre Cristiano presbitero de / Feraria et fratre Çilio Ferariensi, ambobus de ordine Predicatorum, fratre Petro de Penite<n>cia de domina Ferarina de / androna Burgi Richi, domino Guilielmino de domina Constanca et Vetaliano cui dicitur Prytonus de Maynar/dis. Religiosus<sup>a</sup> et honestus vir frater Florius Vincentinus ordinis Predicatorum inquisitor heretice pravitatis in provincia Lombardie et Marchia Ianuensi per se suosque<sup>b</sup> coinquisitores et successores ac / eciam nomine et vice officii inquisitionis et pro ipso officio hoc instrumento venditionis dedit vendidit et tra/didit omni iure canonico et civili quo melius potest domino Thomaxino de Droga<sup>c</sup> de ca/pella Sancti Iohannis Castri Tedaldi presenti ementi et recipienti pro se suisque filiis et heredibus peciam unam terre arra/torie et valive positam super Pollicinum Casalie ubi dicitur Arçereli iuxta ducias aggeris Traversagni intra / hos confines: ab uno latere navi-

---

a. *Preceduto da segno di comma.*

b. *que, in forma abbreviata, aggiunto in modulo minore.*

c. *segue de contrata Spinelli espunto.*

gium sive canalis de Crespona, alio latere dominus Iohannes de Matrana et frater / Marchixius munarius, Agaçotus de Agaçotis et heredes domini Iacobini de Pegoloto de Sancta Maria Nova / et podere condam Aldrevandini de Turclis quod tenet Mignotus de curia domini marchionis, ab uno / capite canalis de Batitenta et canalis qui vadit ad duciam Aguscarii vel si qui alii sunt confines, que / pecia terre fuit in bonis et de bonis condam Leaçarii Antiqui, Ysaac, Bonalucis et condam Leaçarii iudeorum / fratrum filiorum condam Cognoscentis iudei et nepotum condam Leaçarii Antiqui iudei suprascripti, que bona omnia / predictorum iudeorum sentenciata et publicata atque confiscata fuerunt per supradictum fratrem Florium inquisi/torem occaxione criminis hereseos ut patet sentenciis scriptis manu mei notarii infrascripti, faciens / dictus venditor emptori predicto de predicta pecia terre illud ius quod reperiretur ipsam peciam terre esse in cartis / antiquis et tradens eam sibi cum introytu et exytu suo, arboribus et fossatis suis et omnibus suis certis / et iustis finibus et coherenciis et cum omnibus intra se, circum se et super se in integrum existentibus et / cum omni iure et accione, usu seu requisitione sibi et officio inquisitionis ac eciam dicte<sup>d</sup> pecie terre / pertinente de iure vel de facto. Insuper dedit vendidit cessit atque mandavit dicto emptori pressenti et re/cipienti omnia iura omnesque acciones reales et personales, utiles et directas, tacitas et expressas que et / quas dictus inquisitor et officium inquisitionis habet et habere posset in dicta re vendita et eciam adversus / predictos condam Leaçarium Anticum et Ysaac, Bonalucem et condam Leaçarium fratres et nepotes condam dicti Leaçarii / Antiqui ad habendum eorum bona obligata pro defensione dicte rei vendite sicut predictus inquisitor / et officium inquisitionis habet et habere posset in sentenciis et ex iure sentenciarum predictarum. Et ponens emptorem / in locum suum procuratorem constituit in rem suam ut adversus quemcumque occupantem iniuste de dicta re in toto / vel in parte et eciam adversus quamcumque personam volentem de dicta re inquietare vel molestare eundem / possit ipse emptor agere experiri excipere replicare consequi se tueri et omnia et singula facere directis et / utilibus accionibus realibus et personalibus sicut ipsemet venditor et officium inquisitionis predictum facere poterat / vel posset. Nominatim pro precio et mercato inter eos convento et diffinito octo librarum veneciorum grossorum / quod precium contentus et confessus fuit dictus venditor cum dicto emptore se ab eodem nomine et vice / officii inquisitionis habuisse et recepisse et renuncians exceptioni non tradi habiti ac non numerati precii / speique future numerationis et traditionis cum dictum precium coram predictis testibus et me notario infrascripto asseruit / penes se habere privilegio fori beneficio clericali exceptioni doli mali in factum et sine

---

d. *Segue* dicte.

causa omnique alii/ legum auxilio sibi et officio inquisitionis competenti in hac re vel eciam competituro, cercioratus dictus vendi/tor per me notarium infrascriptum que sint et quid dicant privilegia et iura predicta. Et si dicta res / vendita nunc vel infuturum plus supradicto precio valeret vel<sup>e</sup> valuerit in magna vel modica / quantitate illud plus quantumcumque sit titulo pure simplicis et irrevocabilis donationis inter / vivos eidem emptori donavit et remisit pactum sibi faciens de non ultra petendo et de non ampli/us questionem movendo. Dans sibi licenciam intrandi et standi in tenutam et corporalem possessionem / dicte rei sua auctoritate ad habendum tenendum possidendum vendendum donandum obligandum et quicquid sibi suisque / filiis et heredibus deinceps secundum dictam venditionem placuerit faciendum. Constituens se pro dicto / emptore dictam rem precario nomine possidere ipsius rei in tenutam et possessionem intraverit corpo/ralem et cum in tenutam et possessionem ingressus fuerit continuo ex nunc prout ex tunc revocat preca/rium definens totaliter possidere ipsumque emptorem et suos heredes in vacuam expeditam et a nemine / imbrigatam possessionem expensis officii inquisitionis manutenere et conservare promisit. Et dictam rem / venditam legitime ab omni persona colegio et universitate et coram quocumque iudice tam ecclesiastico quam seculari / auctoriçare defensare et semper disbrigare promisit in eam et extra iudicibus et expensis officii inqui/sitionis, remittens emptori pacto spetiali onus denunciandi et appellandi quod in eam eviccionis re/quiritur. Et causam atque libellum que moveretur deinceps emptori de predicta re promisit dictus ven/ditor per se vel eius legitimum procuratorem ad emptoris voluntatem in se suscipere et causari expensis officii / supradicti usque ad finem cause sine presencia vel molestia dicti emptoris. Et si emptor in se causam re/ceperit promisit dictus venditor refficere<sup>f</sup> ipsi emptori omne da<m>pnum litis et expensis quas ipse emptor / faceret vel haberet pro dicta re sibi deffendenda tam si ipsa res evicceretur eidem quam non et credere de dampno / et expensis verbo ipsius emptoris sine onere sacramenti vel alia probacione. Quam venditionem precii habiti et tra/diti confessionem superflui donationem cessionem pactum promissionem et omnia et singula predictorum et in/fra-scriptorum promisit dictus frater Florius inquisitor per se suosque coinquisitores et successores / ac eciam nomine et vice officii inquisitionis dicto domino Thomaxino de Droga emptori pro se suisque here/dibus stipulanti atendere observare firmaque tenere nec de facto nec de iure contravenire per se vel aliam / personam sub pena dupli dicte rei secundum quod foret extimata tempore quo foret evicta in toto vel in par/te habita semper ratione meliorationis ab emptore et sub obligatione om-

---

e. *Segue* vel.

f. *Corretto da reffici con ci espunto e aggiunta di cere.*

nium bonorum officii inquisitionis / presentium et futurorum que bona pro emptore precario nomine constituit possidere et pena soluta vel non contractus / iste semper firmus existat. /  
Ego<sup>s</sup> Ferarisius de Lambrusca notarius predictis omnibus pressens rogatus fui scribere scripsi. //

## 2

*1331 luglio 24, Ferrara, chiesa di San Domenico.  
Frate Lamberto da Cingoli, inquisitore della Lombardia Inferiore, successore dei beni di Benvenuto Cristiano, vende a Gitta, vedova di Ottonello Curioni, che agisce a nome dei figli Andriolo e Pietro, un casale in contrada Boccacanal per il prezzo di 14 lire di bolognini.  
ASMo, Camera Ducale Estense, Notai camerale ferraresi, LIV, c. 3rv*

In<sup>a</sup> Christi nomine amen, anno eiusdem nativitat<sup>is</sup> millesimo trecentesimo trigesimo primo, indictione quartadecima, die vigesimo / quarto mensis iulii, Ferrarie, in ecclesia Sancti Dominici fratrum Predicatorum, presentibus testibus vocatis et rogatis fratre Iacobo Ri/pano lectore fratrum predictorum, fratre Iacobo de Curtarodulo eiusdem ordinis, fratre Iohanne conversso eiusdem ordinis et Nerio / condam domini Vanni Importuni de contrata Centum Vasurarum. Reverendus<sup>b</sup> vir dominus frater Lambertus de Cingulo / fratrum ordinis Predicatorum inquisitor heretice pravitatis in partibus Lombardie Inferioris a sede apostolica deputatus, successor bonorum quondam Benvenuti Cristiani de Ferraria pro<sup>c</sup> heresis crimine condempnati nomine officii inquisitionis per se / suosque successores titulo venditionis et meliori iure quo esse reperitur in cartis antiquis dedit / vendidit et tradidit domine Gitte uxori quondam Ottonelli de Curionis tutrici et tutorio nomine filiorum / suorum Andrioli et Petri filiorum et heredum Ottonelli predicti eorum patris de contrata Bucechanalium presenti et recci/pianti nomine et vice ipsorum Andrioli et Petri casalem unum terre positum Ferrarie in contrata Buce/chanalium intra hos confines: uno latere via, alio dicti Andriolus et Petrus et heredes quondam Petri de / Codemaço, uno capite ecclesia Sancti Stephani mediante viola, alio Odonus de Pandemiliis / vel si qui alii sint confines veriores, tradens ei dictam rem cum introitu et exitu suo et suis iustis / et certis finibus et choherenciis usque in viis publicis, omnique iure et actione, usu et requisitione ipsi / rei modo aliquo pertinente. Nominatim precio et

---

g. *Preceduto da segno di comma.*

a. *Preceduto da heredum Otonelli nel margine sinistro, in alto.*

b. *Preceduto da segno di comma.*

c. *Corretto su per.*

merchato inter eos convento et diffinito quatuor / decim librarum bononinorum, quos denarios precii fuit contentus confessus et in concordia cum dicta emptrice se / ab eadem habuisse et recepissee et penes se habere, renunciando exceptioni non date non habite et non numerate / pecunie speique future dationis et habitionis privilegio fori, promittens ubique locorum ipsam / rem pro facto officii auctorizare et deffensare exceptioni doli mali in factum et sine causa et omni / alii exceptioni et legum auxilio. Et si dicta res vendita nunc vel in futurum plus dicto precio / vallet vel valluerit, totum illud plus, quantumcumque sit, titulo simplicis donationis et / inrevocabilis inter vivos ac etiam fruges et redditus ipsius rei perceptos temporibus retro/actis dictus dominus inquisitor nomine dicti officii intuitu pietatis et misericordie atque gratis / dicte emptrici pro ipsis suis filiis stipulanti dedit donavit cessit atque mandavit / omne ius et actionem realem, personalem, utilem, directam, tacitam et expressam quod et quam habet vel habere / posset in dicta re vendita contra quemcumque occupantem de ipsa re iniuste in toto vel in parte // et ponens eam in locum suum constituit eam suam procuratricem ut in rem suam dans ei licentiam et liberam potestatem / intrandi et standi tenutam et corporalem possessionem dicte rei sua auctoritate ad habendum, tenendum, possidendum et / quicquid ipsis eius filiis et eorum heredibus secundum iurem instrumentorum antiquorum placuerit faciendum, constituens / se pro eis precario possidere donec corporalem possessionem intraverint et cum ingressi fuerint ex / nunc eis refutat tenutam et possessionem desinens possidere. Et dictos Andriolum et Petrum et suos heredes / in vacuam et expeditam tenutam et possessionem dicte rei inducere conservare et manutenere promissit. Quam venditionem et omnia et singula predictorum promixit dictus dominus inquisitor per se suosque successores dicte domine / Gitte stipulanti pro ipsis Andriolo et Petro eius filiis et eorum heredibus attendere et observare nec contravenire / et ipsam rem venditam ab omni persona et coram quocumque iudice ecclesiastico et civili auctori/zare et deffensare pro facto officii tantum cum refectione damnorum et expensarum habendarum et faciendarum / pro deffendendo sibi et pro faciundo sibi ipsam rem auctori/zari et deffendi et credere de dannis / et expensis solo verbi eius sine onere sacramenti vel alia probatione et in se tocius litis et cause iudicium / se suscipere promissit si de ipsa re questio moveretur et causari usque ad finem sine pressencia / vel molestia ipsorum Andrioli et Petri et suorum heredum tam si subcumbuerit quam si substinuerit observando hec omnia et singula sine questione, sub pena stipulata et promissa dupli dicte rei prout / valeret vel foret extimata tempore evictionis qua foret in toto vel parte evicta qua soluta vel non / contractus firmus existat obligans sibi pro predictis omnibus et singulis observandis bona officii inquisitionis / pressencia et futura. //

1335 gennaio 12. Ferrara, ufficio dell'Inquisizione.

*Frate Giacomo Ripano, vicario dell'inquisitore Lamberto da Cingoli e dietro suo mandato, vende a Giacomuccio callegario del fù Diotalalvi Gaiar-nuli di Cesena, abitante a Ferrara nella contrada di Santa Croce degli Al-dighieri, una casa con solaio e coppi e una grande corte posteriore ubica-ta nel Sesto di San Romano, per il prezzo di 130 lire di bolognini e con la clausola che gli ebrei, cui tale proprietà era stata confiscata per crimini di eresia, come da sentenza del 2 gennaio 1335 riportata all'interno del-l'atto, possano continuare a seppellire i loro morti nella detta corte.*

ASMO, Camera Ducale Estense, Notai camerale ferraresi, LIV, c. 5rv

In<sup>a</sup> Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitat<sup>is</sup> millesimo trecentesi-mo trigessim<sup>o</sup> quinto, indictione terci<sup>a</sup>, die duodecimo ianuarii, Ferrarie, in domo / officii inquisitionis posita iuxta locum fratrum Predicatorum, presentibus testibus vocatis et rogatis domino Iacobo de Corvolis iudice, fratre Franci/schino Bononiense de Albaris ordinis Predicatorum, Bernar-dino pelacane quondam ser Benvenuti camporis qui fuit de Bononia / et nunc moratur Ferrarie in burgo Sancti Leonardi, Francisco a Sale nota-rio de contrata Sancti Michaelis et Iohanne Christiano fami/liari officii in-quisitionis. Religiosus<sup>b</sup> vir dominus frater Iacobus Ripanus ordinis Predi-catorum vicarius reverendi viri / domini fratris Lamberti de Cingulo eu-sdem ordinis inquisitoris heretice pravitat<sup>is</sup> in civitatibus Bononie et Fer-rarie earumque districtibus a sede / apostolica deputati et successoris bonorum iudeorum habitantium quondam Ferrarie et condemnatorum pro heressis crimine vigore cuiusdam / sententie et scripture publice sigillate sigillo dicti domini inquisitoris cuius tenor talis est. Nos frater Lam-bertus de Cingulo / ordinis Predicatorum inquisitor heretice pravitat<sup>is</sup> in civitatibus Bononie et Ferrarie per sanctam romanam Ecclesiam constitui visis et / recensitis cum diligencia diverssis actis antiquis inquisitionis of-ficii Ferrarie in quibus continentur plurima crimina / et nephanda comis-sa per iudeos qui eo tempore erant in obrobrium fidei Christi domini no-stri et contemptum nec non et catho/lice fidei detrimentum in domo que dicitur cimiterium<sup>c</sup> iudeorum sita in civitate Ferrarie, iudicamus et diffi/nimus et hac brevi scriptura sentenciamus predictam domum in qua nepharia sunt perpetrata fuisse et exti/tisse et eciam nunc esse pleno iu-re officii inquisitionis. Et ideo volumus et mandamus fratri Iacobo Ripa-no nunc / vicario nostro quod predictam domum apprehendere debeat

---

a. *Preceduto da vendita fatta magistro Iacobucio nel margine sinistro in alto.*

b. *Preceduto da segno di comma.*

c. *Preceduto da ci cassato.*



et ipsius domus auctoritate officii intrare tenutam ac / de ipsa domo et pertinenciis eius facere quod melius iudicaverit et viderit esse conveniens pro honore et utilitate officii nostri. Et quicquid de ipsa domo per eum actum fuerit promittimus ratum et firmum habere absque ulla penitus / revocatione in cuius rei testimonium sigillum nostrum apponi mandavimus<sup>d</sup>. Actum Bononie in domo officii inquisitionis / anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo quinto, indictione tertia, die secundo ianuarii, presentibus fratre Iohanne de Monte Fortino / ordinis Predicatorum, Dondino quondam Gerraldeili de Bononia. Ego frater Pax Paduanus quondam domini Petriboni imperiali / auctoritate publicus et officii inquisitionis iuratus notarius predicta omnia et singula de mandatu ipsius domini inquisitoris publice / scripsi. Et vigore aliarum comissionum sibi factarum per dictum dominum inquisitorem et vice et nomine ipsius domini / inquisitoris eiusque successorum et officii inquisitionis et omni modo et iure quibus melius poterit, dedit vendidit / tradidit atque mandavit magistro Iacobucio callegario civi et habitatori civitatis Ferrarie in contrata Sancte Cru/cis Aldigeriorum filio quondam ser Deotesalvi de Gaiarnulis de Cesena, presenti et ementi pro se suisque filiis / et heredibus domum unam solaratam et copatam cum curia magna post ipsam posita, que curia viam habet a capite / posteriori usque ad viam magnam que tendit iuxta teraleum et murum civitatis, positam Ferrarie in contrata<sup>e</sup> / Sexti Sancti Romani infra hos confines: uno latere illustris vir dominus Bertholdus marchio<sup>f</sup> Estensis, alio latere / Iacominus caxarolus et Iohannes de Bruscho et ser Ubertus de Sacrato, uno capite via magna qua / itur a porta Leonis ad plateam Comunis, alio Iacominus tabernarius; confines colaterales vie quam / habet dicta curia a capite posteriori versus teraleum: uno latere idem Iacominus tabernarius, alio latere idem ser / Ubertus pro confinibus antedictis. Et dedit idem vicarius nomine antedicto ipsi emptori dictam rem / cum introitu et exitu suo, omnibus suis certis et iustis finibus et coherenciis et omnibus super se / intra se et infra se inintegrum habitis et omnibus ad ipsam rem spectantibus omnique iure, actione, / usu seu requisitione sibi dicto nomine ex ipsa re aut ipsi <rei> modo aliquo pertinente, hoc pacto / et conditione apposita quod quedam pars territorii que est in dicta curia vel iuxta eam quod cimiterium dicitur // esse vel fuisse iudeorum libere ipsis iudeis presentibus vel futuris pro sepultura corporum<sup>g</sup> defunctorum eorum remaneat / ita quod licitum sit eis sine ullo impedimento illato vel inferendo ab ipso emptore per portam que respicit versus / teraleum et murum civitatis a parte

---

d. *Con segno abbreviativo sovrascritto superfluo per us.*

e. *Segue S(an)c(t)i cassato.*

f. *Segue Exst(ensis) cassato.*

g. *Con c aggiunto sopra e segno di richiamo.*

posteriori dicte curie funera seu mortuos suos portare et in dicto cimite-  
rio / sepelire, retenta in se terminatione et declaratione loci ubi esse de-  
beat dictum cimiterium. Et cessit idem / vicarius nomine supradicto ipsi  
emptori omnia iura omnesque actiones reales et personales, utiles / et di-  
rectas, tacitas et expressas seu mistas que et quas habet seu habere pos-  
set vel sperat nomine antedicto / in ipsa re vendita contra quamlibet per-  
sonam que in toto vel in parte de ipsa re iniuste occupasset vel / quoquo  
modo inlicite detinetur. Et posuit idem vicarius eum emptorem nomine  
antedicto in locum suum et / ut in rem suam procuratorem constituit ut  
amodo suo nomine actionibus utilibus et directis possit agere, excipere,  
repli/care, consequi, deffendere et se tueri et omnia faccere directis et  
utilibus actionibus realibus et personalibus quemadmodum / ipse ven-  
ditor nomine antedicto faccere posset vel poterat. Nominatim pro pretio  
et merchato inter eos convento et / diffinito centum treginta librarum bo-  
noninorum, quos denarios precii dictus vicarius nomine antedicto fuit  
contentus confessus / et bene in concordia cum ipso emptore se ab eo  
habuisse et recepisse, renuncians exceptioni non date non habite / et  
non numerate pecunie speique future traditionis et numerationis, excep-  
tioni doli mali actioni in factum et conditioni / sine causa omnique alii  
exceptioni et legum auxilio sibi competenti vel competituro. Et si dicta  
res vendita nunc vel / in futurum plus dicto precio valet vel valuerit illud  
plus quantumcumque sit, idem vicarius nomine antedicto ipsi / magistro  
Iacobucio emptori titulo pure simplicis et inrevocabilis donationis inter  
vivos dedit / donavit et remisit et eidem pactum fecit de non plus peten-  
do constituens se dicto nomine pro ipso / emptore et eius nomine dic-  
tam rem venditam precario possidere donec ipsius rei tenutam acceperit  
corporalem / quam accipiendi et manutenendi sua propria auctoritate,  
idem vicarius nomine antedicto ipsi emptori licentiam / dedit omnimo-  
dam ad habendum, tenendum, possidendum, donandum, vendendum,  
alienandum et quicquid sibi et / suis heredibus iure sive pacto antedicto  
placuerit faciendum. Et cum tenutam acceperit corporalem incontinenti /  
illud precarium revertat<sup>h</sup> et desinit possidere. Et promisit eum emptorem  
in vacuam et expeditam possessionem / dicte rei vendite inducere et in-  
ductum conservare et manutenere et eum potius faccere in possessio-  
nem dicte rei / vendite omnibus iudiciis et expensis dicti domini inquisi-  
toris et officii inquisitionis. Quam rem venditam ipse venditor<sup>i</sup> / nomine  
antedicto promixit eidem emptori presentem legitime deffendere et aucto-  
rizzare et semper disbrigare ab omni persona / collegio et universitate in  
iudicio et extra omnibus iudiciis et expensis dicti domini inquisitoris eius-  
que successorum / et officii inquisitionis et in se suscipere per pactum

---

h. *Con t sovrascritto.*

i. *Nel margine destro, fuori dallo specchio di scrittura.*

totum onus cause et omnem litem et questionem que ei / emptori foret mota de ipsa re vendita vel eius parte vel occasione dicte rei et ipsam causam et / questionem prosecui et terminare sine pressencia vel molestia ipsius emptoris vel suorum heredum, etiam eidem emptori / refficere omnia damna et expensas que et quas ipse emptor sive eius heredes faceret vel haberet in iudicio et extra pro dicta / re vendita legitime deffenda et auctoriçanda tam si obtineret in causa quam si subcumberet. Quam / venditionem et precii confessionem et omnia et singula supradicta promissit idem dominus frater Iacobus nomine dicti / domini inquisitoris eiusque successorum et officii inquisitionis ipsi magistro Iacobucio emptori presenti recipienti / et solempniter stipulanti pro se suisque filiis et heredibus firma et rata habere tenere attendere observare et / non contraffacere vel venire aliqua ratione vel causa sub pena dupli valencie dicte rei vendite<sup>l</sup>, / habita semper ratione meliorationis dicte rei et obligatione bonorum omnium officii inquisitionis presentium et futurorum et / dicta pena<sup>m</sup> soluta vel non predicta omnia sint firma. / Ego Iohannes a Sale imperiali auctoritate publicus et dicti domini inquisitoris et officii inquisitionis notarius et scriba hiis omnibus/ pressens fui et rogatus scribere scripssi subscripsi. //

4

*1335 gennaio 17. Ferrara, ufficio dell'Inquisizione.  
Frate Giacomo Ripano, vicario dell'inquisitore Lamberto da Cingoli, condona a Bartolomeo Belo del borgo di San Leonardo parte della multa comminatagli dell'inquisitore con una sentenza di condanna, dopo che Bartolomeo aveva già pagato 30 lire di bolognini delle 60 previste.  
ASMo, Camera Ducale Estense, Notai camerale ferraresi, LIV, c. 6r*

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitat<sup>is</sup> millesimo trecentesimo trigessimo quinto, indictione tertia, die decimo septimo mensis / ianuarii, Ferrarie, in domo officii inquisitionis posita iuxta locum fratrum Predicatorum, presentibus testibus vocatis et rogatis Francisco / a Sale notario de contrata Sancti Michaelis, Cestarello de Cisanis de contrata Sancti Guilliemi et fratre Iacobo de Predipra/tis ordinis predicti. Cum hoc sit quod reverendus pater et dominus dominus frater Lambertus de Cingulo ordinis / Predicatorum inquisitor heretice pravitat<sup>is</sup> in partibus Lombardie Inferioris a sede appostolica spetialiter deputatus tul/lerit contra Bertholameum Belo de Burgo Sancti Leonardi de Ferraria quandam sententiam

---

l. *Segue* habita *cassato*.

m. Con segno abbreviativo soprascritto *cassato*.

condemnatoriam in qua inter cetera / condemnavit ipsum in tribus libris venetorum grossorum sive in sexaginta libris bononinorum dandis et solvendis ipsi domino inquisitori sive eius vicario et officio inquisitionis pro quibusdam excessibus per ipsum Bertholameum commissis sicut de predictis ple/ne patet ex tenore dicte sententie. Idemque Bertholameus tamquam obediencie filius paruerit dicte sententie et / mandatu ipsius domini inquisitoris solvendo iam treginta libras bononinorum religioso viro domino fratri Iacobo Ripano/ ordinis Predicatorum vicario dicti domini inquisitoris recipient*>* pro ipso domino inquisitore et officio inquisitionis, que omnia / idem dominus frater Iacobus vicarius presente dicto Bertholameo et ad eius instanciam et etiam in pressencia mei / notarii et testium suprascriptorum asseruit vera esse. Idcirco ipse dominus frater Iacobus vicarius auctoritate ipsius / domini inquisitoris eundem Bertholameum ibidem presentem absolvit et liberavit a predicta condemnatione et ab omnibus et / singulis mandatis et iussionibus iniunctis ipsi Bertholameo per ipsum dominum inquisitorem et ab omnibus in ea / contentis. Et volens ipse dominus vicarius misericorditer agere cum dicto Bertholameo attenta eius humilitate / paciencia ac inopia ipsius et filiorum auctoritate ipsius domini inquisitoris et de plenitudine potestatis sue / iam reservate ipsi domino inquisitori in dicta sententia ipsi Bertholameo presenti et recipienti remissit et relaxavit / superfluum dicte condemnationis sive pecunie contente in dicta condemnatione non solute et de ipso superfluo idem vicarius / nomine dicti domini inquisitoris eiusque successorum et officii inquisitionis eidem Bertholameo presenti et recipienti fecit finem et perpetuam remissionem et absolutionem et pactum de ulterius non petendo ipsum etiam Bertholameum auctoritate predicta restituens in integrum / ad statum honores et famam pristinam et in eo statu in quo erat ante dictam condemnationem et sententiam non obstantibus predictis / excessibus et contentis in condemnatione predicta, hoc semper salvo quod dictus Bertholameus penitentiam sibi iniunctam per ipsum dominum inquisitorem debeat adimplere. //







Individuazione, nell'attuale assetto urbanistico, degli elementi presi in considerazione nello studio

- 1 - cimitero ebraico del Sesto di San Romano
- 2 - 'Iacominus tabernarius'
- 3 - marchese Bertoldo d'Este
- 4 - 'Iacominus Caxarolus'
- 5 - 'Iohannes de Bruscho'

- 6 - 'ser Ubertus de Sacrato'
- 7 - Torre dei Leoni
- 8 - Porta dei Leoni
- 9 - Via Larga dalla Porta dei Leoni alla Cattedrale
- 10 - Contrada di Borgonuovo

- 11 - Vescovado
- 12 - Cattedrale
- 13 - San Domenico
- 14 - Ufficio dell'Inquisizione
- 15 - San Francesco





